

C. MONTALCINI - A. ALBERTI

Segretario generale

Capo della Segreteria

della Camera dei Deputati

GUIDA PRATICA
PER LE ELEZIONI
POLITICHE



N. ZANICHELLI EDITORE BOLOGNA

13

d





C. MONTALCINI

A. ALBERTI

Segret. gener. della Camera dei Deputati

Capo della Segr. della Camera dei Deputati

GUIDA PRATICA

PER LE

ELEZIONI POLITICHE



BOLOGNA

NICOLA ZANICHELLI

EDITORE

PROPRIETÀ LETTERARIA

Prospetto cronologico delle operazioni elettorali.

Almeno trenta giorni prima della domenica stabilita per l'elezione viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il Regio Decreto che convoca i collegi elettorali (art. 42).

Nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio, la Commissione elettorale provinciale trasmette alle rispettive Commissioni elettorali comunali le liste elettorali delle sezioni (art. 44).

Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del decreto di convocazione la Commissione elettorale comunale quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare la sede delle sezioni elettorali, deve proporre alla Commissione elettorale provinciale i nuovi locali che creda adattati (art. 43).

Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del decreto di convocazione la Commissione elettorale comunale deve accertare che tutti gli strumenti tecnici necessari per la votazione (urne, timbri, ecc.) siano in perfetto stato di conservazione, e che la sala elettorale contenga quanto occorre per la votazione, e sia disposta secondo quanto prescrive l'art. 62 (art. 47).

Non oltre dieci giorni dopo il decreto di convocazione il Sindaco fa preparare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali (art. 39).

Almeno venti giorni prima del giorno della votazione, non più tardi delle ore 16, devono essere presentate da almeno 300 e non più di 500 elettori del collegio alla Prefettura, che ha sede nel capoluogo del collegio, le liste dei candidati, la designazione di due delegati e il modello di contrassegno per la votazione della lista (art. 53).

Almeno dieci giorni prima del giorno della votazione la Commissione provinciale verifica le liste dei candidati per accertare che le sottoscrizioni siano regolari, togliere i nomi dei candidati di cui non è presentata l'accettazione, ricusare i contrassegni identici o confondibili, cancellare i candidati già compresi in altre liste, ridurre le liste contenenti un numero di candidati eccedenti i seggi assegnati al Collegio, assegnare un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano iscritti, provvedere alla stampa delle liste in unico manifesto e alla trasmissione ai Sindaci dei Comuni del collegio (art. 55).

Tra la domenica e il mercoledì precedente l'elezione la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, provvede alla nomina di quattro scrutatori per ciascuna delle sezioni del Comune (art. 49).

La mattina del giovedì precedente l'elezione il Sindaco, provveduto a che siano raccolti tutti i certificati elettorali non recapitati al domicilio dei singoli elettori, dispone che gli elettori, i quali non hanno ricevuto il certificato, possano ritirarlo per-

sonalmente presso gli uffici municipali fino a tutto il giorno della elezione compreso (art. 39).

Non più tardi del giovedì precedente l'elezione la Commissione elettorale provinciale deve aver deciso sulle proposte della Commissione comunale relative al cambiamento dei locali delle sezioni per sopravvenute gravi circostanze (art. 43).

Non oltre il venerdì precedente l'elezione il Sindaco notifica, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, agli scrutatori eletti l'avvenuta loro designazione (art. 49).

Nel sabato precedente l'elezione e anche nel giorno della elezione gli elettori che abbiano perduto il certificato elettorale o lo ritengano in condizioni da non poterlo adoperare possono ritirarne in municipio un duplicato in carta verde (art. 39).

Nelle ore antimeridiane del sabato precedente l'elezione il Sindaco, se sia intervenuta variazione nelle sedi delle sezioni, pubblica un manifesto per comunicare le eventuali deliberazioni della Commissione elettorale provinciale (art. 43).

Fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione i delegati delle liste, ó persone da essi autorizzate in forma autentica, **hanno diritto** di designare, mediante dichiarazione al Segretario comunale, due rappresentanti presso ciascun ufficio di sezione (art. 56) e **devono** presentare a ciascun Segretario comunale del Collegio la scheda tipo autenticata da notaio (art. 58).

Queste presentazioni possono aver luogo anche **posteriormente al mezzogiorno del sabato ma sempre prima dell'apertura della votazione**, ma allora devono essere fatte al Presidente dell'ufficio di sezione (art. 56-58).

Nelle ore pomeridiane del sabato precedente la elezione il Presidente dell'ufficio elettorale, il quale, a norma dell'art. 48, deve aver precedentemente avuto notificazione dal Primo Presidente della Corte d'appello della sua designazione, deve trovarsi nel Comune dove ha sede la sezione da lui presieduta, per ricevere in consegna gli oggetti tecnici necessari alla votazione. Questi oggetti, cioè bolli, liste, buste, urne, saranno a lui consegnati dalla Commissione elettorale comunale (art. 45).

Nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione il segretario comunale è obbligato a far tenere ai Presidenti delle sezioni le dichiarazioni di designazione dei rappresentanti delle liste e una copia di ciascuna scheda tipo, depositata dai delegati delle liste dei candidati (art. 58).

Alle ore sette della domenica della elezione il Presidente, il Vicepresidente, gli Scrutatori e il Segretario devono trovarsi presenti nella sala elettorale, perchè il Presidente possa costituire l'ufficio della sezione e procedere alle operazioni preliminari (art. 61).

Sarà opportuno che si trovino presenti anche i rappresentanti delle liste.

Alle ore undici della domenica della elezione deve essere terminato l'appello degli elettori (art. 75).

Entro il mezzogiorno della domenica della elezione i delegati delle liste possono presentare alla cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione si trova il capoluogo del collegio, la dichiarazione di designazione di due rappresentanti della lista presso l'ufficio centrale.

Alle ore diciassette della domenica della elezione, se nella sala non sono più presenti elettori che debbono votare, deve essere chiusa la votazione (art. 75).

Dopo le ore ventidue della domenica nessun elettore può più votare e, dopo che il Presidente ha inviato al Pretore la lista d'identificazione, vengono rinviate al lunedì mattina le operazioni di scrutinio (art. 75).

Alle ore sette del lunedì devono essere iniziate le operazioni di scrutinio (art. 79).

Alle ore ventiquattro del lunedì devono essere compiute le operazioni di scrutinio delle sezioni e, nel caso non siano state iniziate o compiute, le urne coi pieghi devono essere recate subito alla Cancelleria del Tribunale (art. 81).

Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli att elettorali che le varie sezioni trasmettono al Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, l'ufficio centrale procede all'accertamento del risultato della votazione e alla proclamazione degli eletti (art. 84, 85, 86, 87).

Entro il martedì successivo al giorno dell'elezione un esemplare del verbale di ciascuna sezione deve essere depositato a disposizione degli elettori dove si è radunata la sezione (art. 82).

Entro tre giorni da quello in cui il Pretore ha ricevuto il piego contenente la lista di identificazione, egli invita gli scrutatori ad assistere all'apertura di esso ed alla compilazione della copia della lista, la quale deve essere immediatamente inviata al Sindaco del Comune per rimanere a disposizione degli elettori del Collegio per 15 giorni (art. 82).

Entro venti giorni da quello della proclamazione degli eletti devono essere inviate o presentate alla Segreteria della Camera le eventuali proteste elettorali (art. 88).



1. Elettori.

Presentazione delle liste dei candidati.

Gli elettori, iscritti nelle liste del Collegio, in numero non minore di 300 e non maggiore di 500, possono, non più tardi delle ore 16 del ventesimo giorno anteriore a quello della elezione, presentare alla Prefettura, che ha sede nel capoluogo del Collegio, le liste dei candidati. Le firme possono essere raccolte tanto collettivamente, quanto in atti separati, purchè questi siano presentati contemporaneamente, e devono essere autenticate da notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista, sotto pena di multa sino a L. 500 e di detenzione fino a tre mesi. Insieme con la dichiarazione devono essere presentati i certificati di iscrizione dei sottoscrittori nella lista elettorale politica del Collegio, rilasciati, anche collettivamente, entro ventiquattro ore dalla richiesta, dai sindaci rispettivi, nonchè gli atti di accettazione delle candidature autenticati dal Sindaco del Comune capoluogo del Collegio o da un notaio, e un modello di contrassegno stampato anche figurato, per distinguere una lista dall'altra, il quale sarà poi riprodotto in tutte le schede con le quali si voterà per una determinata lista (art. 52 e 53).

Se un contrassegno fosse identico o fosse facilmente confondibile con contrassegni di altre liste precedentemente presentate, la Commissione elettorale provinciale lo può ricusare; deve quindi esser cura dei presentatori di non incorrere in questo pericolo, che porterebbe gravi inconvenienti, specialmente se la presentazione avvenisse negli ultimi termini (art. 55).

La legge non definisce precisamente a chi spetti presentare alla Prefettura, che ha sede nel Capoluogo del Collegio, la lista dei candidati colle rispettive accettazioni, rimettendosi alla vigilanza e diligenza di coloro, i quali, se hanno fatte tutte le pratiche per raccogliere le firme, farle vidimare ecc., non vorranno mancare all'atto conclusivo che è quello della presentazione effettiva nel termine utile. Anzi, propostosi alla Camera di imporre l'obbligo della presentazione stessa a chi avesse autenticate le firme, il relatore dichiarava, il 4 agosto 1919, che certamente qualcuno sarebbe stato incaricato della presentazione, mentre sarebbe inutile e pericoloso renderne responsabile l'autenticante, e produttivo di confusione, perchè la autenticazione di atti separati avrebbe portati in Prefettura molteplici atti sparsi con imbrogli non lievi (art. 43).

Scelta dei candidati.

Può essere scelto candidato qualsiasi cittadino, il quale non incorra in nessuna delle cause di incompatibilità indicate nel Titolo IV del testo unico, 2 Settembre 1919, n. 1495, e in nessuna delle cause di indegnità sancite al Titolo V.

(Vedansi le spiegazioni e i precedenti parlamentari su questi titoli nel Volume C. MONTALCINI e A. ALBERTI: *Legge elettorale politica*. Commento teorico pratico. — Bologna, Zanichelli, 1919).

Come possono essere le liste.

Gli elettori che presentano alla Prefettura una lista di candidati possono farla o *bloccata*, ossia comprendere in essa un numero di candidati eguale al numero dei seggi assegnati al collegio elettorale, oppure *comprendervi un numero di candidati inferiore a tale numero di seggi che può essere anche di un solo candidato* (art. 72).

Lista bloccata.

Nel primo caso, cioè in quello della lista *bloccata*, i presentatori devono considerare che gli elettori non avranno se non il diritto di segnare il numero di preferenze corrispondente alla circoscrizione, cioè *una* nei collegi a *cinque* deputati, *due* in quelli da *sei a dieci*, *tre* in quelli da *undici a quindici*, *quattro* in quelli oltre i *quindici*.

E quindi non avranno quel modo di influire sulla precedenza dei candidati delle altre liste che, col mezzo dei voti aggiunti, gli elettori di una lista possono esercitare sulle altre liste.

Ma, viceversa, hanno il vantaggio che gli elettori che votano per la lista bloccata non possono contribuire ad aumentare in alcuna guisa la cifra elettorale di lista delle altre liste.

Lista incompleta.

Nella seconda ipotesi, cioè in quella della lista incompleta, gli elettori avranno la facoltà o di aggiungere, nei collegi fino a cinque seggi, un nome scelto nelle altre liste, nei collegi da sei a dieci due nomi, nei collegi da undici a quindici tre nomi e quattro negli altri scelti comunque, anche in parecchie delle altre liste, purchè non vengano mai a superare il numero dei seggi

assegnati al collegio. Oppure di dare la preferenza a un numero di candidati, i quali possono essere soltanto quelli della propria lista, corrispondente alle stesse proporzioni suindicate.

In nessun caso può essere consentito di esercitare insieme preferenze e aggiunte, a pena di nullità della scheda.

Quindi le liste incomplete consentono maggiore libertà all'elettore, il quale votando per una lista può anche concorrere ad aumentare la cifra elettorale di lista di altre liste e, nello stesso tempo, ad accrescere la probabilità di successo, sui loro compagni di lista, di candidati di altre liste.

Ma viceversa la lista incompleta, nella quale siano state fatte aggiunte, portando un contributo alla cifra elettorale di altre liste, diminuisce le proprie probabilità di vittoria.

Certificati elettorali.

Gli elettori ricevono al loro domicilio, prima del giovedì precedente la elezione, il loro certificato elettorale in cui sarà indicata la sezione nella quale sono iscritti. Qualora non lo abbiano ricevuto entro il detto termine, possono fino a tutta la domenica della elezione, ritirarlo dall'Ufficio comunale, presentandosi personalmente e contro annotazione in apposito registro. Inoltre, se abbiano perduto o distrutto o reso inservibile il certificato ricevuto, possono, nel sabato e nella domenica della elezione, ritirarne dall'Ufficio comunale un duplicato in carta verde, contro annotazione in altro apposito registro (art. 39).

Sezione in cui si vota.

Gli elettori votano nella sezione nella quale sono iscritti, e troveranno nel certificato elettorale le indi-

cazioni della sezione cui appartengono e del luogo dove è collocata (art. 43).

Fanno eccezione alla norma precedente gli scrutatori, i rappresentanti di lista, nonchè, quando siano elettori nel Collegio, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Sindaco e i consiglieri comunali, che coprono una carica in un ufficio elettorale. Essi votano nella sezione nella quale esercitano il loro ufficio (art. 60).

Inoltre, coloro, i quali siano ammessi al voto con la presentazione di una sentenza di Corte d'appello, votano tutti in una sezione prestabilita del capoluogo, di cui hanno notizia dal manifesto con il quale si porta a conoscenza del pubblico la convocazione del Collegio.

Eventuale nomina a scrutatore.

Gli elettori presenti nella sala di votazione alle ore sette della domenica, che sappiano leggere e scrivere e non siano designati rappresentanti di lista, possono essere chiamati a coprire l'ufficio di scrutatore (art. 61).

Ingresso nella sala elettorale.

Gli elettori, nella sala della sezione, quando non votano, devono rimanere nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso (art. 62).

Gli elettori non possono entrare nella sala elettorale se non presentando ogni volta il certificato di iscrizione, fatta eccezione per coloro, i quali, per la procedura giudiziaria iniziata o per la cessazione della causa di sospensione, possono votare nella sezione senza aver ricevuto il certificato elettorale (art. 63).

Gli elettori non possono entrare armati nella sala elettorale (art. 64).

Ammissione al voto.

Oltre agli elettori iscritti nella lista sezionale e ai membri dell'ufficio, ai termini dell'articolo 60, possono votare coloro che dimostrino di essere iscritti nelle liste dell'anno precedente (ma non di anni anteriori al precedente) e di esserne stati cancellati, nonchè coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde delle Commissioni provinciale e comunale, purchè tutti presentino attestazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Hanno inoltre il diritto di votare coloro, i quali provino essere cessata la causa della sospensione, perchè erano sott'ufficiali o soldati nell'Esercito o nella Marina o appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato. (*Vedi a proposito di questa sospensione la recente proposta fatta alla Camera dall'onor. Micheli*).

La prova del riacquistato diritto elettorale è data, per i militari, con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale, e, per gli appartenenti ad altri corpi organizzati, con la presentazione dell'atto di licenziamento, che deve essere di data anteriore di tre mesi al decreto di convocazione del collegio, o con la presentazione del decreto di promozione a grado corrispondente ad ufficiale (art. 64).

Allontanamento degli elettori dalla sala.

Gli elettori, i quali abbiano votato, possono essere esclusi dalla sala, quando vi sia giustificato timore che turbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali, e non possono esservi riammessi, se non dopo la chiusura della votazione (art. 65).

Indugio artificioso nella cabina.

Gli elettori che artificiosamente si trattengono nella cabina di votazione, a scopo di impedire il regolare e sollecito funzionamento della votazione e, invitati dal Presidente a restituire sollecitamente la busta, non vi obbediscano, possono essere allontanati dalle cabine, e non essere ammessi a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli altri elettori presenti.

Questa prescrizione deve esser osservata anche più rigorosamente per le disposizioni della nuova legge, che rende più verosimile una permanenza maggiore dell'elettore nella cabina, ma che il Presidente vigilerà non superi il limite necessario per scrivere sulla scheda al massimo, secondo i casi ed i collegi, quattro cognomi.

Nella sala elettorale gli elettori non possono occuparsi se non delle operazioni tecniche relative alla votazione, alle osservazioni e alle proteste che alle operazioni stesse si riferiscono (art. 66).

Appello e identificazione degli elettori.

Ogni elettore durante l'appello non può votare se non quando è chiamato il suo nome.

Tutti gli elettori chiamati hanno, senza eccezione, diritto di votare, non avendo il seggio alcuna facoltà di entrare nel merito della iscrizione.

Terminato l'appello, il quale deve comunque cessare alle ore 11, gli elettori votano di mano in mano che si presentano.

Di ogni elettore, che si presenta, l'ufficio deve accertare la identità personale. Uno dei membri dell'ufficio, il quale conosca personalmente l'elettore che si presenta, ne attesta la identità, apponendo la propria firma a fianco del nome dell'elettore nella apposita colonna della lista.

Quando l'elettore non è conosciuto da nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti di lista, egli può far riconoscere la propria identità, con l'attestazione, fatta mediante la firma, di altro elettore del Collegio che sia noto all'ufficio. Un elettore può attestare l'identità di più elettori, purchè sempre apponga la propria firma nella lista.

L'elettore, il quale non possa o non voglia valersi di questi mezzi di riconoscimento, deve essere ammesso a votare, quando presenti un libretto o una tessera di riconoscimento a lui intestato e munito della propria fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione governativa. In tale caso, nella colonna sopra indicata che serve per l'identificazione, accanto al nome dell'elettore saranno segnati il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

La lettera o il libretto possono essere, oltre quella speciale per le elezioni, la tessera postale, i libretti ferroviari degli impiegati, ecc. (art. 68).

Tessera elettorale.

Per farsi riconoscere dall'ufficio elettorale, l'elettore può procurarsi presso il Pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione cui appartiene, una speciale tessera, la quale può essere rilasciata in qualunque tempo, meno che nei giorni dal venerdì precedente l'elezione al lunedì successivo.

Per ottenere tale tessera l'elettore deve farne domanda in carta libera al Pretore e allegarvi due copie della propria fotografia e un certificato, attestante della iscrizione nella sezione elettorale, rilasciatogli, in carta libera, dal Sindaco del Comune, e deve pagare centesimi dieci.

La domanda per la tessera può esser fatta anche in forma verbale.

Quando un elettore venga cancellato dalla lista elettorale, deve restituire la tessera al Pretore, il quale l'annulla (art. 69).

Votazione.

L'elettore riceve dal Presidente la busta di votazione, e ha facoltà di accertarsi che il numero, segnato sull'appendice della busta stessa, sia eguale a quello che lo scrutatore appone accanto al suo nome nella lista.

L'elettore deve tener presente che il seggio distribuisce solo le buste, ma non le schede; e che quindi egli, o deve portare la scheda di fuori, o deve accettare quelle che i rappresentanti delle liste gli consegnino al momento in cui si presenta al tavolo del seggio. Egli può anche, quando non si sia valso di uno di questi mezzi, prendere una di quelle schede, che eventualmente siano rimaste sul tavolo della cabina destinata alla espressione del voto, senza però che egli possa fare assegnamento sicuro di trovarvela.

Ricevuta la busta, l'elettore si reca in una delle cabine destinate alla espressione del voto. Le cabine son due per dar modo a due elettori di votare contemporaneamente, rendendo così più breve il tempo occorrente per la votazione.

L'elettore introduce nella busta una scheda non ripiegata di carta consistente bianca, della dimensione di centimetri dodici di larghezza per centimetri dodici di altezza, uguale alla scheda tipo presentata dal delegato della rispettiva lista. Essa presenterà stampato sopra ambedue le facce, con inchiostro nero, un cerchio di centimetri sei di diametro diviso in due segmenti: nel più alto deve essere stampato, sempre sulle due facce, con inchiostro nero, soltanto il contrassegno anche figurato e nessun

altro segno può essere aggiunto. La legge non dice che il cerchio debba essere tracciato in inchiostro nero, ma siccome volle questa condizione per tutta la restante parte della scheda, non può ammettersi abbia permesso il facile segno di riconoscimento, che deriverebbe dai diversi colori con cui esso fosse segnato. La legge dichiara invece espressamente che il contrassegno sia stampato con uniforme carattere tipografico di uso comune; frase inutile, rimasta da precedente formula, mentre il contrassegno, specialmente se figurato, non può, in via ordinaria, essere fatto in carattere tipografico, ma con altri più acconci mezzi di riproduzione.

Infine è da rilevarsi che, per espressa deliberazione della Camera, il contrassegno non può essere colorato. Si evitò di aggiungere al contrassegno nella scheda anche la lettera d'ordine attribuita dalla Prefettura a ciascuna lista, affinchè sia possibile preparare le schede prima del tempo in cui si vota, mentre la lettera d'ordine della Prefettura non può essere conosciuta se non venti giorni prima dell'elezione.

Voti aggiunti e voti di preferenza.

Nell'altro segmento, che sarà diviso dal primo con una sbarra trasversale, l'elettore troverà un numero di linee orizzontali corrispondente al numero dei nomi ch'esso può preferire o aggiungere, a seconda della circoscrizione del proprio collegio. Se i deputati da eleggersi sono 5, egli può esercitare preferenza per un nome o, nel caso di lista incompleta — nella quale cioè il numero dei candidati sia inferiore al numero dei deputati da eleggersi nel collegio — aggiungere un nome; se da sei a dieci, due nomi; se da undici a quindici, tre nomi; e quattro nomi per i collegi più vasti.

Se la lista che l'elettore sceglie porta tanti nomi di candidati quanti sono i deputati da eleggersi, egli può soltanto esprimere la propria preferenza per uno, due, tre o quattro dei candidati della stessa lista, scrivendo con inchiostro nero sulle due facce del segmento inferiore, nelle linee tracciate, i cognomi, ed in caso di omonimia anche i nomi dei candidati da lui preferiti, appartenenti, come dicemmo, alla lista stessa.

Se invece la lista che egli sceglie è incompleta, egli può decidersi per una delle seguenti due ipotesi: o può ancora indicare la preferenza per il numero dei candidati consentito in relazione alla circoscrizione del proprio collegio, scrivendone, come sopra, i cognomi e in caso di omonimia anche i nomi: oppure può aggiungere tanti nomi, appartenenti a liste diverse da quella per cui egli vota, quanti sono consentiti in relazione alla circoscrizione. Ma, mentre egli ha facoltà di scegliere questi nomi da qualsiasi delle liste avversarie, ed anche da varie di esse, deve aver cura che il numero degli aggiunti non ecceda il numero dei deputati da eleggersi. Per esempio, se 20 sono i nomi dei deputati da eleggere e la sua lista porta 17 nomi, l'elettore non può aggiungere quattro nomi, come è consentito quale misura massima agli elettori dei collegi a 20 deputati, ma soltanto tre, quanti mancano alla sua lista di 17 per raggiungere il numero di 20. Inoltre i tre nomi aggiunti egli può sceglierli tutti e tre da una seconda lista, oppure due da una seconda ed uno da una terza, o tutti e tre da tre liste diverse.

All'elettore è reso facile questo computo, poichè egli non deve mai superare il numero delle linee tracciate appositamente nella scheda.

Una speciale avvertenza non deve dimenticare, ed è che egli non ha mai facoltà di usare per qualcuno il

diritto di preferenza e per altri quello di aggiunta. Se si è deciso ad aggiungere alla propria lista i nomi mancanti scegliendoli da altre liste, non può esprimere preferenza per nessuno dei candidati della propria lista, e viceversa se vuol manifestare preferenza per qualche candidato della sua lista, non può, se anche la lista è incompleta, aggiungere alcun nome preso da altra lista.

La ragione della legge, quanto alle preferenze ed alle aggiunte, fu così definita dal deputato Peano nella seduta del 7 agosto:

« Se si lasciasse solamente la facoltà all'avversario di aggiungere dei voti, seguirebbe che la scelta sarebbe data all'avversario; invece il voto di preferenza agisce e funziona come un correttivo, una compensazione per quelli della propria lista. Quelli che hanno l'interesse di far trionfare gli uomini migliori, daranno il loro voto di preferenza a questi, e così gli uomini migliori avranno due coefficienti per risultare; i voti che loro vengono da di fuori e quelli che vengono dai propri elettori ».

In modo particolare deve ricordarsi che, data la grande quantità di schede che gli verranno offerte, l'elettore, accertandosi specialmente che il contrassegno corrisponda a quello della lista da lui preferita, non deve mettere nella busta nessuna scheda che porti nomi stampati, nè dattilografati (*Vedi Istruzioni del ministero per l'esecuzione del Titolo III della legge elettorale settembre 1919*), poichè tanto i voti di preferenza quanto quelli aggiunti devono essere scritti a mano con inchiostro nero. Ed egli può ciò fare, sia portandosi da casa la scheda già preparata, e mettendola nella busta ufficiale nella cabina; sia scrivendo nella cabina sulla scheda i nomi di preferenza o di aggiunta che egli scelga; sia, quando egli non sia certo di saper dare questo

voto, introducendo nella busta la scheda di lista pura e semplice, senza indicare voti di preferenza o aggiunti.

Badi l'elettore a scrivere le preferenze o le aggiunte *su ambedue le facce della scheda*.

Una cosa è bene che l'elettore ricordi. La scheda è essenzialmente costituita dal contrassegno, che indica il complesso dei candidati che sono compresi in quella lista; ma nella scheda non figurano in nessun modo i cognomi dei candidati stessi, i quali restano indicati soltanto nel manifesto elettorale. Quindi l'elettore non ha alcun modo di cancellare dalla lista prescelta il nome di qualche candidato, per cui non abbia simpatia. Il metodo stabilito dalla legge tende alla affermazione di partito, e quindi non dà modo all'elettore di fare affermazioni personali, se non sotto la forma della preferenza di candidati della propria lista o della aggiunta di candidati tratti dalle altre liste.

Ma se da un lato l'elettore non ha modo di cancellare nessun cognome dalla lista scelta, deve astenersi rigorosamente, quando abbia scritto il cognome o i cognomi da lui preferiti o aggiunti, da qualsiasi pentimento; perchè qualsiasi cancellatura di questi produrrebbe l'assoluta nullità della scheda.

Anche in questa parte del segmento della scheda oltre le preferenze o le aggiunte nessun altro segno può essere aggiunto.

Chiusura della busta.

Introdotta la scheda nella busta, l'elettore chiude quest'ultima, come farebbe per una lettera ordinaria, e la consegna al Presidente. Con ciò egli ha completamente finito quanto da lui si richiede. Le altre operazioni spettano tutte al Presidente o all'ufficio (art. 71).

Elettori fisicamente impediti.

L'elettore, il quale sia fisicamente impedito, ha diritto di farsi assistere nella votazione. Se il suo impedimento non è evidente, dovrà presentare all'ufficio un certificato medico in carta semplice legalizzato dal Sindaco, che attesti della sua infermità (art. 73).

Buste deteriorate.

Se accada che un elettore riscontri che la busta consegnatagli dal Presidente è deteriorata, cioè manca del bollo della sezione o della firma di uno degli scrutatori o dell'appendice o del numero che su questa deve essere apposto, o, in qualsiasi modo, non è adoperabile, anche perchè non si può chiudere o perchè è in parte strappata, ha diritto di chiederne al Presidente una seconda, restituendo la prima.

Se l'appendice è staccata dalla busta per colpa dell'elettore, egli non ha il diritto di richiedere una seconda busta, a termine del penultimo comma dell'art. 71, per cui l'elettore, che abbia presentata una busta staccata dall'appendice, non può più votare (art. 74).

Votazione dopo l'appello.

Gli elettori possono votare secondo l'ordine dell'appello che non può proseguire oltre le ore undici. Dopo di esso, votano indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. Essi hanno tempo di votare fino alle ore diciassette; possono tuttavia votare anche dopo quest'ora, se la votazione non sia mai stata interrotta, ma non mai oltre le ore ventidue (art. 75).

Chiusura della votazione.

Quando il Presidente dichiara chiusa la votazione, tutti gli elettori devono uscire dal compartimento riser-

vato all'ufficio, nel quale possono restare soltanto i componenti dell'ufficio e i rappresentanti delle liste.

Gli elettori possono, durante tutte le operazioni elettorali e principalmente durante lo scrutinio, presentare reclami o proteste o farli notificare per mezzo di uscire all'ufficio elettorale.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, le operazioni determinate dalla legge siano state interrotte o non siano state compiute entro le ore ventiquattro della domenica o del lunedì, ciascun elettore presente avrà il diritto di apporre il proprio sigillo sulle urne o sui pieghi contenenti le buste e le carte delle elezioni, le quali saranno immediatamente portate al Cancelliere del Tribunale. (art. 78, 79).

Verbali della sezione e copia della lista.

Per venti giorni, ossia il termine in cui si possono presentare alla Camera proteste elettorali, gli elettori del Collegio hanno diritto di prendere conoscenza dei verbali dell'ufficio delle sezioni, depositati, entro il martedì susseguente all'elezione, nella Segreteria del Comune; e così pure della copia della lista di identificazione, che entro il termine di tre giorni, deve essere trasmessa dal Cancelliere della Pretura al Sindaco del Comune. (art. 82)

Ingresso all'Ufficio centrale.

Ogni elettore del collegio, presentando il certificato elettorale, ha diritto di entrare nella sala del Tribunale, dove è adunato l'ufficio centrale del Collegio, e di assistere alle operazioni. Non può però entrarvi armato (art. 84).

Proteste.

Quando un elettore vuol reclamare contro una elezione posteriormente alla proclamazione, può spedire o presen-

tare protesta alla Segreteria della Camera dei Deputati, la quale ne rilascia ricevuta, respingendo i reclami a chi li presenta o li trasmette, quando non siano pervenuti entro la mezzanotte del ventesimo giorno da quello della proclamazione dell'eletto fatta dall'ufficio centrale.

Le proteste devono essere firmate da elettori del Collegio, cui si riferiscono; la qualità di essi è provata mediante la presentazione del certificato elettorale o mediante l'autenticazione del Sindaco del Comune, dove i firmatari hanno domicilio, o del Comune dove avvenne l'elezione.

Le proteste possono anche essere firmate da uno dei candidati che ottenne voti nel Collegio, e la sua firma dovrà essere legalizzata dal Sindaco. (art. 88).

Azione penale.

Per i reati elettorali qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile. (art. 120).

2. Prefetto.

Manifesto di convocazione.

Il Prefetto deve vigilare che i Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia abbiano preparato e trasmesso ai Sindaci di tutti i Comuni del Collegio stesso il manifesto di convocazione degli elettori (art. 55).

Certificati elettorali.

Se, entro il termine di dieci giorni dal decreto di convocazione del Collegio, il Sindaco non provveda alla compilazione dei certificati elettorali, come se non provveda nei giorni immediatamente successivi per il recapito di essi, il Prefetto ha autorità di delegare un

Commissario da sostituirsi al Sindaco in questa operazione.

Per questo il Prefetto, entro i dieci giorni, deve accertarsi che il compito, affidato al Sindaco dall'articolo 39, sia stato esattamente eseguito (art. 21).

Liste dei candidati.

Non più tardi delle ore 16 del ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, il Prefetto della provincia, dove ha sede il capoluogo del Collegio, riceve le liste dei candidati, che devono essere presentate da almeno 300, e non più di 500 elettori. Le liste devono essere accompagnate dagli atti di accettazione di ciascun candidato firmati, e la firma deve essere autenticata dal Sindaco del Comune capoluogo del Collegio, o da un notaio; e dalle dichiarazioni sottoscritte, anche in atti separati, da almeno 300 e non più di 500 elettori che presentano la lista. Tali dichiarazioni devono essere corredate dei certificati anche collettivi dei sindaci dei singoli Comuni, cui appartengono i sottoscrittori, che attestino della loro iscrizione nella lista politica del collegio.

Per gli analfabeti che vogliono essere tra i presentatori della lista, in luogo della firma, sarà allegata, come atto separato, una dichiarazione fatta innanzi a un Segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco, o a notaio, in presenza di due testimoni, che accerti l'identità dell'analfabeta e il suo proposito di partecipare alla presentazione della lista.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati che non può superare quello dei deputati da eleggere nel Collegio, e deve indicare il cognome, il nome, la paternità e il luogo di nascita di ciascuno dei candidati. Insieme colla lista deve essere presen-

tato il modello di contrassegno stampato, anche figurato, con cui i presentatori intendono che gli elettori esprimano il loro voto per la lista.

Inoltre deve essere allegata agli atti di presentazione della lista la indicazione di un delegato effettivo e di uno supplente, autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso gli uffici delle sezioni e presso l'ufficio centrale. Dei nomi dei delegati il Prefetto curerà sia subito data notizia a tutte le segreterie dei Comuni del Collegio e alla Cancelleria del Tribunale dove ha sede l'ufficio centrale.

Il Prefetto, o il funzionario delegato, è tenuto a rilasciare immediatamente ricevuta della lista dei candidati e degli atti relativi. Provvederà inoltre ad attribuire, secondo il rigoroso ordine di presentazione delle liste, a ciascuna di queste una lettera d'ordine, di cui farà cenno nella ricevuta. Quindi, alla lista prima presentata darà la lettera *A*, alla seconda la lettera *B*, alla terza la *C*, e così di seguito.

Il Prefetto dovrà dare immediata comunicazione delle liste e dei documenti allegati alla Commissione elettorale provinciale (art. 53).

Se giunga notizia al Prefetto che un Sindaco non rilasci in tempo utile i certificati di iscrizione nelle liste elettorali agli elettori che intendono presentare una lista di candidati, egli provvederà a mandare un commissario prefettizio.

Manifesto elettorale.

Il Prefetto del capoluogo del Collegio, dietro l'invito fattogli dalla Commissione provinciale, provvederà alla stampa immediata delle liste presentate coi relativi contrassegni di lista in un unico manifesto, il quale, per agevolare la comprensione degli elettori, dovrà essere stampato chiaramente a caratteri grandi; e al-

L'invio di esso in più copie a tutti i Sindaci dei Comuni del Collegio (art. 55).

Locali delle sezioni.

In caso di urgenza, il Prefetto può, per sopravvenute gravi ragioni, se non vi abbiano provveduto le Commissioni comunali e provinciali, sostituire i locali dove hanno sede le sezioni, purchè ne dia avviso al Sindaco in tempo perchè questi lo comunichi al pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione (art. 43).

Oggetti per la votazione.

Il Prefetto riceve dai membri della Commissione elettorale comunale le denunce circa lo stato dei bolli, delle urne, dei tavoli, occorrenti alla votazione, e provvede delegando un commissario a curare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge (art. 47).

Pacchi delle buste.

Il Prefetto deve curare che, entro la mattina del sabato vigilia delle elezioni, siano trasmessi alla Commissione elettorale comunale i pacchi delle buste ricevuti dal Ministero dell'Interno, sigillati con apposito timbro, che la Commissione elettorale comunale deve, nelle ore pomeridiane del giorno stesso, consegnare ai Presidenti degli uffici. Il Prefetto deve anche vigilare che sull'involucro esterno vi sia indicato il numero delle buste contenute, e che queste, possibilmente divise per centinaia, siano in numero notevolmente superiore a quello degli elettori iscritti nelle sezioni (art. 55).

Il Prefetto trasmette ai Comuni, per la consegna ai Presidenti delle rispettive sezioni, gli stampati occor-

renti per redigere i verbali di votazione in numero sufficiente non solo per la votazione, ma anche per supplire ad ogni eventualità di errori.

3. Commissione elettorale comunale.

Composizione.

La Commissione elettorale comunale è composta del Sindaco, che ne è il Presidente, e di quattro commissari effettivi e quattro supplenti nei Comuni che hanno fino a 30.000 abitanti, e di sei effettivi e quattro supplenti negli altri, ed è eletta dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno. In caso di assenza del Sindaco lo sostituisce nella Presidenza l'assessore delegato o l'assessore anziano o il consigliere anziano, o, in caso di scioglimento del Consiglio comunale, il Commissario regio.

I supplenti prendono parte ai lavori della Commissione solo quando mancano gli effettivi, e li sostituiscono in ordine del risultato numerico della votazione con cui furono eletti. La retta interpretazione della legge è quella per la quale si sostituisce al membro effettivo che venga a mancare quel supplente che, appearing emanazione dello stesso gruppo consigliere, abbia avuto, nell'ordine della votazione, la stessa classificazione dell'effettivo. (art. 13).

La Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio riceve dalla Commissione provinciale le liste sezionali autenticate, sulle quali fa preparare le copie richieste per la votazione. (Art. 44).

Variatione dei locali delle sezioni.

La Commissione elettorale comunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, quando crede necessario, per sopravvenute gravi circostanze, di variare i locali di sede delle sezioni elettorali, ne fa proposta alla Commissione provinciale, tenendo conto che il nuovo locale deve essere tale, che nello stesso fabbricato non si possono riunire più di quattro sezioni, che l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni, e che non più di due sezioni possono avere accesso dalla medesima strada. Ma il locale in cui devono adunarsi gli elettori non è necessariamente incluso nel perimetro della sezione (art. 43).

Sala elettorale.

La Commissione elettorale comunale deve aver cura che, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, le sale delle sezioni siano tutte preparate in modo che ciascuna sia divisa in due compartimenti da un tramezzo alto metri 1,20, così solido da non essere facilmente abbattuto dagli elettori che vi si appoggino o che si affollino verso il passaggio di ingresso e di uscita, che è costituito nel centro del tramezzo.

Dei due compartimenti, l'uno, quello verso la porta d'ingresso, è destinato agli elettori; l'altro è destinato all'ufficio elettorale. Nel secondo compartimento sono posti il tavolo dell'ufficio e i tavoli destinati all'espressione del voto.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello indicato dalla legge. La forma prescelta, a ferro di cavallo, ha lo scopo di occupare il minore spazio possibile, e allo stesso tempo permettere l'assistenza

del maggior numero di persone. Il tavolo, che deve essere sempre privo di cassetti, potrà essere in un sol pezzo, oppure anche in tre pezzi da utilizzarsi per gli usi comuni e da riunirsi tra loro in occasione delle elezioni. Il tavolo centrale sarà rettangolare e i due laterali semicurvi.

I tavoli destinati all'espressione del voto devono essere muniti di conveniente riparo, che assicuri la segretezza del voto. Possono essere collocati, sia dietro al tavolo dell'ufficio che anteriormente, secondo l'opportunità della sala; ma devono essere appoggiati a pareti opposte della sala e situati a distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, tale da impedire che il voto sia reso palese, tanto ai membri del seggio, quanto agli elettori che sono nell'altro compartimento, coi quali deve essere evitata assolutamente qualsiasi comunicazione. L'elettore, che esprime il voto, quando è seduto, deve volgere le spalle alla parete. Gli altri tre lati del tavolo devono essere muniti di un riparo di legno, che assicuri la segretezza del voto, in guisa da costituire una specie di cabina, la quale, per l'altezza delle pareti, dia sicurezza che l'elettore è assolutamente isolato (art. 62).

Strumenti tecnici per la votazione.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione, la Commissione elettorale comunale verifica che la cassetta contenente il timbro e i relativi accessori, le urne e i tavoli occorrenti per le votazioni nelle varie sezioni siano stati debitamente conservati dall'ufficio comunale, e siano in buono stato per funzionare regolarmente. Ove sia constatata la mancanza o la imperfezione di tutti o di parte di essi, la Commissione invita il Sindaco a provvedere. Ove questi

non provveda in tempo o non adeguatamente, la Commissione stessa o anche uno solo dei suoi membri può ricorrere al Prefetto, perchè deleghi un Commissario a curare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge. Ogni mezzo, per rimediare a inconvenienti che siano constatati, può essere adoperato utilmente e competentemente da qualsiasi dei membri della Commissione come dal Prefetto o da altra Autorità delegata. Ma deve evitarsi che la confusione dei provvedimenti e le questioni di competenza, riducendo la riparabilità nelle mani di quelle stesse persone che, non essendo designate a questo scopo, possono eventualmente avere l'artificioso interesse di perturbare l'andamento dell'elezione, vengano a costituire piuttosto un ostacolo che un rimedio.

Ad ogni modo la persona, la quale assume la responsabilità del ricevimento di questi strumenti, che devono essere adatti allo scopo, è il Presidente dell'ufficio.

Di questo accertamento deve essere redatto processo verbale in doppio esemplare, uno dei quali deve essere rimesso al Sindaco per la eventuale somministrazione degli oggetti mancanti, o riparazione, o sostituzione, secondo i casi, degli oggetti che non si trovino in buono stato, l'altro al Prefetto, perchè, da parte sua, prenda ogni cura affinchè gli oggetti che non siano in buono stato, siano sostituiti o riparati, e quelli mancanti, somministrati, o direttamente se trattasi di bolli, di urne e loro accessori, o per mezzo del Municipio se si tratta dei tavoli per l'ufficio elettorale e per l'espressione del voto (art. 47).

Nomina degli scrutatori.

La Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori, in numero di quattro per ciascuna sezione. Per questo la Commissione elettorale

comunale si aggrega i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, i quali non debbono far parte della Giunta comunale, nè della Commissione stessa. Il maggiore ed il minor numero dei voti va calcolato sul solo raffronto del numero dei voti ottenuti dai consiglieri in carica, in qualunque momento la loro elezione sia avvenuta tanto in elezioni generali, che nelle suppletive.

Se il Consiglio Comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri, dei quali due eletti col maggior numero di voti e due col minor numero, purchè non facciano parte della Commissione elettorale comunale.

Per la nomina degli scrutatori, la Commissione, così completata, terrà una pubblica adunanza in un giorno da essa prescelto tra la domenica e il mercoledì inclusi, che precedono immediatamente l'elezione: l'adunanza sarà preannunziata con manifesto affisso due giorni prima nell'albo pretorio del Comune.

Il *quorum* per la validità dell'adunanza deve essere di almeno sei presenti nei comuni che hanno da 15 a 30 consiglieri comunali, tre dei quali devono essere componenti aggiunti; e di 8 negli altri tre dei quali componenti aggiunti.

Verificandosi il caso che non siasi riuscito a fare la nomina, la Commissione può riunirsi in seconda convocazione, e, ad evitare che, per la brevità del tempo, non si esaurisca nel termine prescritto la nomina degli scrutatori, deve stabilirsi nell'avviso anche di prima convocazione e nel manifesto da affiggersi all'albo pretorio che, in caso che la prima adunanza sia andata deserta, la Commissione si riunirà in seconda convocazione nel giorno successivo ed eventualmente nei giorni susseguenti fino all'espletamento delle nomine.

Qualora però la seconda convocazione si renda ne-

cessaria, il Presidente della Commissione rinnova l'avviso ai soli Commissari non intervenuti alla prima, e così di seguito nel caso che la Commissione debba riunirsi anche in giorni successivi.

Tali operazioni non possono essere compiute dal solo Presidente.

La nomina degli scrutatori deve cadere tra gli elettori iscritti nella lista elettorale politica del Comune, che siano compresi nell'elenco dei giurati o che possiedano uno dei titoli accademici o delle benemerenze indicate dall'art. 13 del testo unico.

Per procedere alla nomina, ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome; si proclamano eletti coloro, che hanno ottenuto un maggior numero di voti, restando, in caso di parità di voti, prescelto l'anziano di età (art. 49).

Consegna al Presidente degli oggetti per la votazione.

La Commissione elettorale comunale o il Segretario di essa o uno dei componenti di essa o uno speciale incaricato, nel pomeriggio del sabato, vigilia della elezione, deve provvedere alla consegna nella sala stessa dell'ufficio elettorale al Presidente di ciascun ufficio elettorale, dei seguenti oggetti:

1.° il bollo della sezione che deve essere munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9, per poter costituire il numero da imprimersi sopra ciascuna delle buste, di cui al successivo n. 4;

2.° le liste che servono per le operazioni della sezione, e cioè:

a) l'esemplare della lista degli elettori che la Commissione provinciale ha consegnato alla Commissione comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio; questa, di-

visa in tre colonne, a norma del secondo comma dell'art. 30, è quella su cui si conduce la votazione secondo il prescritto degli art. 68 e 71, ed è quella che deve essere, per la disposizione del n. 2 dell'art. 78, trasmessa al Pretore appena chiusa la votazione;

b) due copie di questa lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, la quale ha per questo scopo tutto il tempo, dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione al giorno precedente la elezione.

Però per maggior precauzione, secondo la circolare ministeriale 6 agosto 1913, è opportuno che i Comuni si forniscano anticipatamente di copia delle liste sezionali conservata dalle Commissioni provinciali. E per la circolare 29 agosto 1913, paragrafo 8, fu consentito, per facilitare la compilazione di queste copie, adottare per esse un modello più semplice di quello prescritto per la lista adoperata dalla Commissione provinciale.

Delle due copie per la votazione, una serve per essere affissa nella sala a disposizione degli elettori, i quali possono consultarla in qualunque momento durante il corso delle operazioni elettorali, l'altra serve per fare l'appello nominale degli elettori, di cui all'art. 68;

c) una copia dell'elenco di coloro che non possono esercitare il diritto elettorale, finchè si trovano sotto le armi, copia la quale deve essere autenticata, in ciascun foglio, da due membri della Commissione comunale, e va affissa nella sala della sezione elettorale;

3.º questo terzo numero comprende due elementi, e cioè:

a) l'estratto del verbale della seduta tenuta ai termini dell'art. 49 dalla Commissione elettorale comunale, con l'aggiunzione dei due consiglieri comunali eletti

col maggior numero e dei due eletti col minor numero di voti, per provvedere alla nomina degli scrutatori.

L'estratto si riferisce naturalmente alla nomina degli scrutatori della sezione.

b) le copie del manifesto elettorale contenente tutte le liste dei candidati coi relativi contrassegni, che devono essere state trasmesse dalla Prefettura del Capoluogo del Collegio al Sindaco (art. 55 n. 7).

4.º il pacco delle buste che il Ministero dell'Interno, per sua delegazione, la Prefettura, avrà in tempo utile trasmesso al Presidente della Commissione comunale, il quale pacco porterà sull'involucro esterno la indicazione del numero delle buste in esso contenute.

5.º due urne di vetro trasparente, rivestite esternamente da rete metallica di protezione, fornite ai Comuni dal Ministero dell'Interno verso rimborso del prezzo di costo.

Della consegna di tali oggetti sarà rilasciata ricevuta dal Presidente dell'ufficio.

Oltre a questi strumenti tecnici, dovranno essere consegnati al Presidente gli stampati in bianco, occorrenti per redigere i verbali di votazione, che sono preparati e trasmessi dal Ministero dell'Interno ai Prefetti e da questi distribuiti ai Comuni. Il numero di questi stampati, oltre che in doppio per ogni sezione, deve essere sufficiente anche per supplire ad ogni eventualità di errori.

E inoltre dovrà essergli consegnato, a norma del paragrafo primo della circolare del Ministero dell'Interno 29 agosto 1913, l'esemplare dell'avviso nel quale è indicata la sezione, dove devono votare gli elettori non iscritti, che ne abbiano diritto transitorio a norma dell'art. 64 (art. 45).

4. Commissione elettorale provinciale.

Variazioni nei locali delle sezioni.

La Commissione elettorale della provincia in cui ha sede il capoluogo del collegio è composta del Presidente del Tribunale, di un consigliere di Prefettura, e di tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra gli elettori della provincia dal Consiglio provinciale nella sua riunione ordinaria. Essa ove riceva, non più tardi di cinque giorni dopo la pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, eventuali proposte della Commissione elettorale comunale per variazioni dei locali delle sezioni per essere sopravvenute gravi circostanze, disposte le indagini necessarie, provvede in via di urgenza, in guisa che la sua decisione avvenga non più tardi del giovedì precedente l'elezione. Qualora approvi o modifichi la variazione, ne dà immediato avviso al Sindaco, affinché questi ne dia comunicazione al pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore anti-meridiane del sabato precedente l'elezione (art. 43).

Liste delle sezioni.

La Commissione, nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, trasmette alle Commissioni comunali rispettive un esemplare delle liste delle sezioni definitivamente rettificata e l'elenco speciale degli elettori sospesi dal voto nelle rispettive sezioni a norma dell'art. 3, perchè esse possano farne le copie richieste; ma avrà cura di tenerne una copia parimenti autenticata e vidimata, per valere per le eventuali successive votazioni che possono avvenire durante la legislatura (art. 42), e per introdurre in essa le ulteriori variazioni trimestrali (art. 45).

5. Commissione elettorale provinciale del capoluogo del collegio.

Verificazione delle liste dei candidati e pubblicazione del manifesto elettorale.

Avendo il Prefetto ricevuto le liste dei candidati, non più tardi delle ore 16 del ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, ed avendo egli adempiuto all'obbligo suo di trasmetterle subito alla Commissione elettorale provinciale del capoluogo del Collegio, questa, entro 10 giorni, cioè non più tardi di 10 giorni avanti l'elezione, procede alle operazioni prescritte dalla legge. A tal uopo è opportuno ricordare le seguenti raccomandazioni fatte dal Ministero dell'Interno con la circolare 16 agosto 1919:

« I signori presidenti delle commissioni provinciali dei capoluoghi di collegio comprenderanno certamente la necessità, che queste siano convocate senza attendere la decorrenza del termine stabilito per la presentazione delle liste (ore sedici del ventesimo giorno precedente la domenica delle elezioni), allo scopo di esaminare ciascuna di esse, appena presentata. Ciò è necessario, perchè il termine di giorni dieci, assegnato alle commissioni medesime e decorrente dalla scadenza del primo termine, è appena sufficiente alle operazioni che esse debbono compiere, specialmente se si considera che nel termine stesso deve altresì provvedersi, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa ed alla trasmissione a tutti i sindaci dei Comuni del collegio, del manifesto. Per agevolare il lavoro delle commissioni è pure opportuno che ogni lista, i documenti ed il contrassegno stampato, il quale può essere ricusato dalla commissione

quando sia identico o troppo facilmente confondibile con contrasségni di altre liste precedentemente presentate, siano presi in attento esame, appena presentati, dall'ufficio di segreteria della commissione per essere a questa sottoposti con tutti gli eventuali rilievi. Occorre altresì che la commissione elettorale provinciale del capoluogo del collegio comunichi subito alla prefettura, presso cui ha sede, ciascuna lista appena l'avrà esaminata (ed eventualmente rettificata) ed ammessa, e che la prefettura alla sua volta ne predisponga subito la composizione tipografica, affinchè, scaduto il termine per la presentazione delle liste e compiuto il lavoro di revisione di tutte le liste presentate, possa subito effettuarsi la stampa di esse in unico manifesto e la trasmissione di questo a tutti i sindaci dei Comuni del collegio. Sarà bene anzi che le prefetture dei presumibili capoluoghi di collegi prendano, sin da ora, a tal uopo opportuni accordi con le tipografie locali, od anche, ove occorra, di città vicine, che diano sicuro affidamento di pronta e regolare esecuzione del lavoro che verrà ad esse affidato, tenuto conto della necessità di riprodurre anche il contrassegno di ciascuna lista, il quale può essere FIGURATO, ma non COLORATO. Le operazioni spettanti alla commissione provinciale devono essere compiute nell'ordine nel quale sono enumerate ».

Operazioni relative alle liste dei candidati.

Le operazioni da compiersi dalla Commissione provinciale del Capoluogo del Collegio, sono sette, e cioè:

I. Verifica che le liste siano sottoscritte da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del Collegio, in atto collettivo o in atti separati, che le firme siano autenticate da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie o, se qualcuno

non sappia sottoscrivere, la sua dichiarazione sia redatta nella forma indicata dall'art. 11. È constatata se vi sono allegati i certificati elettorali, anche collettivi, che i Sindaci dei rispettivi Comuni devono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare. Nel caso in cui il prescritto numero delle sottoscrizioni valide non sia raggiunto, la Commissione elimina le liste non regolari; ed essendo specificamente indicato nella legge il metodo per tale verificaione, non può procedere per equipollenti, e quindi al controllo colla copia della lista permanente rettificata depositata presso gli archivi della Prefettura.

II. Toglie dalle liste i nomi dei candidati dei quali non siano allegati gli atti di accettazione.

III. Esamina i contrassegni presentati, e rifiuta quelli che fossero identici ad altri già prima presentati o che con questi troppo facilmente si confondessero, tenendo presente che il Presidente, nell'enunciare i contrassegni quando procede allo spoglio dei voti, deve avere sicurezza di distinguere con una sola semplice parola un contrassegno dall'altro.

IV. Cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista precedentemente presentata; in obbedienza alla prescrizione che impedisce ad un candidato di essere portato in più di una lista nello stesso collegio, e dichiara nulle le accettazioni posteriori a quella prima presentata in ordine di tempo.

V. Quando una lista presenti un numero di candidati superiore a quello dei deputati assegnati al collegio, li riduce al numero prescritto, cancellando i nomi che sono ultimi nella lista.

VI. Assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui si trovano iscritti: su questo numero si basa la decisione dell'ufficio centrale, che, a parità di cifre individuali, determina la

precedenza nella graduatoria secondo l'ordine d'iscrizione nella propria lista. I numeri devono essere progressivi in ciascuna lista, ma non continuativi di lista in lista: per ogni lista si deve cominciare la numerazione ordinativa dal n. 1.

VII. Infine fa stampare, per mezzo della Prefettura della provincia, in cui è la sede del capoluogo del Collegio, un manifesto che contiene insieme riunite tutte le liste accompagnate dal rispettivo contrassegno, in guisa che gli elettori, trovando riassunti tutti i candidati suddivisi per lista e colla indicazione del rispettivo contrassegno, imparino agevolmente a distinguere lista da lista nella scelta che son chiamati a fare. Questo manifesto va, a cura della Prefettura, trasmesso in varie copie ai Sindaci dei Comuni compresi nel Collegio, i quali devono farlo affiggere nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Le copie trasmesse ai Sindaci devono essere in numero sufficiente, perchè due di esse siano consegnate ai Presidenti di ciascuna sezione, per essere una affissa nella sala delle elezioni e l'altra restare a disposizione dell'ufficio per i necessari controlli (art. 55).

6. Sindaco del Comune.

Avviso della convocazione del Collegio.

Il Sindaco del Comune, appena ricevuto dal Sindaco del Capoluogo della Provincia, cui il Comune appartiene, la copia del manifesto di convocazione del Collegio, deve provvedere a farla affiggere all'albo del Comune e nei luoghi pubblici (art. 42).

Una recente circolare del Ministero dell'Interno confermava l'opportunità di pubblicare un secondo manifesto, e dava 4 seguenti istruzioni per esso:

« I Sindaci di tutti i Comuni del Collegio devono inoltre continuare a pubblicare, come si è sempre fatto, per opportuna consuetudine, se non per precetto di legge, alcuni giorni prima delle elezioni, un avviso per ricordare al pubblico il giorno della riunione, le sedi delle singole sezioni e alcune norme per la votazione, come ad es. quelle relative all'ammissione degli elettori nelle sale, alla loro identificazione, alle modalità di espressione del voto e a quanto altro può loro direttamente interessare.

È opportuno inserire nell'avviso anche la indicazione della sezione nella quale devono votare coloro che non sono iscritti nelle liste di sezione, nè nei fogli susseguenti, e che pure, a norma del comma 3° dell'art. 64, han diritto di votare, qualora si presentino muniti di una sentenza della Corte di Appello che li dichiari elettori del collegio, ovvero dimostrino di trovarsi nel caso prescritto nell'ultimo capoverso dell'art. 32, cioè dimostrino di essere stati iscritti nella lista dell'anno precedente e di aver depositato nella cancelleria della Corte d'Appello il ricorso contro la cancellazione dalla lista dell'anno in corso.

In quanto poi alla determinazione della sezione nella quale detti elettori devono votare, si avverte che nel caso in cui le sezioni elettorali siano, in un medesimo comune, più di una, tenuto conto della necessità di impedire che un elettore si presenti a votare in più di una sezione, di evitare il soverchio affollamento in una sezione, specialmente in quella che ha maggior numero di elettori, e di avere una regola semplice che eviti anche il disagio dell'elettore, è opportuno che detti elettori votino sempre nel capoluogo, e quando nel capoluogo vi sia più di una sezione, in quella che, al momento in cui le liste pervengono alla Commissione comunale da quella provinciale, presenti minor numero di elettori

inscritti, senza tener conto di quelli compresi nei fogli susseguenti. Se le sezioni del capoluogo abbiano tutte egual numero di elettori, calcolati come sopra, sarà scelta quella che porta il numero di ordine più elevato.

Certificati per i sottoscrittori delle liste.

Il Sindaco è chiamato a rilasciare certificati, anche collettivi, i quali attestino che coloro, che intendono sottoscrivere la presentazione di una lista, sono iscritti nella lista elettorale politica del Comune.

Tali certificati, che sono diversi da quelli per l'accesso alla sala delle elezioni (*Circolare del Ministero dell' Interno 16 agosto 1919*), devono essere rilasciati dai Sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Il Sindaco inadempiente è punito con multa di lire mille. Se abbia agito per negligenza, la pena è diminuita della metà (art. 53).

Manifesto elettorale.

Il Sindaco, quando riceve dal Prefetto del capoluogo del Collegio le copie del manifesto contenente le liste presentate ufficialmente coi relativi contrassegni, ne cura la immediata pubblicazione nell' albo pretorio e in altri luoghi pubblici. Deve inoltre provvedere a consegnare nelle ore pomeridiane del sabato, vigilia dell'elezione, due copie del manifesto stesso al Presidente di ciascun ufficio elettorale, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra essere affissa nella sala della votazione (art. 55).

Oggetti per la votazione.

Quando la Commissione elettorale, accertando entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione il buono stato degli strumenti tecnici della

votazione, verifichi la inesistenza o il cattivo funzionamento di alcuno di essi, il Sindaco è tenuto a provvedere alla sostituzione o riparazione degli oggetti mancanti o deteriorati (*Vedi alla Voce Commission elettorale comunale*) (art. 47).

Certificati elettorali e loro distribuzione.

Il Sindaco, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio, conquistato nel termine il *dies ad quem*, fa preparare i certificati elettorali di tutti gli elettori iscritti nelle liste del Comune. Sarà opportuno che tale preparazione, la quale richiede lungo lavoro e cure attente e precise, sia iniziata subito dopo la predetta pubblicazione. Il certificato deve essere redatto su apposito modello in carta bianca, e deve contenere l'indicazione del Collegio, della sezione alla quale l'elettore appartiene, del locale dove ha luogo la riunione, del giorno e ora della votazione.

Nei giorni immediatamente successivi il Sindaco cura di far consegnare al domicilio degli elettori i certificati. A tale scopo il Sindaco si varrà ordinariamente del messo comunale, ma sarà sua cura di vagliare il metodo migliore perchè la consegna avvenga senza inconvenienti.

Nella pratica, siccome i certificati saranno pronti gradualmente, sarà opportuno che, appena preparati i certificati, siano di mano in mano consegnati agli elettori.

Se l'elettore risieda nel Comune, la consegna del certificato viene fatta a lui stesso o a persona di sua famiglia o addetta al suo servizio e, se la persona che lo riceve non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo ne farà la dichiarazione.

La legge, la quale è necessariamente molto larga nell'indicare le persone a cui può essere fatta la con-

segna, non ripete più la disposizione dell'articolo 23 relativa alle notificazioni, per cui la ricevuta deve essere rilasciata su apposito registro. Lascia pertanto alla prudente organizzazione degli uffici comunali di scegliere, tra il registro e la ricevuta staccata, quel mezzo tecnico che renda più facile la ricerca della ricevuta per la verifica necessaria, quando l'elettore si presenti in persona all'ufficio municipale a ritirare il certificato. Se l'elettore risieda fuori del Comune, il certificato viene rimesso dall'ufficio municipale a quello del Comune di sua residenza, quando questo sia conosciuto.

Dal giovedì precedente l'elezione al giorno della elezione stessa compreso, gli elettori, tanto residenti nel Comune quanto quelli fuori del Comune, possono presentarsi personalmente all'ufficio municipale per ritirare il certificato elettorale che non abbiano ricevuto; e l'ufficio, constatato che non esista per essi nè la ricevuta nè la dichiarazione, lo rilascerà facendone annotazione in apposito registro. L'annotazione potrà essere utilmente sostituita dalla firma dell'elettore in apposito registro.

È da avvertire che l'ufficio non può rilasciare all'elettore, il quale si presenti personalmente, se non il certificato in carta bianca che non gli sia stato trasmesso o che sia ritornato all'ufficio per non essere stato consegnato; che, se il certificato sia comunque andato disperso, l'ufficio inviterà l'elettore a presentarsi il sabato o la domenica per ritirare il duplicato in carta verde, dovendo essere principio fisso di non compilare nè rilasciare mai due originali del certificato in carta bianca.

Coloro, i quali siano sospesi dal voto, possono ottenere il certificato dall'ufficio comunale dimostrando la cessazione della causa della sospensione, e così pure quelli, ai quali una sentenza di Corte d'Appello o un ricorso ai termini del quarto comma dell'art. 32 con-

senta il diritto elettorale, potranno ottenerlo documentando questa loro situazione di diritto.

La legge dichiara, tanto in questo comma quinto come nel sesto relativo al duplicato del certificato, che gli elettori devono ritirarli *personalmente*.

Duplicato del certificato elettorale.

Nel sabato precedente la elezione e nel giorno della elezione si verifica il terzo compito dell' autorità comunale e cioè la distribuzione del duplicato del certificato, quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile. Anche per questo la legge dispone le maggiori possibili preveggenze e cioè che il certificato sia stampato su carta verde, per distinguerlo, in modo visibile, dal certificato originale; che su di esso sia dichiarato che è il duplicato; che non sia consegnato se non personalmente; che se ne tenga annotazione in altro apposito registro, o vi si faccia apporre la firma. Quando si consegna il duplicato del certificato, l' ufficio deve provvedere, per quanto è possibile, alla restituzione di quello divenuto inservibile.

Per la distribuzione dei certificati elettorali e dei duplicati, il Sindaco deve curare che l' ufficio comunale rimanga aperto, senza alcuna distinzione tra giorni feriali e festivi, dal giovedì antecedente l' elezione fino a tutto il giorno stesso della elezione, almeno dalle ore 9 alle 17, adibendovi il numero di impiegati sufficienti per lo scopo (art. 39).

Variazione dei locali delle sezioni.

Quando riceve dalla Commissione elettorale provinciale comunicazione della deliberazione di variazione del locale della sezione, il Sindaco deve pubblicare un manifesto nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione, per portarla a conoscenza del pubblico (art. 43).

Notificazione agli scrutatori della loro nomina.

Il Sindaco, che è il Presidente della Commissione elettorale comunale, notifica agli scrutatori eletti, nel più breve termine, e non più tardi del venerdì che precede l'elezione, la loro designazione, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale (art. 49).

Certificati per le tessere elettorali.

Il Sindaco rilascia all'elettore, il quale voglia provvedersi dal Pretore della speciale tessera di riconoscimento elettorale, un certificato da cui risulti la iscrizione di lui nella lista della sezione a cui appartiene (art. 69).

Eventuale presidenza di uffici elettorali.

Il Sindaco può essere chiamato, in caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vicepresidente dell'ufficio, ad assumerne le funzioni. Se il Sindaco sia impedito, lo sostituiscono i consiglieri comunali per ordine di anzianità e, se il consiglio comunale sia sciolto, i cessati consiglieri (art. 50). Sarà opportuno che quando siano sedi di sezioni frazioni lontane dal capoluogo e nel sabato non vi siano presentati il Presidente e il Vicepresidente, il Sindaco provvederà che vi accedano subito due o più consiglieri per assumerne eventualmente le funzioni (art. 50).

Quando il Sindaco funge da Presidente o Vicepresidente dell'ufficio di sezione, se è elettore nel Collegio, dà il suo voto nella sezione in cui presta servizio (art. 60).

Il Sindaco deve liquidare le indennità spettanti al Presidente e al Vicepresidente degli uffici elettorali

secondo le norme indicate nel D. L. 14 settembre 1918 n. 1311 (art. 48). (V. *Presidente dell' Ufficio elettorale*).

Indennità ai componenti del seggio.

A ciascuno degli scrutatori, il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere una indennità giornaliera di lire cinque (art. 49)

Il Sindaco deve retribuire le persone designate come Segretari degli uffici di sezione elettorale secondo le norme di cui alla voce *Segretario dell' Ufficio elettorale* (art. 48).

Lista di identificazione.

Il Sindaco provvede a che rimanga depositata per 15 giorni nella segreteria del Comune a disposizione degli elettori del collegio la copia autenticata dal Cancelliere della Pretura della lista di identificazione di ciascuna sezione (art. 82).

Abbruciamento dei pieghi delle buste votate.

Il Sindaco del Comune capoluogo del mandamento designa due consiglieri i quali assistano il Pretore quando, nei venti giorni successivi alla comunicazione della pronunzia definitiva della Camera sull'elezione del Collegio, procede, in seduta pubblica, ad abbruciare i pieghi contenenti le buste elettorali (art. 89).

Incompatibilità.

In via transitoria, per le elezioni politiche della XXV Legislatura, il Sindaco che accetti la candidatura nel Collegio elettorale in cui esercita le funzioni, può essere eletto, purchè rinunzi e lasci l'ufficio almeno venticinque giorni prima di quello delle elezioni (art. 98 e 129).

7. Sindaco del Comune capoluogo di Provincia.

Manifesto elettorale.

Appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di convocazione dei Collegi elettorali, il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia, anche se il Collegio elettorale comprende più provincie, deve pubblicare uno speciale manifesto per darne notizia agli elettori. Egli ne fa stampare un numero sufficiente di copie da inviarsi ai Sindaci dei singoli Comuni appartenenti alla Provincia, i quali non hanno l'obbligo di far stampare per conto proprio il manifesto, ma di far affiggere quello loro mandato dal Sindaco del capoluogo.

Il manifesto dovrà contenere l'indicazione del giorno stabilito per la votazione e dei luoghi dove sono situate le rispettive sezioni, e l'ora di inizio delle operazioni elettorali.

8. Sindaco del capoluogo del Collegio.

Il Sindaco del capoluogo del Collegio è autorizzato ad autenticare le dichiarazioni con cui i delegati delle liste designano i rappresentanti delle liste nelle varie sezioni del Collegio e nell'ufficio centrale (art. 56).

Il Sindaco del capoluogo del Collegio, ricevuta comunicazione dal Presidente dell'ufficio centrale della proclamazione degli eletti, ne dà notizia al pubblico mediante apposito manifesto, che dovrà anche trasmettere ai Sindaci dei Comuni del Collegio (art. 86).

9. Segretario Comunale.

Segretario della Commissione elettorale comunale.

La Commissione elettorale comunale è assistita dal Segretario comunale e, in caso di assenza o di impedimento di lui, da un impiegato in pianta stabile munito della patente di segretario designato dal Sindaco (art. 23 Regolamento 12 febbraio 1911 n. 297) (art. 13).

Il Segretario non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione facendone risultare dal verbale, anche per evitare le responsabilità che a lui stesso sono specificamente comminate dall'art. 21 della legge elettorale politica.

Designazione dei rappresentanti.

Il Segretario Comunale riceve fino al mezzogiorno del sabato, vigilia dell'elezione, la designazione dei rappresentanti di lista, fatta dai delegati delle liste in carta libera e autenticata da notaio o dal Sindaco del capoluogo del Collegio, presso ciascun ufficio di sezione elettorale del Comune. Tale dichiarazione deve essere presentata personalmente o per mezzo di persona munita di mandato notarile. Le designazioni, quando siano presentate regolarmente, non possono essere rifiutate. Di tali designazioni il Segretario è tenuto a rilasciare ricevuta distinta per ogni rappresentante, affinché questi possa valersene per farsi riconoscere dal Presidente del seggio.

Scheda tipo.

Il Segretario Comunale riceve, fino al mezzogiorno del sabato vigilia della elezione, dai delegati o da persone da loro autorizzate in forma autentica, la scheda tipo con cui essi intendono debba avvenire la votazione

della lista in tutto il Collegio. Anche di questa il Segretario Comunale è tenuto a rilasciare ricevuta.

Tanto le dichiarazioni dei rappresentanti quanto le schede tipo egli deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi o della multa da 100 a 1000 lire, far tenere ai rispettivi Presidenti degli uffici sezionali nelle ore pomeridiane del sabato (art. 56).

Analfabeti.

Il Segretario Comunale può essere chiamato a compilare un atto, da cui risulti la volontà di un analfabeta di partecipare alla presentazione delle liste dei candidati alla Prefettura (art. 53 e II).

Verbale delle sezioni.

Il Segretario Comunale pone per venti giorni a disposizione di ogni elettore del Collegio l'esemplare del verbale di ciascuna sezione inviatogli dall'ufficio della sezione stessa o, eventualmente, dall'ufficio centrale entro il giorno susseguente all'elezione. Inoltre pone a disposizione degli elettori del Collegio la copia della lista di identificazione della sezione che è trasmessa al Sindaco a cura del Cancelliere della Pretura (art. 82).

10. Primo Presidente della Corte d'Appello.

Designazione dei Presidenti e Vicepresidenti degli uffici elettorali.

La nomina del Presidente e del Vice presidente dell'ufficio elettorale è affidata al Primo Presidente della Corte d'Appello, che ha giurisdizione sul Comune capoluogo del Collegio, il quale prenderà gli opportuni

accordi col Primo Presidente della Corte d'Appello, nella cui giurisdizione si trovino eventualmente una o più sezioni del Collegio.

Egli provvederà a sceglierli fra i magistrati appartenenti alla sua giurisdizione, anche se iscritti nelle liste elettorali del Collegio. Se constaterà che il numero dei magistrati non sia sufficiente a coprire tutti i posti di Presidente o Vice presidente di tutte le sezioni dei vari Collegi compresi nella giurisdizione, o se accada che non siano sufficienti i magistrati disponibili in ragione delle necessità urgenti del servizio giudiziario, la scelta ulteriore sarà da lui fatta sopra cittadini di varie categorie stabilite dalla legge: ufficiali dell'Esercito e dell'Armata, rispettivamente di grado non inferiore a capitano e a tenente di vascello, in posizione di riserva od a riposo, cancellieri, segretari e sostituti segretari degli uffici giudiziari, notai, giudici conciliatori e vice conciliatori residenti nel distretto della Corte.

I magistrati, tra i quali la scelta deve essere fatta, sono tutti quelli compresi nel distretto della Corte d'Appello, senza fare distinzione tra le qualità speciali del loro ufficio, sia dell'ordine giudicante che del P. M., dai Presidenti di Corte d'Appello e Procuratori Generali fino a Vice Pretore. I magistrati di Cassazione sono naturalmente esenti.

La prima delle altre categorie, nelle quali viene fatta la scelta, è quella degli impiegati civili a riposo, dovendosi intendere quelli, che sono nelle condizioni indicate al n. 7 dall'art. 13, cioè esclusi gli uscieri degli uffici, gli inservienti e tutti coloro che prestano opera manuale.

Una seconda categoria è composta degli ufficiali dell'Esercito o dell'Armata, di riserva o a riposo, e quindi esclusi gli ufficiali in posizione ausiliaria e quelli di complemento. La scelta è limitata agli ufficiali aventi grado non inferiore a capitano,

Una terza categoria comprende i cancellieri e vice cancellieri, segretari e sostituti segretari degli uffici giudiziari, notai, giudici conciliatori e vice conciliatori. Non sono pertanto compresi gli alunni di cancelleria e nemmeno gli addetti agli uffici di conciliazione.

Condizione comune per tutte tre queste categorie è di avere residenza nel distretto del collegio, anche se questo comprenda province appartenenti a distretti giudiziari diversi.

Tra tutte queste categorie, compresi i magistrati, il Primo Presidente sceglie tanto il Presidente quanto il Vice presidente.

Il Primo Presidente, presi eventuali accordi col suo collega di altre Corti d'Appello comprese nella circoscrizione del Collegio, ha una facoltà assolutamente discrezionale in questa scelta, che è a lui affidata in ragione della completa sua imparzialità e della serenità del giudizio, che egli può formarsi sulla attitudine dei designati all'ufficio, e sulla convenienza di destinarli alla rispettiva funzione. Quindi nessun ordine di precedenza lo vincola nella designazione. Per procedere ad essa, il primo Presidente della Corte d'Appello deve, in tempo opportuno, procurarsi le necessarie informazioni a mezzo dei funzionari da lui dipendenti o delle locali autorità giudiziarie: Procuratori del Re, Presidenti dei Tribunali, Pretori e anche carabinieri.

La legge non prescrive un termine per la nomina, affidandosi alla diligenza del Primo Presidente, il quale deve curare che la nomina sia fatta in tempo sufficiente, perchè il designato possa compiere tempestivamente la sua funzione. La legge si limita a dichiarare che ai magistrati, ai cancellieri, vice cancellieri, segretari e sostituti degli uffici giudiziari, sia data notizia per mezzo dei relativi capi gerarchici, ed agli altri sia notificata

la designazione dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri di conciliazione.

Quando il Presidente o il Vice presidente siano impediti, il Primo Presidente della Corte d'Appello ha facoltà di sostituire tanto il Presidente quanto il Vice-presidente, scegliendone il sostituto fra le categorie già indicate (art. 48).

Ufficio centrale.

Il Primo Presidente della Corte d'Appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio, designa, quando il Tribunale è ripartito in sezioni, a quale sezione devono essere assegnati i verbali della elezione.

Con la facoltà data al Primo Presidente della Corte d'Appello di designare la sezione che deve fungere da ufficio centrale, deve intendersi che egli può scegliere la sezione che creda più opportuna, ma non costituire a nuovo la sezione con magistrati scelti appositamente.

Così egli non può chiamare a farne parte magistrati appartenenti al Pubblico Ministero (art. 84).

11. Candidati.

Presentazione delle candidature.

Le liste dei candidati per ogni collegio debbono essere presentate da almeno 300 e non più di 500 elettori, i quali siano iscritti nelle liste elettorali del collegio, e devono comprendere un numero di candidati, che non può in alcun caso superare quello dei deputati da eleggersi nel collegio, ma può invece essere minore, dando in tal caso all'elettore la facoltà di completarle, sempre però nei limiti di una aggiunta nei collegi che devono

eleggere cinque deputati, di due in quelli che devono eleggerne da sei a dieci, di tre da undici a quindici e di quattro negli altri. Fuori di questi limiti, le aggiunte non hanno alcun valore (art. 72).

Per ogni candidato deve essere indicato nella lista da presentarsi alla Prefettura non più tardi delle ore sedici del ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, il cognome, nome, paternità e luogo di nascita.

Documenti da allegarsi.

All'atto di presentazione della lista dei candidati devono essere allegati:

1.° Le dichiarazioni di accettazione di ciascuno di essi, firmate e autenticate dal sindaco del capoluogo del Collegio o da un notaio;

2.° La dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno 300 e non più di 500 elettori. Ciascuna firma deve indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, e deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, il quale curerà che vi sia apposta anche l'indicazione del Comune, nella cui lista i sottoscrittori sono iscritti come elettori. Per gli elettori analfabeti, in luogo della firma, sarà allegata una dichiarazione fatta, alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identità, avanti al Segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco o da un notaio.

I certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, dai quali risulti la loro iscrizione nella lista politica del Collegio;

3.° Un modello del contrassegno stampato, anche figurato ma non colorato, che sarà adoperato per la vota-

zione della lista in tutto il collegio e apposto quindi su tutte le schede di votazione;

4.° L'indicazione di un delegato effettivo e di un supplente, autorizzati a designare due rappresentanti della lista, presentata presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale e presso l'ufficio centrale (art. 53).

Chi accetta di essere compreso in una lista di candidati, da presentarsi alla Prefettura ai termini dell'art. 53, deve attestare la sua accettazione con una dichiarazione, che deve essere firmata e autenticata dal Sindaco del Comune capoluogo del collegio o da un notaio (art. 52).

Ingresso nelle sezioni.

Il candidato, come ogni altro elettore, durante la votazione non può entrare se non nella sala della sezione in cui è iscritto (art. 63).

Candidature o elezioni multiple.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso collegio, e quando abbia accettato di essere compreso in una lista di candidati, non può accettare la candidatura in un'altra lista presentata posteriormente. Le accettazioni posteriori alla prima sono nulle (art. 52).

Nessuno può essere candidato in più di due collegi (art. 52), e le elezioni di chi ha accettato la candidatura in più di due collegi sono nulle (art. 103).

Il candidato eletto deputato in due collegi deve dichiarare alla Camera, entro otto giorni da quello in cui le elezioni dei due collegi siano state convalidate, quale sia il collegio di cui intenda rimanere deputato.

In difetto di tale dichiarazione la Camera estrae a sorte il collegio di cui l'eletto deve restare rappresentante.

In questo caso il posto di deputato, che rimane vacante per effetto della opzione o del sorteggio, dovrà essere attribuito al candidato che, nella medesima lista del deputato eletto, lo segue immediatamente nell'ordine dei candidati non eletti determinato dalla Giunta per le elezioni nel procedere alla verifica di ciascuna elezione (art. 103).

Se nella medesima lista di colui che, eletto in due collegi, ha optato per altro collegio, non vi sono più candidati, il posto deve essere assegnato a quella fra le liste che, dopo gli eletti, abbia ottenuto la cifra di lista più alta. In questi casi la Giunta delle elezioni procede alla proclamazione del nuovo eletto (il candidato che in detta lista aveva ottenuto la maggior cifra individuale dopo i non eletti), dopo averne verificati i titoli di eleggibilità (art. 103).

Se un candidato abbia accettato candidature in più di due collegi, o se un candidato muoia prima della proclamazione, al posto vacante si provvede come nel caso precedente (art. 103).

Nei casi di dimissioni, di annullamento di elezioni, o di morte di deputato durante la legislatura, si procede ad elezione suppletiva (art. 42).

Proclamazione.

Il candidato proclamato eletto dall'ufficio centrale riceve dal Presidente di questo una attestazione dell'avvenuta proclamazione (art. 86), per mezzo della quale si farà rilasciare dal Prefetto il biglietto ferroviario gratuito per recarsi a Roma.

12. Delegati delle liste.

Nomina.

Gli elettori che presentano le liste dei candidati devono anche indicare, nell'atto di presentazione alla Prefettura, il nome di un loro delegato effettivo e uno supplente (art. 53), i quali si chiamano *delegati delle liste*.

Facoltà di designare i rappresentanti.

Il delegato effettivo delle liste o soltanto in sua vece il supplente, sono autorizzati a designare, con dichiarazione scritta in carta libera e autenticata dal Sindaco del capoluogo del Collegio, o da un notaio, presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale e presso l'ufficio centrale, due rappresentanti delle liste, uno effettivo e l'altro supplente, il quale presterà servizio in caso di assenza o impedimento o allontanamento dalla sala elettorale del primo.

La scelta di tali rappresentanti deve cadere tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati o in possesso di una delle condizioni speciali contemplate dall'art. 13: di tali condizioni di capacità si devono dare le prove all'atto della designazione o al Presidente dell'ufficio nel momento in cui il rappresentante assume la carica.

Nessuna disposizione della legge esclude che un delegato designi sè stesso quale rappresentante in una sezione o nell'ufficio centrale.

La designazione dei rappresentanti delle liste presso le sezioni deve essere presentata al Segretario comunale personalmente o per mezzo di persona munita di mandato fatto davanti a notaio, nessun altro ufficiale

pubblico essendo autorizzato a riceverla, entro le ore dodici del sabato precedente l'elezione. Può invece essere anche presentata posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, direttamente a ciascun Presidente dei rispettivi uffici di sezione o al Vice-presidente che lo sostituisce; se mancano entrambi, la presentazione non potrà aver luogo nel pomeriggio del sabato, ma sarà fatta il giorno stesso dell'elezione a chi presiede l'ufficio.

Il Segretario comunale è tenuto a rilasciarne ricevuta, che deve essere distinta per ogni rappresentante, affinché questi possa valersene per farsi riconoscere dal Presidente del seggio.

La designazione invece dei rappresentanti di lista presso l'ufficio centrale deve essere fatta dai delegati entro il mezzogiorno della domenica della elezione al Cancelliere del tribunale del capoluogo del Collegio.

Un medesimo elettore può essere designato rappresentante tanto in una sezione che nell'ufficio centrale.

Presentazione della scheda tipo.

I delegati delle liste o persone da essi autorizzate in forma autentica devono presentare, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, al Segretario comunale del Collegio, che ne rilascia ricevuta, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al Presidente dell'ufficio della sezione, il tipo della scheda unico per tutto il Collegio, contenente il contrassegno (già depositato all'atto della presentazione della lista alla Prefettura del capoluogo del Collegio) di cui si devono valere gli elettori che intendono votare per la lista rappresentata dai delegati stessi.

Questo tipo della scheda, se presentato al Segretario

comunale, deve essere in numero di copie sufficiente, perchè due esemplari di esso siano consegnati a ciascun Presidente di seggio. Se è presentato direttamente al Presidente del seggio, basta un esemplare per ciascuno. L'esemplare destinato all'ufficio centrale non può essere presentato al Presidente, ma deve essere presentato alla Cancelleria del Tribunale.

Nello scegliere la scheda tipo il candidato deve tener presente che la prima condizione è quella di corrispondere alle norme essenziali prescritte dall'articolo 57, e cioè essere di carta consistente bianca (non cartoncino rigido nè carta troppo leggiera), della dimensione di centimetri 12 in larghezza, per centimetri 12 in altezza, e presentare tracciato sulle due facce un cerchio di centimetri sei di diametro, diviso in due segmenti.

Nel primo segmento di centimetri due deve essere stampato sulle due facce con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune, soltanto il contrassegno anche figurato, e nessun altro segno può essere aggiunto. Nella legge precedente era detto *anche figurato o colorato*. Durante la discussione, per rendere più semplice la confezione della scheda, si deliberò che il contrassegno debba essere soltanto *figurato*, non *colorato*.

Il contrassegno può consistere nella riproduzione grafica, impressa in modo meccanico in tutte le schede, di un oggetto o simbolo qualsiasi. Il contrassegno deve essere impresso sopra la scheda e non incollato.

Il contrassegno deve essere collocato in tutte le schede nello stesso punto, sempre per evitare che esso si trasformi in segno di riconoscimento.

Nell'altro segmento, sottostante a quello in cui è collocato il contrassegno della lista, devono essere tracciate tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio,

e cioè: nei collegi a 5 deputati *uno*; in quelli da sei a dieci, *due*; in quelli da undici a quindici, *tre*; e in quelli da sedici a venti, *quattro*.

Ogni altro segno o indicazione è vietato.

Il delegato deve curare attentamente che il cerchio sia tracciato esattamente nel centro delle due facce del cartoncino, per modo che allo scrutinio della busta possano apparire facilmente il contrassegno e le preferenze o le aggiunte.

Attribuzioni generali dei delegati.

I delegati sono coloro che rappresentano ufficialmente i presentatori della lista. Ad essi spetta perciò rendere agevole agli elettori il voto della lista loro affidata, chiarendo, con avvisi pubblici o con propaganda individuale, come possano votare gli elettori. Perciò, se la lista da essi presentata è completa, dovranno spiegare che l'elettore non ha se non il diritto di esercitare sulla lista stessa quel numero di preferenze di candidati singoli che la circoscrizione del collegio consente; se la lista è incompleta, devono spiegare bene che l'elettore può esercitare questo diritto di preferenza, oppure aggiungere quel numero di candidati scelti nelle altre liste che la circoscrizione consenta, cioè da 1 a 4, ma in modo da non eccedere mai il numero dei deputati da eleggere. Se per comodità di propaganda i delegati distribuiscono schede con nomi aggiunti o preferiti stampati, debbono spiegare bene agli elettori che queste servono per esempio, e non per votare, perchè per il voto occorre che la lista porti i nomi di preferenza o aggiunti scritti a mano. Infine, nello scegliere il contrassegno, devono procurare che questo sia un contrassegno molto semplice e chiaro, perchè questo è il solo modo con cui l'elettore identifica la lista da lui prescelta, e perchè il

Presidente possa facilmente e senza equivoci enunciarlo durante lo spoglio dei voti; e inoltre deve curare, per quanto gli risulti, che sia ben distinto dai contrassegni scelti dalle altre liste, affinchè, nel caso di contrassegni identici o troppo facilmente confondibili, la Commissione provinciale non le ricusi, per essere da delegati di altre liste già presentati contrassegni identici o analoghi.

Ai delegati spetta di far stampare e distribuire le schede (ben s'intende col solo contrassegno) affinchè gli elettori le ricevano a casa e, dopo averle, ove lo credano, completate, possano portarle alle sezioni già preparate per introdurle nelle buste, e provvedere perchè ne trovino ancora nelle sale delle sezioni, tanto nelle cabine come in distribuzione dai rispettivi rappresentanti delle liste nell'ufficio elettorale.

Se per qualsiasi ragione o pretesto trovino difficoltà per far stampare le schede e distribuirle, essi si rivolgeranno al Prefetto, il quale secondo le istruzioni date dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 31, provvederà per garantire e facilitare in tutti i collegi elettorali il libero e regolare svolgimento delle operazioni preparatorie delle elezioni, compresa particolarmente la fornitura della carta, le stampe e la distribuzione delle schede.

A questo proposito, nella seduta pomeridiana della Camera del 9 Agosto 1919, il Presidente del Consiglio Nitti dichiarava: « Se non si trova la carta faremo la requisizione, se le tipografie non vogliono fare le schede faremo la requisizione, useremo di tutti quei mezzi che ci sono consentiti, ma al di là non dobbiamo andare e non conviene di andare (scheda di Stato). Se anche avessimo lo sciopero ovunque, se avessimo tutte le difficoltà in dannata ipotesi, provvederemo anche a questo e le schede saranno fatte ».

E in conseguenza il Ministero dell'Interno faceva il 20 settembre 1919 la seguente comunicazione:

« Per il cartoncino delle schede, dieci delle più importanti cartiere nazionali hanno preso l'impegno solidale di approntare, per il 30 settembre, quintali 2400 di cartoncino di grammi 180 per metro cubo, pari a circa 90 milioni di schede, al prezzo di lire 200 al quintale, franco cartiera, imballaggio compreso, che equivale a circa lire 5,25 per mille schede.

« Per il caso di inadempienza è stata stabilita una penale di lire 100 al quintale.

« Il cartoncino sarà fornito in uno dei tre formati 24 per 48; 48 per 48; 48 per 96; dai quali si ricavano rispettivamente 8, 16, 32 schede.

« Le cartiere non avendo rappresentanti in tutti i capoluoghi di collegio, non potranno costituire i depositi richiesti; ma, essendosi diviso il lavoro in parti uguali tra loro, spediranno il cartoncino non appena riceveranno dagli interessati dei collegi, ai cui bisogni ciascuno dovrà provvedere, le ordinazioni accompagnate con il relativo importo.

« Le amministrazioni delle cartiere, alle quali dovranno dirigersi le richieste, hanno sede nelle seguenti località: Milano, Como, Varese, Novara, Cuneo, Torino, Verona, Brescia, Isola del Liri e Atina (in provincia di Caserta). Il Ministero stabilirà per ciascuna cartiera l'obbligo di provvedere alle richieste per un determinato numero di collegi, regolando la quantità di schede da somministrare in base al numero degli elettori dei singoli collegi.

« Di tale riparto sarà dato, al più presto, pubblica notizia con la indicazione precisa delle amministrazioni delle cartiere, alle quali dovranno rivolgersi le richieste.

« Nell'eventualità che fosse necessario aumentare il numero delle schede ordinate, il Ministero si è assicurata la facoltà di raddoppiare alle stesse condizioni

i quantitativi commissionati; salvo a concedere un termine di 20 giorni dalla ordinazione per la consegna di detto quantitativo aggiunto ».

13. Presidente dell'ufficio elettorale.

Obblighi del Presidente.

Il Presidente dell'ufficio elettorale, designato dal Primo Presidente della Corte d'Appello, deve trovarsi presente nel luogo dove ha sede la sezione, cui è destinato, nelle ore antimeridiane del sabato precedente l'elezione.

Se nelle ore pomeridiane del sabato il Presidente sia impedito, il Vice Presidente lo surroga nelle funzioni fissate per quel giorno, e se manchi ne fa le veci e ne informa immediatamente il Primo Presidente della Corte d'Appello affinchè, ove ne occorra supplire, provveda alla legale sostituzione. Ben s'intende che se il Presidente non essendo stato sostituito giunge in tempo la mattina della domenica prima della costituzione del seggio, egli potrà assumere il suo ufficio. (*Vedi istruzioni del Ministero dell' Interno, settembre 1919 parte II pag. 8*).

Sostituzioni.

L'ufficio di Presidente è obbligatorio.

Se la persona designata si trovi nella assoluta e giustificabile impossibilità di assumere l'ufficio, dovrà darne subito comunicazione al Primo Presidente e, per maggior precauzione, anche al Sindaco del Comune cui appartiene la Sezione che è chiamato a presiedere, affinchè si possa provvedere alla sostituzione.

Se l'impedimento del Presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio, ma in modo tale da non lasciar tempo al Primo Presidente di fare la surrogazione, ne assume le funzioni il Vice-Presidente e, in mancanza, il Sindaco o, quando la carica sia vacante, l'assessore anziano od uno dei Consiglieri comunali per ordine di anzianità. Se il Consiglio Comunale sia sciolto, assumeranno le funzioni i cessati consiglieri in ordine di anzianità.

L'anzianità si determina secondo la priorità di elezione: tra eletti nella stessa elezione, secondo la maggioranza di voti ottenuti nello scrutinio, e, a parità di voti, secondo l'età (art. 50).

La legge non parla di assessori, quindi se pure non si voglia arrivare alla nullità, non sarebbe certamente regolare dare la preferenza agli assessori in rapporto ai consiglieri più anziani.

Il Commissario regio e il Commissario prefettizio non è opportuno sostituiscano il Sindaco in queste funzioni.

Penalità.

Il Presidente che rifiuti senza giustificato motivo di assumere l'ufficio, o non si trovi presente all'insediamento del seggio, o si allontani prima del termine delle operazioni elettorali, salvo le maggiori pene, incorre nella multa da L. 100 'a 1000 (art. 59).

Oggetti per la votazione.

Il Presidente, nelle ore pomeridiane del sabato vigilia dell'elezione, riceve dalla Commissione comunale:

I. *Il bollo della Sezione.* Il bollo o timbro di ottone, ad impronta circolare, porta all'intorno la leggenda del collegio e nel campo centrale due asole rettangolari.

Quantunque i nomi dei Collegi siano, per la recente legge, cambiati, tuttavia una disposizione transitoria ammette, per evitare la difficoltà di far fare tutti i bolli nuovi, che per le prossime elezioni generali si continuino ad adoperare i bolli portanti l'indicazione degli attuali collegi (art. 128).

Ma providamente il Ministero dell'Interno ha disposto che per la composizione nel bollo del numero delle sezioni nei collegi, le cui sezioni raggiungano il centinaio, siano sostituite le cifre attuali con altre di minore dimensione, le quali possano essere contenute nell'asola in numero superiore a due.

La più grande delle suddette asole, situata sotto l'indicazione *N.*, è destinata a contenere cinque cifre mobili per la composizione del numero di cinque cifre estratto a sorte, giusta il disposto dell'art. 67, comma primo.

La più piccola delle asole, situata a fianco dell'indicazione *S.me*, è destinata a contenere due cifre mobili per la indicazione progressiva nelle sezioni di ciascun collegio.

La testa del timbro è avvitata all'impugnatura, e può facilmente aprirsi tenendo fermo il manico, e girando la testa in senso contrario a quello delle lancette dell'orologio.

In corrispondenza delle due asole sulla testa del timbro sono due viti di pressione con rosette di ottone, destinate a fissare le cifre mobili nelle asole (girando le rosette nel senso delle lancette dell'orologio) e ad allentare le cifre stesse per la loro estrazione (girando le rosette in senso opposto).

Le viti possono essere girate liberamente sino all'estremità non essendo possibile la loro estrazione.

Alla testa del timbro è collegata, per mezzo di un collarino, una catenella di ottone lunga m. 1,50, la quale passa per un anellino fissato al manico di legno.

(evitando così che la catenella capiti sotto il timbro nell'atto di timbrare), e termina all'estremità con una vite di ottone che viene facilmente fissata al tavolo di legno.

Il timbro è conservato entro una cassetta di legno, la quale contiene anche il corredo seguente:

a) sette serie di tipi mobili di ottone (ciascuna serie costituita di 10 cifre dallo 0 al 9). Di tali serie: 5 sono costituite da punzoncini a sezione quadrata delle dimensioni di mm. $4 \times$ mm. 4, e servono per la composizione del numero di cinque cifre da sorteggiarsi, e le altre due serie sono costituite da punzoncini a sezione rettangolare delle dimensioni di mm. $4 \times$ mm. 3, e sono destinate a costituire il numero della sezione elettorale.

Le due specie di cifre mobili sono separate nell'interno della cassetta da una sbarretta di divisione;

b) una pinzetta per collocare ed estrarre le cifre mobili nel timbro;

c) un tampone inchiostroatore;

d) una boccetta d'inchiostro grasso;

e) uno spazzolino per la pulizia del timbro.

II. *Le liste.* L'esemplare della lista della sezione consegnato dalla Commissione provinciale alla Comunale. Tale lista è quella su cui si conduce la votazione e che deve essere trasmessa al Pretore appena chiusa la votazione. Oltre a questa, il Presidente riceverà due copie della lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione nella sala, l'altra per fare l'appello nominale degli elettori. E riceve ancora una copia dell'elenco di coloro che, a norma dell'art. 3, sono sospesi dal voto: questa copia deve essere affissa nella sala durante le operazioni elettorali.

III. *Due copie del manifesto elettorale* che comprende l'indicazione di tutte le liste e dei relativi contrassegni, da servire una per essere affissa nella sala

e l'altra per essere tenuta a disposizione dell'ufficio per il confronto tra la designazione della lista e l'enunciazione del voto che vien fatta dal Presidente.

IV. *L'estratto del verbale* della seduta della Commissione comunale in cui furono nominati gli scrutatori.

V. *Il pacco dellé buste*, sigillato con timbri del Ministero dell'Interno o della Prefettura, che deve essere da lui conservato intatto sino all'insediamento del seggio. Il Presidente rileverà dalla cifra indicata sull'involucro esterno, se il numero delle buste sia sufficiente per la votazione.

Se, nonostante le precauzioni, il numero delle buste ricevute non corrisponda al numero degli iscritti, sarà cura del Presidente di vedere in ogni modo di procurarsene dalle sezioni vicine dove possano essere eccedenti, facendone risultare rispettivamente dal verbale, e, ove non si raggiunga lo scopo, non potendo per le buste valersi delle facoltà che l'art. 76 dà per il bollo, le urne e i tavoli, dovrà l'ufficio decidere secondo l'opportunità delle circostanze e la valutazione della probabilità di affluenza degli elettori alle urne secondo le consuetudini locali.

VI. *Due urne di vetro trasparente*. Le due urne sono identiche, acciocchè una possa eventualmente sostituire l'altra in caso di difetto o guasto, in guisa che resti assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale, avuto di mira dalla legge, che è quello delle speciali garanzie per l'urna destinata a contenere l'espressione del voto.

La prima di queste urne è quella destinata a contenere le buste, che il Presidente vi deporrà, dopo che siano state munite delle varie garanzie prescritte per assicurarne l'autenticità, e che poscia consegnerà, di mano in mano, agli elettori, per la votazione.

La seconda urna è quella destinata a contenere le buste restituite dagli elettori dopo espresso il voto.

Il Presidente, all'atto della consegna di questi oggetti, farà redigere processo verbale della consegna stessa secondo apposito modello preparato dal Ministero dell'Interno.

Allo scopo che l'urna possa facilmente muoversi, la sua collocazione sul tavolo deve essere fatta tenendo presenti le seguenti norme:

I quattro fori praticati sul tavolo, e pei quali passano i supporti, devono essere circolari ed avere un diametro di mm. 24, e ciò per facilitare il passaggio ed i movimenti dei supporti.

Le distanze tra i centri dei quattro fori devono corrispondere esattamente a quelle dei centri delle cerniere, alle quali sono fissati i supporti nella parte inferiore dell'urna — ossia di mm. 125 e 400.

Per montare l'urna sul tavolo occorre fissare provvisoriamente sul tavolo stesso le quattro borchie in esatta corrispondenza dei quattro fori precedentemente praticati, togliere ai supporti i dadi terminali filettati, introdurre nei fori corrispondenti prima i due supporti più lunghi, indi i più corti, assicurarsi che i movimenti dell'urna, sia di sollevamento, sia d'inclinazione rispetto al tavolo, avvengano facilmente, e dopo ciò fissare definitivamente le borchie al tavolo, serrando fortemente le viti e mettendo i dadi filettati all'estremità dei supporti.

Se lo stato, in cui il bollo e le urne vengono consegnati al Presidente dell'ufficio, fosse tale da renderli inutilizzabili, egli, esperiti tutti i mezzi per ottenerne la sostituzione, potrà, *in extremis*, valersi delle disposizioni dell'articolo 76.

L'uso del timbro, delle urne e dei tavoli, così come dei moduli per verbali, è prescritto per garantire nel

miglior modo l'adempimento delle formalità stabilite. Per conseguenza, pur non essendo prescritta la nullità delle operazioni quando si adoperino altri sostitutivi, il ricorrere ad essi, se non sia provata la materiale impossibilità di usare degli stampati e moduli tassativamente prescritti, sarà grave argomento per la Camera per dubitare, che a questa sostituzione abbia presieduta una intenzione meno corretta. La materiale impossibilità pertanto dovrà essere constatata dal Presidente, il quale dovrà in tal caso, udito il parere degli scrutatori, emettere un'ordinanza, in cui, esposti i motivi che rendono impossibile di adoperare alcuni o tutti gli strumenti su descritti, giustificherà la loro sostituzione indicando quali altri egli si sarà indotto ad adoperare, e quali garanzie avrà escogitato per riuscire a soddisfare, anche con essi, la sincerità e la regolarità delle operazioni elettorali.

Non è previsto il caso in cui si verifichi la materiale impossibilità di usare delle buste, o perchè non siano sopraggiunte, o perchè non siano giunte in numero sufficiente, o perchè siano state manomesse o comunque deteriorate. Il silenzio della legge si comprende agevolmente, ove si consideri che tutto il sistema della votazione è imperniato sulla busta ufficiale, la quale poi è di così complessa fabbricazione, da non poter essere rapidamente, sia pure rudimentalmente, sostituita. Certo, a tale ipotesi ovvia in modo quasi sicuro il fatto, che i pacchi delle buste intatti devono essere consegnati al Presidente dell'ufficio nel pomeriggio del sabato, in modo che egli abbia il tempo di provvedere a richiederne altri alla Prefettura.

Ma, se qualcuno dei casi imprevedibili succedesse di fatto, la votazione non potrebbe aver luogo, e nessun modo si presenta per poter sostituire le buste.

Il Presidente, per garantire sè stesso e il retto fun-

zionamento delle operazioni elettorali, curerà di riscontrare il perfetto stato di tutti gli oggetti a lui consegnati, e in modo particolare esaminerà che le rosette di ottone del timbro siano facilmente girevoli, e che siano a posto e in grado di funzionare gli accessori; che i sigilli impressi sul pacco delle buste siano intatti; che le urne siano in buono stato di conservazione anche nei loro movimenti, e che le chiavette dei rispettivi lucchetti funzionino regolarmente.

Di questa consegna sarà redatto verbale in due esemplari, uno da trattenersi dal Presidente, l'altro da rimettersi alla Commissione o al suo delegato come ricevuta.

Preso la consegna degli oggetti sopra descritti, il Presidente, a tutela della sua personale responsabilità, provvederà a che tutti gli oggetti così depositati nella sala elettorale siano custoditi in guisa che, ove manchi la sua sorveglianza personale, sia garantita la impossibilità, che persone estranee penetrino nel locale di custodia.

Oltre a questi strumenti tecnici, deve ricevere gli stampati in bianco occorrenti per redigere i verbali di votazione, in numero sufficiente per supplire ad ogni eventualità, nonchè l'esemplare dell'avviso in cui è indicata la sezione ove devono votare gli elettori non iscritti, che ne abbiano diritto transitorio, a norma dell'art. 64 (art. 45).

E ancora il Segretario comunale deve nel pomeriggio del sabato consegnare al Presidente le eventuali dichiarazioni di designazione di rappresentanti a lui pervenute, e le schede tipo che sono state depositate presso di lui. Di tali consegne sarà redatto verbale in doppio esemplare, dei quali uno da trattenersi dal Presidente, l'altro da consegnarsi al Segretario o al suo delegato.

Disposizione della sala elettorale.

Il Presidente, nel pomeriggio del sabato precedente l'elezione, nel prendere la consegna degli oggetti tecnici trasmessigli dalla Commissione comunale, sarà opportuno verificarsi che la sala elettorale corrisponda alle prescrizioni della legge, e cioè che una sola porta d'ingresso vi sia aperta, che sia divisa in due compartimenti, uno dei quali riservato all'ufficio, l'altro agli elettori, da un solido tramezzo alto un metro e 20 cm. con un'apertura nel mezzo, che le porte e le finestre siano chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori, e che i tavoli destinati all'ufficio e alla espressione del voto siano conformi alle disposizioni di legge (art. 62).

Deve verificare anche che nella sala siano affisse una copia della lista degli elettori della sezione e l'elenco di coloro che sono sospesi dal voto a termini dell'art. 3, e una copia del manifesto elettorale comprendente le liste e i relativi contrassegni, e che (art. 65) siano affissi gli articoli della legge elettorale 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80 e 81 e dal 106 al 121 inclusivi, stampati a grandi caratteri.

Il Presidente, per risparmio di tempo, può anche nel pomeriggio del sabato comporre nel timbro il numero d'ordine della sezione, non mai il numero a cinque cifre, che deve assolutamente essere composto la mattina della domenica dopo costituito l'ufficio.

Scelta del Segretario dell'ufficio.

Entro il sabato, il Presidente deve provvedere alla scelta, del Segretario dell'Ufficio elettorale.

Quattro sono le categorie nelle quali può cadere tale scelta e di esse le prime tre a preferenza della quarta.

1.° i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancellerie, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della Provincia ;

2.° i notai aventi residenza nella provincia ;

3.° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della Provincia, evitando di scegliere quelli che nel loro ufficio non possono essere sostituiti.

La scelta di tali funzionari deve essere fatta tra quelli in attività di servizio e non occorre che siano elettori nel collegio.

4.° gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere (art. 51).

Designazione dei rappresentanti di lista.

Il Presidente dell' Ufficio elettorale è tenuto a ricevere, nel pomeriggio del sabato e la mattina della domenica del giorno delle elezioni, non oltre l' ora di apertura della votazione, la dichiarazione di designazione, fatta dal delegato effettivo di lista o dal suo supplente, dei rappresentanti della lista nell' ufficio della sezione (art. 56).

Costituzione dell' ufficio.

Il Presidente, alle ore sette della domenica, costituisce l' ufficio elettorale chiamando a farne parte, oltre il segretario da lui designato, il vice-presidente nominato dal Primo Presidente della Corte d' Appello, e gli scrutatori nominati dalla Commissione comunale nella forma speciale di cui all' art. 49.

Da ognuno di costoro il Presidente si farà consegnare il titolo di riconoscimento che è, per il Vice-presidente la notificazione fattagli dal Primo Presidente della Corte d' appello e, per gli scrutatori, la notificazione fatta loro dal Sindaco.

Nel caso che il Vice-presidente non si presenti, egli assumerà a surrogarlo il sindaco o i consiglieri comunali in ordine di anzianità.

Nel caso non fosse presente taluno degli scrutatori o ne fosse mancata la designazione, il Presidente li sostituirà alternativamente con l'elettore più anziano e con l'elettore più giovane presenti nella sala, accertandosi che sappiano leggere e scrivere.

Chiamerà inoltre ad assistere alle operazioni dell'ufficio i rappresentanti delle varie liste, i quali nel caso siano stati designati in precedenza al segretario comunale, per riconoscimento, devono presentare la ricevuta da questo rilasciata.

Egli li inviterà a prender posto al tavolo stesso del seggio o, se lo crede opportuno, in tavoli separati collocati in prossimità del seggio, in luogo da permettere di seguire ogni singola operazione elettorale (art. 61).

Dopo iniziate le operazioni elettorali non può più ammettersi designazioni di rappresentanti. Tuttavia se rappresentanti regolarmente designati non si presentano più tardi nella domenica o anche soltanto il lunedì, il Presidente potrà ammetterli ad esercitare il loro ufficio.

Polizia dell'adunanza. Poteri del Presidente.

La polizia dell'adunanza spetta al Presidente dell'ufficio, il quale può dare gli ordini opportuni agli agenti municipali per tutto quanto occorra perchè la sala sia disposta nel modo prescritto. Egli può valersi degli agenti della forza pubblica, - agenti di pubblica sicurezza, guardie di finanza, forestali, daziarie, carcerarie, campestri, carabinieri reali - e della forza armata, militari del R. Esercito e della Marina, per far rispettare il buon ordine od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

Le autorità civili e militari sono tenute ad ottemperare alla richiesta del Presidente, il quale può dar

loro anche le disposizioni necessarie per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, dove è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Il Presidente di sua iniziativa, con disposizione insindacabile e senza motivazione, può disporre che la forza entri nella sala delle elezioni, occorrendo, anche prima che comincino le operazioni elettorali, e vi resti tutto il tempo che ritenga necessario. Qualora tre scrutatori richiedano l'intervento della forza, il Presidente è obbligato a provvedervi.

Il Presidente può anche provvedere a far custodire dalla forza l'apertura del tramezzo prima e durante la votazione, e anche farla chiudere dopo compiuta la votazione.

La forza in qualunque modo non può entrare nella sala delle elezioni, senza la richiesta del Presidente. Però, quando siano sorti tumulti o disordini, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

È pure data autorità agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere, quando sia necessario, alla esecuzione di mandati di cattura, affinchè la sala elettorale non diventi un luogo d'asilo. E, per la speciale importanza e solennità del luogo, è limitato l'ingresso agli ufficiali, esclusi gli agenti di polizia giudiziaria.

Oltre gli ufficiali di polizia giudiziaria, hanno accesso nella sala della sezione gli ufficiali giudiziari, soltanto per notificare al Presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione, e non per intimazione di altri atti del loro ministero. Tali proteste o reclami fanno parte integrante dell'esemplare del verbale trasmesso alla Camera dei Deputati, ed acquistano autenticità dal verbale stesso.

Il Presidente, quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, può, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, disporre in qualunque momento che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non rientrino, sempre ben inteso nel compartimento loro spettante, se non dopo la chiusura della votazione.

Quanto ai rappresentanti di lista, non basta, perchè essi possano essere allontanati, che il Presidente abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali; ma occorre, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 56, affinchè egli possa procedere a questa misura, o che il rappresentante eserciti violenza o che, richiamato all'ordine due volte dal Presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Il Presidente può inoltre disporre che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non restituiscono le buste riempite, dopo l'invito che egli abbia loro rivolto, siano allontanati dalla cabina. Ma, per evitare che essi possano asportare le buste per scopi illeciti, non li lascerà uscire dall'aula senza che abbiano restituito la busta.

Però è da tener conto che la facoltà riconosciuta all'elettore di segnare preferenze nella propria lista che, secondo i Collegi, possono salire sino a quattro, oppure segnare nomi aggiunti scelti nelle altre liste, i quali pure, secondo le circoscrizioni, possono salire sino a quattro, può consentire un tempo congruo all'elettore che voglia scrivere questi nomi nella cabina.

A tal fine l'orario della votazione è stato prolungato di tre ore. Tuttavia gli elettori, che siano stati allontanati per decisione del Presidente, potranno rientrare ed essere riammessi a votare, ma soltanto dopo

che abbiano votato tutti gli altri elettori presenti, nel limite di tempo consentito dall'orario della votazione. E voteranno con la stessa busta, che avevano precedentemente restituita e che il seggio aveva appositamente custodita a parte.

La decisione sopra qualsiasi difficoltà od incidente è deferita dal Presidente, riducendo le mansioni degli scrutatori ad una funzione meramente esecutiva di cooperazione, di riscontro e di controllo.

Se il potere del Presidente diventa così risolutivo in ragione della responsabilità che gli spetta, la sua decisione è soltanto provvisoria, perchè la deliberazione definitiva spetta, in virtù del disposto dell'art. 88, alla Camera dei Deputati. Il che chiaramente esclude che l'ufficio centrale abbia qualsiasi competenza di appello a decidere sugli incidenti su cui, in via provvisoria, si è pronunciato il Presidente della sezione.

La decisione del Presidente ha luogo, non solo sopra le difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni della sezione ma, quello che più importa, è sua la facoltà di decidere sulla nullità dei voti, importantissima funzione questa, perchè influisce direttamente sopra la proclamazione dei risultati.

Se la decisione è affidata in modo esclusivo al Presidente, il parere degli altri membri dell'ufficio è però ritenuto talmente importante che la legge richiede la presenza di tre membri dell'ufficio per tutte le operazioni elettorali.

Come conseguenza di quanto è stato sopra detto circa la funzione decisiva del Presidente, la legge dispone che, fra i tre membri dell'ufficio, debbano sempre esservi il Presidente o il Vicepresidente.

Il Presidente provvederà perchè di tutti gli incidenti che avvengono nella sala elettorale sia data notizia nel processo verbale dell'adunanza (art. 65).

Operazione preliminare alla votazione.

Il Presidente, costituito l'ufficio elettorale, si assicura che nelle cabine destinate alla espressione del voto vi siano penne e inchiostro nero ed eventualmente una spugnetta bagnata o un piccolo recipiente d'acqua, che possa servire a inumidire le buste nella linea di chiusura.

Composizione del bollo.

Provvede quindi a costituire il timbro con il quale devono essere bollate le buste. Aperta la cassetta contenente il timbro e le relative cifre mobili, forma nell'asola piccola del timbro il numero assegnato alla sezione nella ripartizione numerica delle sezioni del collegio. Per far questo la circolare del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 1913 dispone che, dopo aver allentato completamente le viti di pressione, si tenga il timbro con la mano sinistra in modo che la vite corrispondente all'asola grande sia verso la destra dell'operatore, e si proceda poi nel modo seguente:

Tenendo il timbro in tale posizione si introdurranno nell'interno dell'asola piccola a partire da destra i tipi mobili a sezione rettangolare (più piccoli), con l'avvertenza che le cifre dovranno essere collocate rovesce, e che la cifra delle decine sarà collocata a destra e quella delle unità a sinistra.

Dovendosi comporre un numero inferiore al 10 si introdurrà nel primo posto verso destra uno 0, in modo che le sezioni dall'1 al 9 saranno indicate con 01, 02, 03, 04, ecc.

Per la nuova circoscrizione, la quale ha elevato in taluni collegi le sezioni a numero superiore al 100, è stato necessario modificare le cifre del timbro in modo che sia possibile costituire un numero composto di tre

cifre. Una circolare del Ministero dell'Interno del settembre 1919 recava questo chiarimento:

« Per le Sezioni, il cui numero supera le due cifre, sono state distribuite separatamente apposite bustine contenenti tre volte i tre punzoncini necessari a costituire il numero della Sezione.

« Perciò i Presidenti degli Uffici di Sezione aventi un numero d'ordine superiore a 99 si serviranno dei punzoncini contenuti nelle cassette di legno per comporre il numero di cinque cifre, e di quelli contenuti nelle bustine per comporre il numero d'ordine delle Sezioni ». In tal caso sarà collocata a destra la cifra delle centinaia, nel centro la cifra delle decine e a sinistra la cifra delle unità.

Numero da imprimersi sulle buste.

Quindi il Presidente deve procedere al sorteggio del numero. Potrebbero adoperarsi per questo scopo le stesse cifre mobili che servono per la formazione del timbro; ma per evitare facili e tanto dannose dispersioni, sarà più prudente ch'egli faccia preparare dal Segretario dieci pezzetti di carta eguali; sul primo di questi fa scrivere la cifra 0, sul secondo la cifra 1, sul terzo la cifra 2 e via di seguito fino a 9. Li piega poi in quattro e ne sorteggia uno, che costituirà la prima cifra del bollo che deve essere impresso su tutte le buste.

Fatto rifare il bollettino contenente il numero sorteggiato, affinchè siano sempre completi i dieci bollettini da 0 a 9, procede a quattro altre estrazioni, in maniera che la seconda dia la seconda cifra del bollo, la terza dia la terza, la quarta dia la quarta e l'ultima la quinta cifra. Dei risultati di queste successive operazioni fa subito prender nota a verbale. Costituito così

il numero che deve essere impresso su tutte le buste della sezione, il Presidente, tenendo il timbro nella posizione sopra indicata, introdurrà nell'asola grande i tipi mobili a sezione quadrata — più grandi — (corrispondenti alle singole cifre estratte e nell'ordine loro) con l'avvertenza che le cifre dovranno essere collocate rovesce e successivamente, a partire da destra secondo l'ordine in cui i numeri sono stati sorteggiati.

Eseguita la composizione, bisognerà serrare strettamente le due viti di pressione girando le rosette nel senso delle lancette dell'orologio.

Non occorrono speciali istruzioni per il sistema di fissaggio della catenella del timbro al tavolo e per il modo di inchiostrare il tampone.

Dopo la composizione del timbro la cassetta sarà chiusa e messa in disparte, dopo averne estratto il tampone che dovrà essere tenuto fuori durante la timbratura.

Si richiama l'attenzione sui particolari seguenti:

Per aprire la testa del timbro per necessità di pulizia o di composizione, senza che la catenella si attorcigli intorno al manico, basterà impugnare il timbro con la mano sinistra, e tenendo il pollice in alto impedire che il collarino di attacco della catenella alla testa del timbro giri insieme con la testa del timbro stesso.

Per adoperare il timbro su ceralacca bisogna avere le seguenti avvertenze:

- a) la ceralacca deve scaldarsi alla fiamma di una candela senza essere bruciata;
- b) lo strato di ceralacca da spalmarsi deve essere quanto più possibile sottile e di uniforme spessore;
- c) prima dell'applicazione sulla ceralacca occorre inumidire con un panno bagnato l'impronta del timbro;
- d) il timbro deve essere premuto contro la ceralacca quando questa è pastosa non troppo fluida, e ne

dev'essere staccato solo quando la ceralacca già è divenuta fredda.

Nel caso che, per inosservanza delle avvertenze di cui sopra, la ceralacca restasse attaccata al timbro, se ne farà agevolmente il distacco immergendo la testa del timbro nell'alcool, anche industriale, il quale scioglie la ceralacca.

Pel distacco della ceralacca si eviti l'uso di ferri che potrebbero danneggiare l'incisione del timbro. (*Circolare ministeriale del 26 febbraio 1913*).

Firma delle buste.

Indi il Presidente ordina al Segretario di preparare tanti bollettini, numerati da 1 a 8, o a quel numero che corrisponda alle centinaia di elettori iscritti nelle liste della sezione: piegati tali bollettini in quattro, ne estrae uno a sorte, e dà incarico ad uno degli scrutatori da lui scelto di firmare cento buste coi numeri compresi nel centinaio, che ha per cifra finale quella estratta. (Esempio: se la cifra estratta è 3, lo scrutatore firma cento buste successive con i numeri da 201 a 300).

Quindi estrae dai rimanenti bollettini un secondo e assegna altre cento buste ad altro scrutatore seguendo lo stesso sistema; e via di seguito, con successive estrazioni, fino a che le buste sono tutte distribuite.

Lo scrutatore, cui sarà affidato il compito di autenticare le buste che corrispondono all'ultima frazione di centinaia di iscritti, non autenticerà un centinaio completo di buste; ma solo quelle che corrispondano alla frazione dell'ultimo centinaio. (Esempio: se gli iscritti sono 718, quando viene estratta la cifra 8, lo scrutatore, al quale vengono affidate le buste corrispondenti all'ottavo centinaio, ne autenticerà solo 18 coi numeri da 701 a 718).

Resta chiaro che in tutte le sezioni, che hanno un numero di iscritti superiore a 400, qualcuno degli scrutatori dovrà firmare più centinaia di buste.

Terminata la operazione preparatoria della designazione degli scrutatori e del numero loro assegnato, il Presidente, constatata la integrità del sigillo apposto sull'involucro esterno del pacco delle buste, lo apre, conta le buste e verifica che corrispondano al numero indicato sull'involucro esterno, facendo immediato rapporto al Prefetto in caso di constatata differenza. Poscia egli consegna a ciascuno scrutatore le buste destinategli secondo il sorteggio suaccennato.

Lo scrutatore, a cui è toccato in sorte il numero 1, autentica il centinaio di buste consegnatogli dal Presidente, apponendo sulla faccia dove la busta si chiude la propria firma sul lato destro, che è quello a cui è inerente l'appendice, e nella stessa faccia sull'appendice scrive su ciascuna busta un numero progressivo da uno a cento.

Lo scrutatore che ha avuto in sorte il numero 2 ripete la stessa operazione, apponendo sulle appendici delle buste i numeri da 101 a 200 e così di seguito.

È necessaria la massima attenzione, perchè il numero scritto a mano dallo scrutatore sia apposto sull'appendice e non sulla busta, perchè altrimenti diventerebbe un ben facile segno di riconoscimento dell'elettore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, mentre sta procedendo a queste autenticazioni, non può, ritornando, continuare a firmare le buste, ma deve essere sostituito in questa operazione ulteriore dal Vicepresidente.

Ove lo scrutatore proceda troppo lentamente nell'autenticazione, il Presidente ha facoltà di sostituirlo con il Vicepresidente.

Delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore si tiene nota nel processo verbale.

Indi il Presidente accerta che ciascuno degli scrutatori gli ha restituito altrettante buste quante quelle consegnategli, e poi, assicurandosi che ciascuna delle buste restituitegli da tutti gli scrutatori porti un numero progressivo diverso, imprime nel lato sinistro della stessa faccia della busta, in cui è apposta la firma dello scrutatore, il bollo costituito delle cinque cifre che erano state prime sorteggiate.

Poscia il Presidente, aperta con la chiavetta la prima urna, vi pone dentro le buste portanti le tre autenticazioni (bollo, firma e numero); conta poi le buste rimaste nel pacco trasmessogli per mezzo della Commissione comunale e, sotto la sua personale responsabilità, provvede a conservarle in modo che non possano essere toccate, se non quando sia necessario che egli vi ricorra per sostituire buste per qualsiasi ragione deteriorate (art. 67).

Apertura della votazione.

Terminate le operazioni di preparazione delle buste, il Presidente dichiara aperta la votazione, facendo risultare dal verbale l'ora precisa dell'apertura.

Da questo momento non può più ammettersi la designazione di rappresentante di lista.

Appello degli elettori.

Il Presidente ordina ad uno degli scrutatori, od al segretario, di fare l'appello degli elettori, nome per nome, nell'ordine stesso in cui sono iscritti in una delle due copie della lista della sezione, autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale e consegnate al Presidente a norma del n. 2 dell'art. 45.

Emigrati.

Non possono essere chiamati se non coloro che trovansi iscritti nella lista degli elettori della sezione; e poichè in questa gli emigrati non sono iscritti che nei fogli susseguenti, nel fare l'appello non sarà chiamato il loro nome, e questi non potranno votare se non dopo la fine di esso, e della loro ammissione al voto sarà presa nota speciale nel verbale, nel quale sarà pure segnato il nome della persona, che ne attesta la identità, o il numero del libretto o della tessera di riconoscimento e dell'autorità che li ha rilasciati.

Tutti gli elettori chiamati hanno, per il solo fatto di essere compresi nella lista, indiscutibile diritto di votare.

Militari e assimilati.

Il Presidente deve inoltre ammettere al voto coloro che dimostrino di non trovarsi più nella condizione di vincolo della libertà personale che è data dal servizio militare o da servizi assimilati. L'art. 3 della legge determina che i sottufficiali e i soldati dell'esercito o gli appartenenti a corpi organizzati militarmente, finchè si trovano sotto le armi, non possono esercitare il diritto elettorale, e l'art. 17 ultimo comma stabilisce che il quinto elenco compilato a cura del Sindaco comprende appunto coloro che si trovano in tale condizione. Di tale quinto elenco, dopo che è stato approvato dalle commissioni elettorali, è affissa copia nella sala elettorale a norma dell'art. 64, e gli iscritti in esso sono anche compresi nella lista generale della sezione con l'annotazione però, a fianco, della loro sospensione.

Essi sono chiamati nell'appello, ma possono votare soltanto quando provino che è cessata la ragione della loro sospensione.

Se nessun dubbio può sollevarsi per i militari in licenza al momento delle elezioni, per i quali vigono tutte le ragioni che motivano la sospensione dall'esercizio del voto, continuando a sussistere per loro il vincolo di disciplina ed essendo essi compresi nell'elenco dei sospesi che, al momento delle elezioni, non si può legalmente modificare, qualche dubbio ha potuto elevarsi circa i militari rinviati, per disposizione generale ministeriale, in attesa di congedo. Per essi la Magistratura ritenne non fossero da considerarsi in servizio attivo. Naturalmente non potranno di fatto essere ammessi alle urne, se non presenteranno il documento militare che attesti la modificazione della loro condizione.

Per quanto riguarda il voto dei militari la relazione Micheli 5 settembre 1919 presentata alla Camera intorno agli articoli aggiuntivi proposti durante la discussione della riforma elettorale ammetteva all'esercizio del voto i sottoufficiali dell'esercito e dell'armata di carriera e cioè: i sergenti maggiori, marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori dell'esercito e i secondi capi anziani, i capi di prima e di seconda classe ed aspiranti per l'armata, perchè essi hanno attribuzioni di concetto direttivo e di natura delicata in gran parte prima esercitate da ufficiali.

È bene tener presente che la legge attuale si riferisce soltanto ai corpi organizzati per servizio dello Stato, riconoscendo quindi l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche agli agenti al servizio delle Province e dei Comuni.

E quindi pompieri, guardie municipali, agenti di aziende municipalizzate ecc., per i quali invece è mantenuta la esclusione del voto amministrativo, possono votare nelle elezioni politiche. Anche le guardie daziarie sono naturalmente ammesse al voto politico.

D'altronde è fuori della competenza degli uffici elettorali l'indagine circa la legittimità della iscrizione nell'elenco speciale dei sospesi dal voto, la quale è riservata alla Giunta delle Elezioni ed alla Camera.

Elettori da ammettersi al voto per sentenze giudiziarie.

Il Presidente deve ancora ammettere al voto tutti coloro che abbiano presentato ricorso alla Corte d'Appello, nei termini dell'ultimo comma dell'art. 32.

L'ultimo comma dell'articolo 32 dichiara l'effetto prodotto dai ricorsi in Corte d'Appello contro le decisioni o deliberazioni emanate precedentemente dai corpi amministrativi.

Le ipotesi prospettate nel comma sono tre; alle quali bisogna aggiungerne una quarta, dalla legge non espressamente contemplata.

Facciamo distintamente le ipotesi:

1) Un elettore era iscritto nella lista precedente e ne è stato cancellato, sia su voto concorde della Comunale e della Provinciale, sia soltanto per deliberazione della Provinciale: la iscrizione nella lista permanente ha un valore prevalente, e quindi egli conserva il diritto al voto, e il ricorso contro la sua cancellazione ha effetto sospensivo di questa cancellazione.

2) Un elettore viene iscritto nella nuova lista senza esserlo stato nella precedente, e ciò per decisione conforme della Comunale e della Provinciale: l'elettore conserva il diritto al voto anche di fronte al reclamo, cioè il reclamo contro la sua iscrizione non ha effetto sospensivo.

La conformità delle decisioni delle due Commissioni è garanzia di un diritto da conservarsi fino a che una sentenza della Corte d'Appello non lo tolga.

3) La Commissione comunale propone una nuova iscrizione: la Commissione provinciale non accetta questa proposta. L'elettore che reclama contro la deliberazione della Provinciale non acquista il diritto al voto, e cioè il suo ricorso non ha effetto sospensivo.

4) Questa è la ipotesi non espressamente contemplata dalla legge, ma implicitamente contenuta nelle sue disposizioni. Un cittadino non era iscritto nella lista precedente, non fu proposto dalla Commissione comunale e, in seguito a reclamo da lui proposto direttamente alla Provinciale, fu da questa iscritto. Egli non acquista il diritto al voto, e cioè il reclamo ha effetto sospensivo della iscrizione.

Questa conclusione, che non è detta esplicitamente dalla legge, ma nasce necessariamente dalla ipotesi contraria a quella fatta dalla legge per il caso di decisione concorde delle due Commissioni, non potrebbe avere altro significato se non quello di non annettere un valore prevalente ad una deliberazione di un solo corpo amministrativo, che modifica la lista permanente, ed è cioè ancora un omaggio reso alla permanenza della lista.

È da tenere per fermo il principio generale di diritto giudiziario che il ricorso in Cassazione non sospende gli effetti della sentenza impugnata. Ma quali sono gli effetti della sentenza di Cassazione?

La sentenza della Corte Suprema può accogliere il ricorso, rinviandolo a nuovo giudizio innanzi alla Corte d'Appello vicinior, o lo può respingere, o farlo accogliere cassando senz'altro la sentenza della Corte d'Appello.

Cassata la sentenza della Corte d'Appello, torna a rivivere lo stato di fatto nelle liste elettorali, quale era nel momento in cui fu presentato il ricorso contro la deliberazione della Commissione elettorale provinciale.

La legge non fa obbligo di notificazione alla Commissione elettorale comunale della sentenza della Cas

sazione; ma, per la prescrizione dell'art. 139 del Codice di procedura civile, il Procuratore generale presso la Cassazione curerà la comunicazione della sentenza alla Commissione stessa, affinchè questa proceda a ristabilire lo stato di fatto che dalla sentenza della Corte d'Appello era stato alterato.

Nel periodo intermedio fra l'annullamento della prima sentenza della Corte e la pronunzia di una nuova sentenza, che ne sarà del diritto degli elettori cancellati od iscritti dalla sentenza annullata? La Commissione comunale rettificcherà la lista ripristinando o cancellando gli elettori che furono cancellati o iscritti dalla sentenza annullata, se vi sarà stata difformità tra questa sentenza e la primitiva decisione della Commissione provinciale. Nel caso invece in cui questi documenti fossero conformi, l'annullamento della sentenza non produce effetti pratici immediati, perchè resta sempre in vigore la deliberazione della Commissione provinciale.

Nel frattempo conservano il diritto al voto gli elettori, secondo le indicazioni dell'art. 32.

Se la Cassazione respinge il ricorso, rimangono gli effetti della sentenza della Corte d'Appello.

Se infine la Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte d'Appello senza rinvio, ha pieno effetto la deliberazione o decisione della Commissione provinciale, e, non essendovi più alcun giudizio pendente, non ha più ragione d'essere l'effetto sospensivo indicato dall'art. 32.

Non occorre avvertire che quando la Corte d'Appello di rinvio pronunzia in modo conforme al pronunziato della prima Corte d'Appello, il giudizio ulteriore previsto dall'articolo 547 del Codice di procedura civile si può esprimere soltanto dalla Cassazione a sezioni riunite.

Voto del Presidente.

Il Presidente dell'ufficio elettorale, chiunque esso sia, se è elettore nel collegio, dà il suo voto nella sezione in cui presta servizio, ancorchè non vi sia iscritto (art. 60).

Identificazione degli elettori.

Di ogni elettore che si presenti a votare il Presidente deve curare avvenga la regolare identificazione, sia che egli presenti la tessera o il libretto ferroviario o postale, sia che venga da altri riconosciuto.

E, in questo caso, deve curare che l'elettore o il facente parte del seggio o il rappresentante che attesti la identità, ponga la sua firma per intero e chiaramente accanto al nome dell'elettore nella lista. Un elettore che sia già stato ammesso al voto, o che sia comunque noto all'ufficio, può identificare altro o altri elettori.

Il Presidente ammonisce l'elettore, il quale attesta della identità dell'altro, che, se egli afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge, e cioè con la detenzione sino a sei mesi e con multa da 50 a 500 lire. È bene ricordare che, se questo reato è commesso da un componente dell'ufficio, esso è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000; ma la legge non richiede che il Presidente gliene faccia l'avvertimento.

In caso di contestazione sulla identità di un elettore, comunque attestata, pronunzia l'ufficio e, in caso di dissenso, il Presidente decide, riservate le deliberazioni ulteriori della Camera.

Se però l'elettore presenta una tessera o un libretto ufficiale con la propria fotografia, non può avvenire contestazione che sulla regolarità formale della tessera

o del libretto e sulla corrispondenza della fotografia con l'immagine reale dell'elettore.

Il Presidente deve assolutamente evitare che vi siano firme di riconoscimento in blocco o comunque collettive.

Se si presenti un elettore compreso nell'elenco degli emigrati, il Presidente deve curarne con particolare attenzione il riconoscimento (art. 68).

Posizione delle urne al momento della votazione.

Il Presidente, nel momento di procedere alla votazione, è bene curi che le due urne siano così collocate: la prima urna, cioè quella destinata a contenere le buste da consegnarsi all'elettore per la espressione del voto deve essere messa in posizione inclinata con la parte aperta in alto. Per ottenere ciò, basterà che egli sollevi l'urna dalla parte che è verso sè stesso, ed innesti, negli appositi buchi praticati nella colonnina, la spina metallica annessa, la quale impedisce alla colonnina suddetta di abbassarsi.

La seconda urna, cioè quella destinata a contenere le buste restituite dagli elettori dopo espresso il voto, verrà invece lasciata in posizione orizzontale, e qualora le buste si agglomerassero sotto la fessura, il Presidente, per distribuirle sul fondo, potrà, tirando la maniglia dal lato apribile dell'urna, sollevarla inclinandola verso di sè, e così, con successivi movimenti, ottenere che le buste meglio si distribuiscano nell'interno.

Votazione.

Così collocate le urne e riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente estrae una busta dalla prima urna in cui sono state deposte tutte le buste

dopo autenticate, la porge all'elettore leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice.

Il Presidente avverte l'elettore che per esprimere il voto deve introdurre nella busta, allo stesso modo come si introduce una lettera comune in una delle solite buste, una scheda che non deve essere in alcun modo ripiegata e che poscia l'elettore stesso deve chiudere, sempre come si fa per una lettera, la busta.

Il Presidente deve vigilare perchè i rappresentanti, nel fare la consegna delle schede della loro lista, non l'accompagnino con nessuna parola od atto, che serva di pressione all'elettore, affinchè preferisca l'una all'altra lista o per indirizzarlo nel segnare le preferenze o i nomi aggiunti.

Il Presidente, quando l'elettore, chiusa la busta nella cabina, gliela riconsegna, constata che la busta sia completamente chiusa e, ove non lo sia, la restituisce all'elettore perchè la chiuda o ne completi la chiusura, dovendo il Presidente sempre astenersi dal chiuderla egli stesso.

Il Presidente quindi esamina se la busta restituita porti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore, e verifica se la busta è la stessa che egli aveva prima consegnato all'elettore, confrontando il numero scritto sull'appendice di questa busta col numero scritto sulla lista della sezione accanto al nome dell'elettore stesso. Accerta al tempo stesso che il numero scritto sull'appendice non sia stato corretto, e che l'appendice non presenti traccia di abrasione, nel qual caso la busta deve essere senz'altro annullata.

Poscia stacca l'appendice, seguendo la linea perforata e pone la busta nella seconda urna. L'appendice, destinata ad impedire che l'elettore possa adoperare una busta diversa da quella consegnatagli, non ha da questo punto più ragione di esistere, e il Presidente deve quindi, senz'altro, lacerarla.

Contemporaneamente uno dei membri dell'ufficio appone la propria firma accanto al nome dell'elettore nella terza colonna, a questo scopo destinata, della lista e con questo accerta che l'elettore ha votato. Dopo di ciò, l'elettore esce dal compartimento della sala, riservato al seggio.

Sé l'elettore presenta al Presidente una busta incompleta, cioè o priva del bollo o della firma dello scrutatore, o mancante dell'appendice, o con l'appendice mancante del numero, o col numero in qualsiasi guisa alterato, il Presidente non la pone nell'urna, ma la vidima immediatamente con la propria firma e, fatta firmare da almeno due scrutatori, la allega al processo verbale (art. 71).

Se un elettore non restituisce la busta consegnatagli per la votazione e si allontana dalla sala, il Presidente può prender nota nel verbale del fatto e del nome dell'elettore. Di questa parte del verbale il Presidente farà poi fare un estratto da spedirsi all'autorità giudiziaria, per i provvedimenti di legge (art. 71).

Elettore fisicamente impedito.

Il Presidente ammette l'elettore fisicamente impedito a far esprimere il voto da un elettore di sua fiducia, purchè l'impedimento sia evidente o sia regolarmente dimostrato da un certificato medico legalizzato dal Sindaco (art. 73).

Busta deteriorata.

Se un elettore riscontra che la busta consegnatagli dal Presidente è comunque deteriorata, ha diritto di chiederne al Presidente una seconda restituendo la prima. Il Presidente vi scrive sopra *busta deteriorata*, la firma e la mette in un piego, e immediatamente pre-

leva dal pacco delle buste, che erano state spedite dal Ministero o dalla Prefettura, un'altra busta, che contrassegna nell'appendice con lo stesso numero portato da quella deteriorata, munendola del bollo e della firma dello scrutatore, come per ogni altra busta originale. Questa nuova busta viene immessa nella prima urna, cioè in quella contenente le buste da consegnarsi agli elettori. Dopo di ciò, il Presidente estrae da questa urna una busta qualunque e la consegna all'elettore, il quale vota secondo le solite norme (art. 74).

Se l'appello degli elettori non fosse terminato alle ore undici, il Presidente lo sospende, facendo passare senz'altro alla votazione libera indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Chiusura della votazione.

La votazione deve comunque, si presentino o meno elettori, restare aperta fino alle ore 17; dopo le ore 17 la votazione deve continuare fino a che si presentino senza interruzione elettori a votare; quando nessuno risponda alla domanda del Presidente se qualcuno debba ancora votare, la votazione si può, in qualunque momento dopo le 17, chiudere; in qualsiasi caso alle ore 22 precise la votazione dev'essere chiusa.

L'ora di chiusura deve essere quella indicata dagli orologi pubblici del luogo; quando il Presidente dichiara che la data ora è giunta e nessuno dei presenti vi contrasti, deve, salvo prova di frode, ritenersi esattamente constatato (art. 75).

Il Presidente, quando tutti gli elettori hanno terminato di votare e sono usciti dal compartimento riservato all'ufficio, fa sgombrare il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari; deve anche richiamare i rappresentanti a togliere dal tavolo tutte le schede della rispettiva

lista che avessero tenuto fino allora a disposizione degli elettori. Indi, dopo aver pronunciata la formula di chiusura della votazione, procede alle operazioni sottoindicate nello stesso ordine, in cui sono esposte. Da questo momento nessun elettore può più restare nel compartimento destinato all'ufficio, poichè il controllo delle operazioni successive è riservato ai rappresentanti delle liste. Se non può, in mancanza di precisa disposizione di legge, essere vietato agli elettori di fare dal posto loro riservato le loro contestazioni, questa facoltà può e deve essere regolata dal prudente potere discrezionale del Presidente.

Firma della lista di identificazione.

Il Presidente accerta il numero dei votanti quale risulta dalla lista, su cui sono state fatte le annotazioni di identificazione, tenendo conto, non solo della lista e fogli susseguenti, ma anche di coloro che sono stati ammessi a votare, perchè hanno presentato o sentenza di Corte d'Appello che li ammette al voto o certificato del ricorso presentato, e dei componenti il seggio che hanno votato, pure non appartenendo alla sezione. Fattane prender nota, procede immediatamente, e quindi prima che si inizi lo spoglio dei voti, a firmarla in ciascun foglio e farla controfirmare, pure in ciascun foglio, da due scrutatori, i quali debbono firmare anche i fogli susseguenti.

La legge non parla di formalità speciale per la sottoscrizione, quindi deve intendersi che la firma del Presidente e dei due scrutatori, che deve essere apposta in ciascun foglio, varrà anche per l'ultimo foglio, ma sarà bene che, nella lacuna della legge circa la sottoscrizione della lista, tali firme siano collocate in modo da rappresentare la sottoscrizione della lista.

Appena firmata, la lista dev'essere chiusa in un piego sigillato a ceralacca con lo stesso bollo ufficiale, questa volta adoperato a secco, con cui sono state autenticate le buste. Sopra il piego appongono la firma il Presidente e almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste che lo vogliano.

Essenziale garanzia, comminata altrimenti di nullità assoluta dal terzo comma dell'art. 88, è che la lista, sulla quale sono identificati gli elettori, una volta chiusa per essere trasmessa al Pretore, non sia riaperta sotto nessun pretesto.

Il piego è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, nella cui giurisdizione è la sezione, il quale ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta.

La legge non determina chi debba fare la consegna o la spedizione al Pretore. Trattandosi di uno dei documenti più interessanti che comprova tutta la regolarità della votazione, sta nella prudenza del Presidente di affidare l'incarico a persona che abbia tutte le qualità che assicurino un esatto adempimento.

La legge, la quale stabilisce l'ordine delle operazioni da compiersi dal seggio, dispone che la chiusura della lista di identificazione e la immediata trasmissione di essa al Pretore avvengano la sera stessa della domenica, per distinguerla nettamente dalle operazioni di spoglio delle buste, che saranno poi anch'esse trasmesse al Pretore, ma dopo compiuto lo scrutinio che deve avvenire nella adunanza del lunedì.

La ragione della legge si comprende: la nota d'identificazione deve servir di controllo alle buste e queste a quella; necessita quindi che non si possa la prima correggere in modo da farla risultare corrispondente al numero delle buste sortite dall'urna, nè affidarle entrambe alle stesse persone che, insieme possedendole,

possano l'una e le altre artificiosamente correggere o alterare.

La netta separazione della due operazioni (chiusura e invio della lista, scrutinio e invio delle buste) rende quasi impossibile la incidenza dell'una nell'altra trasmissione, che era possibile quando tutte le operazioni dovevano compiersi in una stessa giornata, e quindi più evidente la frode quando al Pretore non giungono separatamente i due pacchi, che la ragione della legge vuole nettamente distinti.

Rimane fermo il concetto della legge per cui la nota di identificazione, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle buste, deve essere sottoscritta dai membri dell'Ufficio e chiusa in piego suggellato, e questo consegnato o trasmesso immediatamente al Pretore nel senso che alla chiusura del piego deve seguire, a pena di nullità, immediatamente, la consegna e trasmissione di esso al Pretore, di maniera che il piego in discorso non si trovi più per nessuna circostanza presso l'Ufficio elettorale quando comincia lo spoglio delle buste.

La nullità per il mancato invio della nota d'identificazione al Pretore non può essere sanata dal fatto che, per mero equivoco, sia stata trasmessa la lista di riscontro anzichè la nota di identificazione.

L'avverbio *immediatamente* adoperato dalla legge significa la preoccupazione del legislatore, perchè in nessun modo il piego della lista possa rimanere sul tavolo dell'ufficio; ma essa stessa ha dovuto fare le due ipotesi della consegna o della trasmissione, secondo che l'ufficio della Pretura sia nella sede del Comune ove è la sezione, o in altro Comune. Nell'un caso e nell'altro, l'ufficio deve aver cura che il mezzo di trasmissione sia il più rapido e il più sicuro. Ma mentre la rapidità, nel caso della consegna, dipende completamente dalla buona volontà e

dalle circostanze del seggio, il caso della trasmissione si complica naturalmente con incidenti dipendenti da altre cause e da altre autorità.

Col rinvio delle operazioni di spoglio dei voti al lunedì mattina ordinata dalla nuova legge, devono tanto più scindersi i due momenti dell'invio delle liste di identificazione al Pretore e dello scrutinio vero e proprio: ogni ritardo nella trasmissione della lista d'identificazione al Pretore, in guisa da trovarla ancora sul tavolo elettorale la mattina appresso, acquisterebbe significato sempre più presumibilmente colposo o doloso.

Computo numerico delle buste.

Compiute queste operazioni, il Presidente conta le buste rimaste nel pacco pervenuto dal Ministero dell'Interno dal quale dovevansi estrarre, durante la votazione, soltanto quelle destinate a sostituire le buste, che fossero deteriorate. Quantunque non specificamente ordinato dalla legge, questo computo è molto utile per avere la riprova immediata che le buste adoperate complessivamente per la votazione, sommate a quelle rimaste nel pacco, corrispondono esattamente al numero totale che era registrato sull'esterno dell'involucro del pacco stesso. Ove si riscontri un errore, potrà in quel momento esserne meglio spiegata e registrata a verbale la ragione, ad evitare future contestazioni.

Le buste rimaste nel pacco vengono chiuse in un piego sigillato e timbrato col bollo della sezione e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, nonchè dai rappresentati delle liste, che lo vogliono.

Poscia il Presidente estrae e conta le buste rimaste nella prima urna, cioè nell'urna da cui si estraevano le buste da consegnarsi agli elettori, e di questo numero fa tener nota.

Calcolati come votanti gli elettori, che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata e quegli altri che ne abbiano consegnata una senza appendice, o senza il numero o senza il bollo o la firma dello scrutatore, le quali tutte sono allegate al verbale in piego separato, il Presidente riscontra se il numero delle buste rimaste nella prima urna corrisponda al numero degli elettori iscritti, che non hanno votato.

(Esempio: se gli elettori iscritti sono 750, hanno votato regolarmente 425, non hanno riportata la busta 2, l'hanno riconsegnata senza una delle garanzie prescritte 3; devono rinvenirsi nella prima urna $750 - (425 + 2 + 3) = 320$.)

Le buste, rimaste nella prima urna, devono chiudersi in un piego, che dovrà essere sigillato a ceralacca con il bollo della sezione e con la stessa impronta, con cui sono state autenticate le buste. Sopra il piego appongono la firma il Presidente e almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste che lo vogliono.

Questo piego, insieme con quello contenente le buste rimaste nel pacco pervenuto dal Ministero dell'interno, deve essere rinchiuso in un piego unico, che dovrà pure essere munito degli stessi sigilli e firme ed essere consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, nella cui giurisdizione è compresa la sezione, prima che si proceda allo spoglio dei voti.

Compiute queste operazioni, il Presidente chiude le urne apponendovi l'indicazione della sezione e del collegio, il sigillo col bollo di qualsiasi elettore voglia apporre il proprio, la firma del Presidente e di due scrutatori, facendo di tutto annotare nel verbale. Sarà opportuno che le chiavette delle urne siano apposte nel piego di cui diciamo in appresso. Indi, dopo aver provveduto a chiudere in un piego le carte che servirono per le operazioni del lunedì, e cioè il manifesto elettorale e

la schede tipo delle varie liste, e posto tal piego con il verbale nell'urna rimasta vuota, chiude la sala elettorale e provvede alla sua custodia in modo che nessuno possa entrarvi; secondo l'espressione del Presidente del Consiglio nella seduta pomeridiana della Camera dell'8 Agosto 1919, la sala sarà ermeticamente chiusa, guardata al di fuori dai carabinieri, e nessuno potrà stare dentro la sala, nè cittadini nè carabinieri. Possono tuttavia vigilare all'esterno della sala anche elettori che credono di farlo.

Quando per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa non siansi potute compiere tutte le operazioni suindicate in qualunque modo alle ore 24 della Domenica, deve tutto sospendersi. E il Presidente deve chiudere l'urna contenente le buste non spogliate ed eventualmente quella contenente le buste non distribuite, e ripone lista, buste e tutte le altre carte in un piego munito delle firme e bolli, come sopra accennate, con le garanzie di cui è fatta più speciale menzione al paragrafo: *Operazioni non compiute nel termine*. Poscia il Presidente rinvia le operazioni al lunedì, ossia al giorno successivo.

Tanto nel caso in cui le operazioni siansi compiute, quanto in quello in cui per le cause straordinarie indicate le operazioni non siansi potute integralmente compiere, deve firmarsi in ciascun foglio e sottoscrivere seduta stante da tutti i membri presenti dell'ufficio il verbale, il quale viene redatto in doppio esemplare e costituisce un atto per sè stante indipendente da quello che conchiude le operazioni del lunedì.

Scrutinio.

Alle ore sette del lunedì il Presidente ricostituisce l'ufficio chiamandovi a farne parte tutto il seggio come era costituito la domenica, nonchè i rappresentanti delle

liste. Indi, constatata la integrità dei sigilli e delle firme apposte sui pieghi formati la sera antecedente e sulle urne, procede, nel caso in cui siano state interrotte le operazioni, a riprenderle nel punto della interruzione ed a compierle: in ogni caso, compiute queste operazioni preliminari, procede allo spoglio dei voti.

Se il lunedì non si presentassero il Presidente o il Vicepresidente che avevano funzionato la domenica per l'assenza dei designati, e questi ultimi siano invece presenti, può ammettersi che questi assumano l'ufficio anzichè provvedere a nuove surrogazioni (*V. Istruzioni dal Ministero dell' Interno, settembre 1919, parte II, pag. 11*).

Il Presidente provvede quindi a far preparare tanti cartellini sui quali si scrivono i nomi degli scrutatori presenti e, estratto a sorte il cognome di uno di essi, il Presidente, con la chiavetta corrispondente al lucchetto, apre la seconda urna, la quale fino a questo momento deve sempre essere rimasta chiusa.

Apertura delle buste.

Lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una busta che consegna al Presidente: questi, preso con le dita il lembo sollevabile, che è tenuto fermo dalla striscetta bollata, nella parte posteriore della busta, lo solleva lacerando la striscetta stessa, e prosegue la lacerazione lungo le linee perforate della faccia anteriore, la cui parte rettangolare centrale resta così nettamente strappata.

Enunciazione dei voti.

Voti di lista, di preferenza e aggiunti.

Rimasta a questo modo scoperta la parte centrale della scheda, e restando ben inteso che non si può mai, per nessuna ragione, estrarre la scheda dalla busta, il

Presidente enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è espresso il voto; avendo cura che il carattere essenziale, onde si distingue il contrassegno di una lista da quello delle altre, sia da lui enunciato nella espressione più chiara e più semplice ed in modo uniforme, perchè non vi sia dubbio sulla annotazione dei voti di lista e nel rispettivo controllo. Alla stessa guisa, rileva da ciascuna scheda singolarmente i voti di preferenza e quelli aggiunti: esaminando se l'elettore non abbia ecceduto nel fare uso di questa facoltà, cioè se sia rimasto nel numero da 1 a 4 corrispondente ai voti consentiti per la rispettiva circoscrizione, uno per i collegi che eleggono 5 deputati, due per quelli che ne eleggono da sei a dieci, tre per quelli da undici a quindici, quattro per quelli oltre i quindici. Se sia ecceduto questo numero, egli calcola valido il voto di lista, ma' considera non avvenute le preferenze o le aggiunte. Poichè è bene che il Presidente faccia tenere chiara ed evidente nota, ben distinta, delle preferenze e delle aggiunte, è necessario che egli rilevi distintamente le une dalle altre: considerando che le preferenze sono quelle date a candidati della lista di cui è portato nella scheda scrutinata il contrassegno: invece egli cercherà i voti aggiunti nelle liste diverse e farà segnare, separatamente l'uno dall'altro, questi voti individuali. Se fra i nomi ve ne sia qualcuno non compreso in nessuna lista, considerato questo come segno di riconoscimento, annulla la scheda anche come voto di lista. È a ricordare che in nessuna scheda possono contemporaneamente darsi voti di preferenza e voti aggiunti sotto pena di nullità di essi, rimanendo integro il voto di lista; se i voti di preferenza o aggiunti saranno dati a stampa, o dattilografati, annullerà anche il voto di lista, perchè considerato, secondo l'espressione del Presidente del Consiglio nella seduta pome-

ridiana dell'agosto 1919, frode collettiva; e lo stesso risultato sarà prodotto dalla cancellazione di uno o più nomi già scritti.

Cura speciale del Presidente deve essere dedicata a che i voti di preferenza dati al candidato sian tenuti ben distinti da quelli aggiunti, per gli effetti che sul voto di lista questi apportano, valendo ognuno di essi, come voto di lista diviso per il numero di deputati da eleggersi.

Ed egli deve stare attento che ognuno di coloro, che prendono nota dei voti di lista o singoli, tenga una esatta distinzione per queste diverse assegnazioni; poichè, mentre nella singola scheda non si possono contenere contemporaneamente voti di preferenza e voti aggiunti, ogni candidato può da schede diverse avere gli uni e gli altri.

Sarà qui utile un esempio. Date quattro liste *A, B, C, D*, in un collegio di 15 deputati, i voti di lista si assegnano anzitutto nell'apposita colonna a ciascuna di esse: la lista *A* comprende 13 candidati: la lista *B* 15, la lista *C* 9, la lista *D* 12. Gli elettori che votano la lista *A*, che è incompleta, possono dare due voti di preferenza a candidati della propria lista, oppure aggiungere due nomi scelti entrambi da un'altra lista, oppure uno da una lista e uno da un'altra: non possono preferire uno della propria lista e aggiungerne uno di altra lista, e tanto meno possono valersi di 3 preferenze o di 3 aggiunte, quali spetterebbero ai collegi di 15 candidati, perchè la lista è già di 13 e i tre nomi la farebbero superare il numero massimo di 15. Gli elettori che votano la lista *B*, che è completa, non possono esercitare se non il diritto di preferenza, ma la loro facoltà si estende a scegliere 3 candidati: è qui da osservare la imprecisione della legge, la quale dicendo *sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere*, se fosse applicabile in casi di lista

completa, renderebbe sempre nullo il diritto di preferenza. Gli elettori della lista *C* e quelli della lista *D*, liste incomplete, possono dare 3 voti di preferenza alle proprie liste, oppure tre voti aggiunti presi da una o più delle liste avverse.

Il Presidente dunque dovrà far tenere dallo scrutatore e dal segretario parecchie note di assegnazioni di voti: una per ciascuna delle liste, anche scrivendole in unico foglio; ed una per ciascuno dei candidati, raccolti, anche, per comodità, in fogli riuniti; ma essenziale è che ad ognuno dei candidati corrisponda una sotto finca, per l'indicazione dei voti di preferenza e un'altra per l'indicazione dei voti aggiunti.

Così enunciati i voti, la busta viene passata ad un secondo scrutatore, il quale prende nota del numero dei voti, che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza o aggiunti di ciascun candidato: altrettanto fa il segretario, il quale proclama tale numero ad alta voce.

Proclamato il numero dal segretario, un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, che è rimasta vuota.

Così si procede successivamente per tutte le altre buste, avvertendosi che è vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se, per quella precedentemente estratta, non siansi compiute tutte le operazioni suindicate, e che le buste non possono per nessun motivo essere toccate da altri, fuorchè dai componenti l'ufficio. E' consentito ai rappresentanti di esaminare le buste che sono in mano di uno dei componenti il seggio, e di far prender nota in verbale delle loro osservazioni, ma non di toccarle.

I membri dell'ufficio hanno facoltà di proporre che un voto sia dichiarato nullo o che, per i dubbi circa la sua validità elevati anche dai rappresentanti o, ec-

cezionalmente, dagli elettori, esso sia dichiarato contestato, sia per il voto di lista che per il voto individuale, salva la decisione provvisoria che spetta al Presidente. Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal Presidente e da almeno due scrutatori.

Le buste scrutinate dunque possono essere: 1.^o *valide* senza contestazione e attribuite perciò a liste o a taluno dei candidati per i quali è espressa preferenza o aggiunta; 2.^o *valide* per la lista, e nulle per i candidati preferiti o aggiunti; 3.^o *contestate assegnate* alla lista od a taluno dei candidati, per deliberazione del Presidente, udito il parere degli scrutatori; 4.^o *contestate non assegnate*, pure per deliberazione del Presidente, perchè non sia accertata la volontà dell'elettore; 5.^o *nulle*, fra le quali sono anche comprese le bianche, ossia quelle per cui non apparisca espresso il voto per alcuna lista.

Sono nulli soltanto i voti di preferenza o aggiunti quando in una scheda risultino dati contemporaneamente voti di preferenza e voti aggiunti, o quando siano aggiunti voti in una lista completa, e quando in una lista completa siano dati voti di preferenza o aggiunti in numero da eccedere quello dei deputati da eleggere.

Quindi il Presidente fa procedere alle somme dei voti ottenuti dalle singole liste, dei voti personali conseguiti dai singoli candidati delle varie liste, distinguendo questi in voti di preferenza e voti aggiunti, considerando che, se in ogni singola scheda è proibito accumulare voti di preferenza e voti aggiunti, ogni singolo candidato potrà accumulare dalle varie schede voti di preferenza datigli dai votanti della propria lista e voti aggiunti datigli dai votanti delle altre liste.

Determinati i voti da attribuirsi e quelli che, per varie ragioni, sono nulli e non attribuibili, il Presidente

conta tutte le buste, evitando però di segnare il numero progressivo su di esse, perchè le buste è bene non siano in alcun modo toccate, e fa il raffronto se il totale di esse corrisponda in modo preciso al numero dei votanti. Per fare tale computo il Presidente dal foglio di scrutinio conta i voti ottenuti da ciascuna lista, compresi quelli contestati ed attribuiti (senza naturalmente tener conto dei voti individuali); li somma con i voti nulli e contestati non attribuiti ad alcuna lista. Il totale dovrà corrispondere esattamente al numero dei votanti quale risulta dalla lista di identificazione e al numero delle buste spogliate.

Tutte le suddette operazioni hanno un ordine prestabilito che deve essere rigorosamente rispettato, perchè l'anticipazione dell'una o la posticipazione dell'altra di queste formalità potrebbe accrescere disordine nelle già numerose carte che sono sul tavolo elettorale e dall'altra diminuire la garanzia voluta dalla legge che sia impedito in ogni modo, riscontrato un errore in uno dei documenti, o peggio, commessa una frode, modificare artificialmente le risultanze dell'altro documento in guisa da nascondere l'uno e l'altra. Perciò, dell'ordine serbato nelle operazioni successive deve risultare in modo preciso dal verbale.

Si veda in Allegato un esempio pratico delle operazioni di scrutinio da compiersi dall'ufficio di sezione.

Formazione dei pieghi.

Il piego contenente le buste corrispondenti a voti nulli o in qualsiasi modo contestati, e quelle in cui non sia stato espresso alcun voto, viene, alla fine di tutte le operazioni di scrutinio, chiuso insieme col piego che contiene le buste deteriorate e con l'altro che contiene le buste consegnate dall'elettore senza appendice o

senza numero nell'appendice o senza bollo o senza firma dello scrutatore. Fattone un piego complessivo, in questo devono essere anche introdotte le proteste e i reclami e relativi allegati, che fossero presentati per iscritto da elettori nel corso di tutte le operazioni elettorali, dopo che siano stati vidimati dal Presidente e da almeno due scrutatori. Il piego complessivo deve portare l'indicazione del collegio e della sezione, la firma del Presidente e di due scrutatori, il sigillo a ceralacca del seggio e quello dei rappresentanti delle liste che vogliano apporvi il proprio. Tale piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, che deve trasmettersi alla cancelleria del Tribunale.

Prescrive la legge che le buste contenenti schede bianche, nulle e contestate siano allegate al verbale.

Nessun altro mezzo può sostituirsi all'invio delle buste bianche nulle e contestate insieme al verbale, cessandone evidentemente, con qualsiasi altro mezzo, ogni garanzia.

Tutte le buste spogliate, ad eccezione di quelle che corrispondano a voti nulli o contestati o in cui non sia espresso il voto, vengono chiuse in un piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo con l'impronta della sezione a ceralacca, ed eventualmente quello dei rappresentanti delle liste che vogliano apporvi il proprio, nonchè le firme del Presidente e di almeno di due scrutatori.

Questo piego, insieme con l'estratto del verbale relativo al modo con cui esso è stato formato e chiuso, viene immediatamente, appena sia dal Presidente dichiarato chiuso lo scrutinio, portato almeno da due membri dell'ufficio al Pretore. È da ricordarsi chiaramente che questa consegna, in qualsiasi modo e per qualsiasi circostanza, si deve fare con mezzo e tempo diverso da quello adoperato per il piego contenente

la lista di identificazione, il quale deve essere stato trasmesso prima che si procedesse allo spoglio dei voti.

Durante tutte le operazioni elettorali e principalmente durante lo spoglio dei voti è lecito agli elettori, e specialmente ai rappresentanti, di presentare reclami o proteste o farli notificare per mezzo di usciere all'ufficio elettorale. Queste devono essere allegate al verbale, ma nel corpo del verbale deve essere fatto cenno di ciascuno dei reclami, delle proteste presentate e delle decisioni prese dal Presidente.

I membri dell'ufficio possono far constare dal verbale delle loro osservazioni.

Termine improrogabile delle operazioni.

Un'ultima importantissima disposizione è il complemento di tutte le prescrizioni della legge circa l'orario, entro cui le operazioni elettorali devono essere compiute. Tutte le operazioni di scrutinio, nonchè le firme del verbale, devono essere perfette entro le ore 24 del lunedì.

Che se, per qualsiasi ragione, non si potessero in tempo condurre a termine tutte le operazioni prescritte, soccorre la norma stabilita dall'art. 81, cioè la trasmissione all'ufficio centrale con tutte le garanzie ivi stabilite (art. 79).

Nullità dei voti.

Il Presidente proclama la nullità dei voti di lista e aggiunti nei seguenti casi:

I° la busta non sia quella ufficiale;

II° la busta non porti il bollo della sezione impresso dal Presidente sul lato sinistro della faccia posteriore;

III° la busta non contenga la firma dello scrutatore sul lato destro della faccia posteriore. Se la firma

fosse stata apposta sul talloncino anzichè sulla busta, uguale ne sarebbe la conseguenza, non solo per la obbedienza alla disposizione specifica di legge, ma essenzialmente perchè, dovendo l'appendice essere asportata, rimarrebbe la busta senza quella garanzia che la legge ha ritenuto indispensabile.

IV° le buste siano state poste nella seconda urna, senza che sia stata prima staccata l'appendice.

V° le buste, che essendo pure formalmente perfette, non contengano schede.

VI° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente.

VII° le schede nelle quali, dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, cioè la porzione delimitata dalla linea perforata, diventi visibile o una traccia di scrittura o un segno che possa ritenersi fatto artificialmente.

VIII° le schede non esprimano il voto per alcuna lista, cioè o siano completamente bianche o portino indicazioni che non chiariscano il pensiero dell'elettore.

IX° le schede esprimano il voto per più liste o per una lista esclusa dalla Commissione provinciale.

X° le schede non siano eguali alla scheda tipo depositata dai delegati, e di cui un esemplare deve essere depositato presso ogni sezione.

XI° le schede contengano uno o più nomi di preferenza o aggiunti cancellati o stampati, oppure contengano cognomi non compresi nelle diverse liste.

XII° le schede contengano altre indicazioni o segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

XIII° le schede non abbiano le dimensioni o le forme prescritte dall'art. 57 e, per essere state piegate o per non essere stampate le schede su ambedue le facce, non possa identificarsi il contrassegno (art. 80).

Operazioni non compiute nel termine.

Se, per contestazioni insorte o per qualsiasi causa anche indipendente dalla volontà del seggio, non siasi proceduto allo scrutinio, o questo non sia stato compiuto entro le ore ventiquattro del lunedì, il Presidente, allo scoccare di quest'ora, deve chiudere le due urne nello stato in cui si trovano, suggerire le due chiacchette dei lucchetti in una busta con indicazione del contenuto e staccare le urne dal tavolo togliendo le viti che le fissano.

La preoccupazione del Presidente deve essere quella di raccogliere tutti gli elementi della votazione e dello scrutinio e di trasmetterli all'ufficio centrale, in modo che questo possa iniziare o riprendere le operazioni non compiute nello stesso stato, in cui l'ufficio della sezione le aveva lasciate allo scoccare della mezzanotte del lunedì.

Se le operazioni di scrutinio non erano state iniziate, deve comporre in un piego le buste rimaste intatte nel piego trasmesso dalla Prefettura, in un altro piego le buste timbrate e rimaste eccedenti a quelle distribuite agli elettori per la votazione. Se le operazioni di scrutinio furono già iniziate, a questi due pieghi deve aggiungere un piego contenente le buste eventualmente dichiarate nulle o contestate dall'ufficio.

Alle due urne e ai pieghi devono apporsi le indicazioni del Collegio e della sezione, il sigillo della sezione col bollo a ceralacca e quello di qualsiasi elettore che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del Presidente e di almeno due scrutatori, facendo menzione nel verbale delle firme e dei sigilli apposti. Sarà opportuno che il verbale sia chiuso a questo punto con la indicazione dei motivi, per cui il seggio non potè iniziare o compiere lo scrutinio e della formazione dei vari pieghi e del loro contenuto.

La circolare ministeriale 14 settembre 1913 dava talune norme che crediamo utile ricordare:

« Caso in cui lo scrutinio non sia iniziato o non sia compiuto per le ore 24. - L'art. 79, ultimo comma, stabilisce che tutte le operazioni, prescritte in detto articolo e nel 1° comma dell'articolo 82, devono essere ultimate non oltre le ore 24 del lunedì successivo al giorno dell'elezione.

Se a quell'ora, o per contestazioni insorte o per qualsivoglia altra causa, l'ufficio della sezione non abbia ancora proceduto allo scrutinio, o, principiatolo, non lo abbia terminato, l'articolo 81 dispone che ogni ulteriore atto debba sospendersi, e il Presidente deve:

1° chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate;

2° chiudere l'altra urna che contiene le buste già spogliate.

Secondo che l'interruzione delle operazioni elettorali della sezione è avvenuta prima o dopo l'inizio dello scrutinio dei voti, si possono, intorno al contenuto delle urne, verificare i seguenti casi:

a) interruzione delle operazioni nei momenti indicati al n. 1 (chiusura della votazione) o al n. 2 (accertamento del numero dei votanti) dell'articolo 78.

Le due urne contengono: quella di sinistra (seconda urna) le « buste non spogliate », quella di destra (prima urna) le « buste non distribuite ».

b) interruzione delle operazioni al momento indicato dal numero 3 (estrazione e conteggio delle buste dalla prima urna) dell'articolo 78. Se le buste sono state tutte estratte si ha: l'urna di destra (prima urna) vuota; l'urna di sinistra (seconda urna) contenente le buste non spogliate. Come si è detto, le buste estratte dalla prima urna vengono poste in un piego, che unito all'altro delle buste residue nel pacco di cui al n. 5

dell' articolo 45, e colle buste restituite da elettori allontanati dal Presidente dalle cabine, i quali non più votarono, devono chiudersi in unico piego, colle norme già rammentate ;

c) interruzione delle operazioni nel momento indicato al n. 2 (spoglio dei voti) dell' art. 79.

Può lo spoglio essere stato terminato ; ed allora si ha l' urna di sinistra (seconda urna) vuota, e l' urna di destra (prima urna) contenente « buste spogliate ». Può lo spoglio non essere stato terminato, ed allora si ha l' urna di sinistra (seconda urna) contenente ancora « buste non spogliate », e l' urna di destra (prima urna) contenente « buste spogliate ».

La chiusura delle urne si opera :

a) chiudendo a chiave i due lucchetti destinati alla chiusura del coperchio di ciascuna urna e della fessura per l' introduzione delle buste. Dette chiavette vanno a loro volta chiuse nel piego di cui è parola appresso al numero 3 ;

b) distinguendo le due urne con due cartelli ingommati sulle urne stesse e portanti, oltre la indicazione del Collegio e della sezione, rispettivamente, le scritte « buste non distribuite », o « buste non spogliate » secondo la diversità dei casi e poscia :

c) attaccando alle urne stesse due liste di carta forte nelle rispettive chiusure, sulle quali rispettive liste si appone la firma del Presidente e di almeno due scrutatori ;

d) le urne devono poi essere sigillate a ceralacca col bollo a cinque cifre dell' ufficio elettorale. Ciascun elettore ha facoltà di apporre alle dette urne il proprio sigillo. Delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

3° Chiudere in un piego le buste che si trovarono fuori delle urne.

Fuori delle urne si possono trovare, secondo le diversità dei casi :

a) le buste non distribuite. Questo caso è parallelo a quello in cui l'urna prima (a destra) è vuota, e l'urna seconda contiene le « buste non spogliate ».

Il Presidente, nel chiudere nel piego dette buste, le distingue dalle altre : buste residue (pacco di cui al n. 5 dell' articolo 45), buste deteriorate, buste senza appendice, senza numero, bollo o firma dello scrutatore, buste di elettori che furono allontanati dalle cabine senza che abbiano potuto più votare ;

b) le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto in qualsiasi modo e per qualsiasi causa. Questo caso è parallelo a quello in cui l' interruzione sia avvenuta durante lo spoglio, nel qual caso le urne contengono quella di sinistra « buste non spogliate » e quella di destra « buste spogliate » ;

c) le buste spogliate, e quelle indicate alla lettera b. Questo caso si può verificare soltanto quando l' interruzione è avvenuta dopo effettuato lo spoglio dei voti e le buste spogliate sono state già estratte dalla urna. In tale ipotesi, le due urne sarebbero vuote.

Si raccomanda ai Presidenti di mettere cura affinché le buste omogenee non vengano confuse con le altre. Essi quindi, nel fare il piego delle buste che si trovano fuori delle urne, distingueranno le buste medesime secondo le categorie indicate alle lettere a), b), c).

La chiusura del piego si opera apponendo :

a) l' indicazione del collegio e del numero d' ordine della sezione ;

b) il sigillo in ceralacca, con l' impressione del bollo a cinque cifre dell' ufficio ;

c) il sigillo di qualsiasi elettore che voglia apporvi il proprio ;

d) le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

Si ricorda che le chiavette delle urne devono essere chiuse nel piego di cui sopra.

Di tutto si fa processo verbale firmato e sottoscritto con le forme già dette avanti (art. 82, 1° comma) in duplice esemplare, uno per essere depositato nella segreteria comunale, l'altro per le operazioni seguenti. »

Ciò compiuto, il Presidente, o per sua deliberazione scritta due scrutatori, recano immediatamente le urne, il piego e il verbale con le carte annesse, nella cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del Collegio, e li consegnano al Cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile (art. 81).

Proclamazione dei risultati dello scrutinio.

Compiute tutte le operazioni prescritte nell'art. 79, il Presidente, con l'autorità decisiva riconosciutagli dall'art. 77, dichiara ad alta voce il risultato dello scrutinio, cioè i voti riportati da ciascuna lista, e quelli riportati distintamente, come voti aggiunti e come voti di preferenza da ciascun candidato, e ne fa attestare dal verbale redatto dal segretario.

Verbale.

Il verbale deve essere redatto sugli appositi moduli forniti dal Ministero ad ogni sezione, in due esemplari perfettamente eguali, e riveste la qualità di atto pubblico. Esso deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto — seduta stante — da tutti i membri presenti dell'ufficio. Se qualcuno dei membri presenti per qualsiasi ragione si rifiuti di firmare, dovrà indicare il motivo o i motivi da inserirsi nel verbale.

Dopo di ciò — essendo esaurito totalmente il compito dell'ufficio — l'adunanza viene dichiarata sciolta,

rimanendo inteso che, anche per l'adempimento di queste ultime attribuzioni dell'ufficio, deve applicarsi l'ultimo comma dell'articolo 79, cioè che anche queste devono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del lunedì.

Dei due esemplari del verbale, uno — secondo le disposizioni dell'art. 83 — deve essere portato alla cancelleria del Tribunale. L'altro esemplare deve essere, entro il martedì, depositato nella segreteria del Comune dove la sezione ha avuto sede (art. 82).

Invio del piego delle buste scrutinate al Pretore.

L'art. 79 dispone che tutte le buste spogliate, ad eccezione di quelle che corrispondono a voti nulli o contestati, vengano chiuse in un piego speciale. Per assicurare nel miglior modo che questo piego non sia manomesso nè esposto a pericoli, la legge dispone che esso, insieme con l'estratto del verbale relativo alla sua formazione, sia portato da due membri almeno dell'ufficio al Pretore, immediatamente dopo che il Presidente ha dichiarato chiuso lo scrutinio.

Il piego deve essere portato insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso.

Alla interpretazione della parola *portato* si è data necessariamente una certa ampiezza, tanto da ammettere la possibilità della spedizione del piego per la posta: spedizione del resto ammessa in generale per tutti gli atti elettorali, la quale diventa di regola per l'invio di essi alla Camera dei Deputati. Certamente il deposito personale si deve preferire, data la delicatezza degli atti, ma non si può a priori prospettare conseguenze eccessive dal fatto dell'invio con mezzo diverso dal recapito personale, purchè presenti tutte le possibili garanzie (art. 82).

Invio del verbale coi documenti annessi all'ufficio centrale.

Mentre un esemplare del verbale deve essere depositato nella Segreteria del Comune, l'altro esemplare, al quale devono essere annessi tutti i pieghi contenenti, sia le buste corrispondenti a voti nulli o contestati, sia le altre buste spogliate, sia i reclami e le proteste presentati all'ufficio, deve essere recato dal Presidente dell'ufficio alla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi il capoluogo del Collegio.

Se il Presidente sia impedito, lo sostituiscono due scrutatori i quali ne abbiano una delegazione per iscritto. Può per questo fungere da scrutatore il Vicepresidente secondo la disposizione dell'art. 50 (art. 83).

Indennità.

L'ufficio di Presidente e di Vicepresidente sono obbligatori, ma non gratuiti.

Il Comune, in cui l'ufficio elettorale da essi presieduto ha sede, deve corrispondere a loro l'indennità di viaggio e l'indennità di soggiorno spettante secondo il D. L. 14 settembre 1918 n. 1311. Riportiamo qui gli articoli che disciplinano tali indennità

« Art. 3. - Con le modalità e le condizioni stabilite dalle norme vigenti, è dovuto il rimborso della spesa di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio a coloro che sono provvisti dello stipendio di L. 6000 e più (risultante dagli aumenti concessi col D. L. 10 febbraio 1918, n. 107), di seconda classe agli altri, ed il rimborso della spesa di viaggio in prima classe sui piroscafi, senza distinzione di stipendio.

Quando il viaggio debba compiersi su percorsi serviti esclusivamente da mezzi di locomozione con due sole classi, è corrisposto il rimborso della spesa di viaggio in prima classe, anche a coloro cui compete normalmente la seconda.

In aggiunta alle spese pel viaggio in ferrovia, sui piroscafi, sulle automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica, è corrisposto l'aumento di due decimi delle spese medesime.

Sulle vie ordinarie spetta un compenso di L. 1 per chilometro a coloro che sono provvisti dello stipendio di L. 6000 e più, e di centesimi 75 per chilometro a tutti gli altri, compresi gli agenti subalterni.

Il compenso è ridotto rispettivamente a centesimi 10 e 8 per chilometro quando il viaggio è compiuto con mezzi forniti gratuitamente dallo Stato, da Province, da Comuni o da altri interessati.

Art. 4. - L'indennità giornaliera di soggiorno (diaria) è corrisposta nella misura seguente:

Volontari od alunni, L. 15.

Personale con stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col D. L. 10 febbraio 1918, n. 107, fino a L. 4325, L. 15.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col D. L. 10 febbraio 1918, n. 107, da oltre L. 4325 a L. 5450, L. 20.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col D. L. 10 febbraio 1918, n. 107, da oltre L. 5450 a L. 7100, L. 25.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col D. L. 10 febbraio 1918, n. 107, di oltre L. 7100, L. 30.

Gli assegni per spese di ufficio ed altri emolumenti non si computano per determinare la categoria della indennità di soggiorno ».

In caso di contestazioni circa la indennità, il decidere spetta alla Giunta provinciale amministrativa.

Si è dubitato se ai Presidenti e Vicepresidenti degli uffici elettorali spetti una indennità, quando essi risiedano normalmente nel Comune, in cui ha sede l'ufficio che sono chiamati a presiedere.

Essendo stabilita una distinzione per il caso che il Segretario abiti nel Comune in cui presta il suo ufficio, e il caso in cui non vi abiti, par chiaro doversi dedurre che qui, dove la distinzione non fu fatta, non debba crearsi. Naturalmente non può parlarsi di indennità di viaggio per chi non ha da viaggiare, e quindi per coloro che sono residenti non può parlarsi che delle indennità di soggiorno.

E perciò nei casi in cui i conciliatori furono chiamati a risolvere questa modesta questione, hanno concordemente deciso che, non ostante la esistenza della circolare ministeriale che riduceva a metà l'indennità giornaliera, quando l'incarico è espletato nel luogo della ordinaria residenza, fosse da corrisponderli l'indennità intera (art. 48).

14. Vicepresidente dell'ufficio elettorale.

Il Vicepresidente è scelto, nelle stesse categorie in cui è scelto il Presidente, dal Primo Presidente della Corte d'appello (art. 48).

Per la nomina e le indennità che spettano al Vicepresidente vedasi alla voce *Presidente*.

Le sue attribuzioni sono di due ordini: primo ed essenziale di far le veci del Presidente in caso di assenza od impedimento sia permanente che temporaneo; secondo, di coadiuvare il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni e in modo speciale quando

sia autorizzato dal Presidente di fare le funzioni di scrutatore, il che può accadere anche quando tutti gli scrutatori siano presenti.

L'ufficio di Vicepresidente è obbligatorio (art. 50).

Il Vicepresidente designato che rifiuti di assumere l'ufficio senza giustificato motivo, o non si trovi presente all'insediamento del seggio, o se ne allontani prima del termine delle operazioni elettorali, salvo le maggiori pene, incorre nella multa di L. 100 a 1000 (art. 59).

Il Vicepresidente dell'ufficio elettorale sarà opportuno si trovi presente nel luogo ove ha sede la sezione, nelle ore antimeridiane del sabato precedente l'elezione, affinchè, in assenza del Presidente, egli lo possa surrogare nel ricevere la consegna degli oggetti occorrenti per la votazione, informando subito per telegrafo della assenza del Presidente il Primo Presidente della Corte d'Appello, affinchè ove sia possibile provveda alla sostituzione (*Istruzione del Ministero dell'Interno sul Titolo III. della legge parte II. pag. 8*). Alle ore sette della domenica della elezione il Vicepresidente deve comunque trovarsi presente nella sala per partecipare alla costituzione dell'ufficio.

Egli deve, per essere assunto, presentare al Presidente la notificazione della sua nomina fattagli dal Primo Presidente della Corte d'appello (art. 61).

Nel caso che, durante la firma o la bollatura delle buste elettorali, uno scrutatore interrompa la sua funzione e si allontani dalla sala, lo sostituisce in questa parte definitivamente il Vicepresidente; come lo sostituisce, quando ne è incaricato dal Presidente, se lo scrutatore procede troppo lentamente nell'autenticazione delle buste (art. 67).

Il Vicepresidente, che conosca personalmente un elettore, può attestare la identità di colui che si pre-

senta a votare, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore sulla lista (art. 68).

Il Vicepresidente, può attestare che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista (art. 71).

Il Vicepresidente, in assenza del Presidente, deve trovarsi presente a tutte le operazioni elettorali (art. 77).

Il Vicepresidente dell'ufficio elettorale, se è elettore nel Collegio, dà il suo voto nella sezione in cui presta servizio, ancorchè non vi sia iscritto (art. 60).

15. Scrutatori.

Nomina e indennità.

Per ogni sezione sono nominati quattro scrutatori dalla Commissione elettorale comunale, secondo le norme di cui alla voce *Commissione elettorale comunale*. Essi devono ricevere dal Sindaco la notifica della loro nomina, non più tardi del venerdì che precede le elezioni, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. A loro spetta un'indennità giornaliera di lire cinque, da corrispondersi dal Sindaco del Comune (art. 49).

Rifiuto di assumere l'ufficio.

Gli scrutatori, che si rifiutano senza giustificato motivo di assumere l'ufficio o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio o s'allontanano prima che le operazioni elettorali siano compiute, salvo le maggiori pene, incorrono nella multa da L. 100 a L. 1000 (art. 59).

Gli scrutatori alle ore sette della domenica devono trovarsi presenti nella sala elettorale per partecipare alla

costituzione dell'ufficio. Essi, per essere assunti, devono presentare la notificazione della nomina avuta dal Sindaco (art. 61).

Gli scrutatori devono dare il loro parere circa l'eventuale uso di bollo, urne e tavoli da sostituire a quelli ufficiali, di cui sia constatata la materiale inservibilità (art. 76).

Attribuzioni durante le operazioni elettorali.

Gli scrutatori, quando all'inizio della preparazione delle operazioni elettorali ricevono dal Presidente la parte loro spettante delle buste di votazione da firmare, devono apporre, su ciascuna busta sul lato destro della faccia posteriore, la propria firma e scrivere il rispettivo numero progressivo sull'appendice della busta stessa.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala durante tale preparazione, non può più proseguire nella firma e nella apposizione del numero alla busta, ma sarà sostituito in tali operazioni dal Vicepresidente (art. 67).

Gli scrutatori possono essere incaricati dal Presidente di fare l'appello degli elettori, seguendo l'ordine di iscrizione nella lista.

Quando conoscano taluno degli elettori, possono attestarne la identità apponendo la propria firma nella lista accanto al nome dell'elettore (art. 68)

Gli scrutatori possono essere incaricati dal Presidente di segnare sulla lista elettorale, accanto al nome di ciascun votante, il numero scritto sull'appendice della busta a lui consegnata. Possono anche accertare che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella terza colonna della lista. Due scrutatori almeno vidimano insieme col Presidente le buste riconsegnate mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore (art. 71).

Se un elettore, avendo restituita una busta deteriorata, riceve dal Presidente una seconda busta, lo scrutatore annota nella lista la consegna della nuova busta, aggiungendo il numero che questa porta accanto al numero di quella deteriorata (art. 74).

Gli scrutatori danno il loro voto nella sezione in cui prestano servizio (art. 60).

Gli scrutatori debbono dare il loro parere sopra tutte le difficoltà e incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e alla nullità dei voti (art. 77).

Gli scrutatori sono chiamati a dar parere al Presidente circa la disposizione per allontanare dalla sala gli elettori che abbiano votato, quando vi sia giustificato motivo di turbamento della regolarità delle operazioni elettorali (art. 65).

Due scrutatori devono, prima che si inizi lo spoglio dei voti, controfirmare in ciascun foglio la lista di identificazione, firmando anche i fogli susseguenti. Almeno due di essi devono inoltre apporre la firma sul piego, nel quale, prima che si provveda allo spoglio dei voti, viene chiusa la lista e inviata al Pretore.

Quando il Presidente procede allo spoglio dei voti, uno scrutatore designato dalla sorte estrae dalla seconda urna, la quale fino a quel momento deve essere sempre rimasta chiusa, una busta che consegna al Presidente.

E dopo che questi ha enunciato ad alta voce il contrassegno della lista, per la quale è espresso il voto, ed i cognomi dei candidati per i quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti, la busta viene passata ad un secondo scrutatore, il quale prende nota del numero dei voti, che man mano va riportando ciascuna lista, e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti attribuiti a ciascun candidato.

È dopo che il segretario ha proclamato ad alta voce tali numeri, un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna che è rimasta vuota. Gli scrutatori hanno facoltà di proporre che un voto sia dichiarato nullo o contestato, tanto per il voto di lista quanto per il voto personale o complessivamente, salvo la decisione provvisoria che spetta al Presidente. Due almeno di essi devono immediatamente vidimare nella faccia posteriore ciascuna delle buste corrispondenti a voti nulli o contestati (art. 79).

Nel caso che le operazioni siano state interrotte per qualsiasi ragione alle ore 24 della domenica, o lo scrutinio non sia stato compiuto entro le ore 24 del lunedì, almeno due scrutatori firmeranno, insieme con il Presidente, i pieghi contenenti buste e carte riferentisi alle elezioni, essi potranno essere delegati dal Presidente a portarli immediatamente al Cancelliere del Tribunale (art. 78 e 81).

Gli scrutatori presenti all'adunanza devono firmare in ciascun foglio e sottoscrivere il verbale, e due membri almeno dell'ufficio devono portare subito il piego delle buste spogliate al Pretore. Inoltre possono assistere all'apertura del piego contenente la lista di identificazione, che il Pretore farà entro tre giorni, e alla compilazione della copia autentica a cura del Cancelliere (art. 82).

Due scrutatori, che siano eventualmente delegati per iscritto dal Presidente, recano l'esemplare del verbale, cui sono alligate le buste e le altre carte elettorali, alla Cancelleria del Tribunale (art. 83).

16. Segretario dell'ufficio elettorale.

Scelta del Segretario.

Il Segretario dell' Ufficio elettorale deve essere scelto prima che l'ufficio si insedi. E sarà prudente che il Presidente, recandosi il sabato nella sede della sezione, si procuri in quel giorno gli elementi per la scelta secondo le indicazioni della legge.

Indennità.

Il Segretario deve essere remunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio, con l'onorario di lire 20, se in quel Comune egli abita, e tale retribuzione deve continuare per il giorno successivo, dovendo le operazioni elettorali entro il lunedì essere compiute.

Se non abita nel Comune, la legge gli dà il diritto, oltre all'onorario di 20 lire, all'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai vicecancellieri di Tribunale di prima classe, secondo il decreto 14 settembre 1918, n. 1311 (art. 51).

Redazione del verbale.

La funzione principale del Segretario dell'ufficio è la redazione del processo verbale delle operazioni elettorali. Non importa che scriva materialmente egli stesso il verbale; basta che egli medesimo lo autentichi e ne assuma, come è in fatto, la responsabilità.

Il verbale è redatto in due esemplari, e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Esso riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico per tutto quanto vi è indicato; ma la prova negativa di quanto esso non contenga non può avere ugual carattere.

Al verbale vanno allegati i fogli di scrutinio della votazione.

Il verbale come atto pubblico fa fede fino a iscrizione in falso, così delle operazioni regolari come di quelle irregolari in esso menzionate.

Il Segretario, nel compilarlo, oltre che avere di guida i moduli inviati dal Ministero dell'interno, nei quali è diligentemente prevista la osservanza di tutte le più minute disposizioni prescritte, dovrà prendere nota nel verbale stesso di tutto ciò che sia eccezionalmente accaduto, all'infuori delle naturali previsioni di chi ha compilato i moduli (art. 51).

Assistenza alle operazioni.

Il Segretario dell'ufficio elettorale alle ore sette della domenica delle elezioni deve trovarsi nella sala elettorale per essere presente alla costituzione dell'ufficio (art. 61).

Il Segretario dell'ufficio elettorale, ove rifiuti senza giustificato motivo l'ufficio cui è destinato, o non si trovi presente all'atto dell'insediamento del seggio, o si allontani prima che abbiano termine le operazioni elettorali, salvo le maggiori pene, incorre nella multa di L. 100 a 1000 (art. 59).

Il Segretario dell'ufficio elettorale, se è elettore nel Collegio, dà il suo voto nella sezione in cui presta servizio (art. 60).

Egli deve badare alla registrazione esatta, secondo le disposizioni dategli dal Presidente, di tutti gli incidenti che possono avvenire durante le operazioni elettorali (art. 65).

Il Segretario prepara tanti bollettini numerati da 1 a 8 o a quel numero che corrisponde alle centinaia di elettori iscritti nelle liste della sezione, che il Presi-

dente deve estrarre a sorte per incaricare gli scrutatori di firmare le centinaia di buste (art. 67).

Il Segretario prepara, ai fini della composizione del timbro da imprimersi sulle buste di votazione, dieci pezzetti di carta eguali, sui quali scrive progressivamente le cifre 0, 1, 2 ecc. sino a 9, mediante le quali il Presidente procede al sorteggio del numero per il bollo (art. 67). Tiene inoltre nota nel processo verbale della serie di buste firmate da ciascun scrutatore (art. 65).

Il Segretario può essere incaricato dal Presidente dell'ufficio di fare l'appello degli elettori, che deve seguire rigorosamente l'ordine di iscrizione nella lista.

Quando conosce taluno degli elettori, può attestarne la identità apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nella lista.

Nel verbale tiene nota speciale degli emigrati ammessi alla votazione, di coloro che presentano una sentenza giudiziaria, e della persona che attesta la loro identità, del numero del libretto di riconoscimento o della tessera che venga presentata (art. 68).

Il Segretario può essere incaricato di segnare sulla lista elettorale, accanto al nome di ciascun votante, il numero scritto sull'appendice della busta a lui consegnata. Può anche accertare che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella terza colonna della lista.

Deve far constare dal verbale in modo speciale degli elettori che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino (art. 71).

Il Segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui un elettore, fisicamente impedito, è autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome dell'elettore delegato e il certificato medico che abbia attestato dell'impedimento (art. 73).

Quando il Presidente ha accertato il numero dei votanti risultante dalla lista di identificazione, il Segretario deve prenderne nota nel processo verbale.

Il Segretario, di mano in mano che il Presidente enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è emesso il voto, e i voti aggiunti o di preferenza dati ai singoli candidati, prende nota del numero progressivo dei voti e lo proclama ad alta voce.

Del compimento e del risultato di ciascuna delle operazioni, a cui procede il Presidente per l'estrazione e il conteggio delle buste e lo spoglio dei voti e l'accertamento della rispondenza numerica delle cifre, segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale, con il numero dei votanti e degli iscritti, e dell'ordine in cui tali operazioni sono state compiute, fa constare dal processo verbale. In caso che tale rispondenza manchi, ne annota, sotto gli ordini del Presidente, la spiegazione a verbale.

Deve inoltre farvi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati, quanto che non siano stati attribuiti alle liste o ai candidati, e delle decisioni prese dal Presidente (art. 78).

Nel caso che, per qualsiasi ragione, le operazioni siano state interrotte alle ore 24 della domenica, o lo scrutinio non sia stato compiuto entro le ore 24 del lunedì, il Segretario deve fare menzione nel verbale dell'accaduto, specificando le firme e indicando i sigilli che siano apposti sulle urne e sui pieghi (articoli 78 e 81).

Il Segretario, appena dichiarato dal Presidente il risultato dello scrutinio, deve chiudere il verbale, il quale va firmato in ciascun foglio, e sottoscritto da tutti i membri presenti dell'ufficio, e depositarne, entro il giorno susseguente alla chiusura delle operazioni elet-

torali della sezione, un esemplare nella Segreteria del Comune ove si è radunata la sezione.

Può essere incaricato, insieme con altro membro dell'ufficio, di portare il piego colle buste al Pretore (art. 82).

17. Rappresentanti di lista.

Assistenza alle operazioni elettorali.

I rappresentanti di lista, alle ore sette della domenica, devono trovarsi presenti nella sala elettorale. Per essere assunti al loro ufficio, essi presenteranno al Presidente la ricevuta della loro designazione rilasciata dal segretario comunale. Essi si muniranno inoltre di un documento qualsiasi atto a far constatare che sono compresi nella lista dei giurati, o siano in possesso di una delle condizioni di capacità, di cui all'articolo 13 (art. 61).

Il rappresentante di ogni lista, scelto dai delegati, ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio, prendendo posto al tavolo stesso del seggio se il Presidente lo consenta, o invece, se questi lo crede opportuno, in tavolo separato, il quale deve essere collocato in prossimità del seggio e in luogo da permettergli di seguire ogni singola operazione elettorale, sempre però a debita distanza dalle cabine destinate alla espressione del voto. Quando nella sala è presente il rappresentante effettivo, il supplente può restare soltanto nel compartimento riservato agli elettori.

I rappresentanti stessi possono poi anche girare intorno al tavolo dell'ufficio durante tutte le operazioni di scrutinio (art. 58).

Loro facoltà.

Prima che si inizi la votazione il rappresentante può depositare nelle cabine qualche esemplare della scheda di votazione (*Istruzione Ministero Interno settembre 1919 Parte II pag. 9*).

Nel corso della votazione, mentre il rappresentante ha dalla legge (art. 68) la funzione specifica di attestare l'identità degli elettori, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nella apposita colonna della lista autenticata; ha anche la facoltà di distribuire agli elettori, che si presentano a votare, le schede, in numero sufficiente perchè questi ne possano lasciare alcune depositate nella cabina dopo aver votato (art. 71). Se non gli è consentito di fare sollecitazioni agli elettori per il loro voto, non è esclusa una sua iniziativa nell'offrire queste schede.

I rappresentanti in complesso, durante la votazione, tuteleranno nel modo più efficace, che si ottiene sempre con la moderazione delle forme e con l'astensione da ogni eccesso, il voto degli elettori amici della propria lista.

Durante lo scrutinio la loro azione si eserciterà nel vigilare la fedele lettura delle schede, senza però che essi abbiano il diritto di prenderle in mano, e nel riscontrare che siano esattamente segnati tanto i voti riportati dalla propria lista e i rispettivi voti di preferenza o aggiunti conseguiti dai candidati in essa iscritti, quanto gli altri.

I rappresentanti controlleranno pure che le somme rispettive siano fatte esattamente, ed esattamente riportate nel verbale, sulla cui redazione generale vigileranno con ogni sollecitudine; apporranno la loro firma o il loro bollo, secondo le facoltà loro consentite dall'art. 78, sul piego contenente la lista d'identificazione e su quello contenente i voti nulli o contestati.

Per la esplicazione di queste loro funzioni è consentito di far inserire succintamente in verbale le eventuali osservazioni, che su tutte le operazioni essi abbiano a sollevare.

Il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti di lista danno il loro voto nella sezione in cui adempiono al loro ufficio (art. 60).

È concesso ai rappresentanti, che conoscano personalmente taluni elettori, di attestarne la identità, apponendo le proprie firme accanto al rispettivo nome nella lista (art. 69).

I rappresentanti hanno facoltà di accertarsi che il numero segnato nella colonna apposita della lista sia uguale a quello scritto sull'appendice della busta consegnata all'elettore, possono consegnargli una o anche parecchie schede della rispettiva lista (art. 71).

I rappresentanti non possono recarsi nelle cabine per mettere sui tavoli schede o altro.

L'assenza dei rappresentanti delle liste non costituisce ragione di irregolarità, perchè il loro compito di fiducia personale non è essenziale per le operazioni dell'ufficio.

Vigilanza nell'ufficio centrale.

Nell'assistenza alle operazioni dell'ufficio centrale, i rappresentanti hanno analoghe facoltà, compresa quella di continuare a rimanere nella sala anche quando il Presidente, valendosi dei poteri conferitigli dall'art. 85 (ultimo comma), ordini che le operazioni procedano a porte chiuse; riservato sempre il diritto del Presidente

di far allontanare il rappresentante che eserciti violenza. In particolare dovranno vigilare che siano esattamente fatte le impostazioni dei voti di lista e personali conseguiti e tutte le operazioni dell'ufficio centrale, insistendo presso il Presidente di questo, perchè in caso di dubbio o di loro incompetenza faccia intervenire gli esperti consentiti della legge.

18. Presidente dell'Ufficio Centrale.

Competenza.

Il Tribunale competente a ricevere i verbali delle sezioni e a fungere da ufficio centrale è quello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio.

Se il Tribunale è ripartito in sezioni, il Primo Presidente della Corte di Appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio, assegna ad una di esse il compito di esaminare i verbali elettorali.

Se il capoluogo del Collegio non è sede di Tribunale, come avviene per le province di Caserta e di Foggia, i rispettivi uffici centrali avranno sede presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e presso quello di Lucera.

Costituzione - Esperti.

Il Tribunale o la sezione costituisce l'ufficio centrale con l'intervento di tre magistrati, e facendosi assistere, ove creda, da uno o più esperti scelti dal Presidente. La parola *esperti*, secondo quanto ha detto il Presidente del Consiglio Nitti alla Camera durante la discussione della nuova legge, non significa altro che esperti nei calcoli, i quali quindi possono essere professori di

istituto tecnico, ragionieri ecc. La scelta è affidata al Presidente dell'ufficio perchè egli provveda, ove creda necessario di farli intervenire; l'ufficio può essere composto in tal modo che il bisogno degli esperti non ci sia.

Con la parola magistrati devono intendersi quelle persone dell'ordine giudiziario, che sono richieste dalla legge per la formazione del Collegio giudiziario e quindi non con uditori giudiziari.

L'ufficio centrale si aduna per convocazione fatta dal Presidente del Tribunale comunicata con pubblico avviso, affinchè ne abbiano notizia gli elettori e principalmente i rappresentanti delle liste, in una delle aule del Tribunale, disposta, come le aule delle sezioni, in due compartimenti, divisi da un solido tramezzo alto m. 1,20, in guisa che gli elettori restano nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale.

Al tavolo dove siede l'ufficio centrale o ad un tavolo vicino, sempre in modo da poter seguire il corso delle operazioni elettorali, prendono posto i rappresentanti delle liste designati dai delegati delle liste con dichiarazione presentata alla Cancelleria del Tribunale stesso entro le ore dodici della domenica, e scelti tra gli elettori del Collegio compresi nella lista dei giurati, iscritti nelle liste elettorali in virtù dei titoli accademici o delle benemerienze indicate nell'art. 13. Essi sono riconosciuti mediante la ricevuta lasciata loro, all'atto della presentazione, dal Cancelliere del Tribunale.

Nella sala dove è radunato l'ufficio centrale, finchè l'adunanza elettorale non è sciolta è vietato di occuparsi di qualunque altro oggetto. Nella sala non può essere ammesso ad entrare se non l'elettore del Collegio, che presenti, volta per volta, il certificato di iscrizione. Nessuno può entrarvi armato.

Poteri del Presidente.

Al Presidente spetta la polizia dell'adunanza; egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata, come avviene per gli uffici di sezione; ma ai poteri di quei presidenti egli aggiunge anche quello di disporre che si proceda a porte chiuse per ragioni di ordine pubblico. In questo caso hanno diritto di essere ammessi o di rimanervi i rappresentanti delle liste, salva sempre la facoltà al Presidente di decidere, con ordinanza motivata, che sia allontanato dalla sala, anche se a porte chiuse, quel rappresentante di lista che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine, continui a turbare gravemente il regolare funzionamento delle operazioni dell'ufficio centrale.

Valgono anche per le adunanze dell'ufficio centrale le penalità indicate per gli uffici di sezione.

Entro ventiquattro ore da quella segnata nella ricevuta rilasciata dal Cancelliere, l'ufficio centrale, secondo le Istruzioni Ministeriali (settembre 1919 Parte II. pag. 62), *deve cominciare* le sue operazioni in base ai verbali pervenutigli dalle singole sezioni, con l'assistenza del Cancelliere (art. 84, 85).

Sequestro di documenti elettorali.

Se qualche sezione non abbia obbedito alla prescrizione di trasmettere alla cancelleria del Tribunale le urne e i pieghi contenenti le carte elettorali di quella sezione, in cui non siano compiute le operazioni entro le ore 24 del lunedì, il Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 83, può far sequestrare le urne, le buste e le carte. Il che impone a questo Presidente una vigilanza ed una previdenza, che non cominciano dal momento in cui le carte a lui pervengono, ma che ha un inizio precedente; perocchè, ove in lui sorga dubbio di incidenti in alcuna

sezione che possano mettere in pericolo gli atti stessi, egli, nel suo prudente apprezzamento, deve giudicare se non sia opportuno di valersi della facoltà concessagli, in caso di inadempimento da parte del rispettivo ufficio.

Il Presidente del Tribunale, quando comunque non siansi consegnate regolarmente agli uffici competenti le carte relative alle elezioni, può farle sequestrare dovunque si trovino (art. 83).

Eventuale scrutinio di sezioni.

L'ufficio centrale, nel caso che qualche sezione non abbia iniziato o compiuto lo scrutinio nel tempo prescritto, e abbia perciò dovuto mandare al Tribunale le urne e le buste, o queste siano state sequestrate e portate al Tribunale, compie lo spoglio delle buste, osservando le stesse disposizioni prescritte per lo scrutinio agli uffici di sezione. A questo scopo serve la disposizione dell'art. 58, per la quale il delegato della lista deve presentare o far presentare un modello autentificato della scheda-tipo anche all'ufficio centrale. È obbligo di questo di imprendere le operazioni di scrutinio nel punto preciso in cui erano state accertate nel verbale della sezione, pure non restando affatto vincolato, nel caso di scrutinio incominciato, ad attenersi a criteri di validità o di annullamento, che abbia adottato l'ufficio sezionale nella parte di scrutinio da esso compiuta. Di queste operazioni farà un verbale speciale, aggiungendo il risultato di esso a quello di tutte le altre sezioni regolarmente pervenutogli, per accertare il risultato complessivo della votazione del collegio, come nei casi regolari. Ed anzi sarà opportuno che lo spoglio eventuale delle schede sezionali sia fatto, avendo sempre presenti le disposizioni degli articoli

78, 79, 80. e 82, in quanto siano applicabili, cioè tenendo essenzialmente conto del numero dei componenti il collegio, il quale essendo inferiore a quello dei componenti l'ufficio sezionale consente meno al presidente di distribuire tra i suoi colleghi le operazioni, specialmente quelle del n. 2 dell'art. 79, non potendo evidentemente esservi un terzo scrutatore che ponga la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, così come non consente che due scrutatori si allontanino per portare il piego delle buste al Pretore. Però è da rilevare che, quantunque l'articolo 84 cominci la indicazione delle operazioni, che deve compiere l'ufficio centrale, dallo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni che non l'abbiano iniziato o compiuto, deve bene intendersi che, prima di procedere a questo spoglio, esso deve trasmettere al Pretore del mandamento, nella cui circoscrizione trovasi la sezione, la lista di identificazione suggellata e controfirmata coi bolli e colle firme dell'ufficio centrale, e allo stesso modo trasmettere al Pretore il piego delle buste non distribuite e delle residue. Nel caso che taluni verbali o urne o buste o altre carte fossero state erroneamente spedite alla Segreteria della Camera, questa provvederà a respingerle subito alla Cancelleria del Tribunale del rispettivo collegio, a norma del settimo comma dell'art. 88, affinchè possa esserne tenuto conto dall'ufficio centrale nel computo complessivo dei voti.

L'ufficio centrale somma quindi insieme i voti assegnati dai verbali delle singole sezioni del collegio rispettivamente a ciascuna lista e a ciascun candidato, come preferenza o aggiunta, bene avvertendo di aggiungere ad ognuno i voti, che i verbali delle sezioni abbiano assegnati dopo contestazioni. Somma inoltre i voti nulli e contestati non assegnati, in maniera da

accertare il risultato complessivo della votazione del collegio.

Determinazione della cifra elettorale di lista.

L'ufficio centrale, di cui il compito è ora assai più grave per le difficoltà dei calcoli e per la necessità assoluta che essi siano esattissimi, raccolti tutti i risultati dello scrutinio delle sezioni del collegio, deve provvedere, come primo calcolo, a determinare la cifra elettorale di ogni lista.

La cifra elettorale della lista è la risultante della somma di tutti i voti di lista, e cioè di tutti i voti dati con un determinato contrassegno, che sta ad indicare la lista per cui si è votato, più la somma di tutti i voti aggiunti in altre liste a candidati compresi in quella lista, divisa però questa somma per il numero dei seggi assegnati al collegio. (È opportuno ricordare qui che nelle divisioni si tiene conto soltanto degli interi, non delle frazioni).

Quindi, per determinare ad esempio la cifra elettorale della lista *A* in un collegio a dieci deputati, che ha per contrassegno un cavallo, si sommano tutti i risultati parziali dei voti dati nelle sezioni al contrassegno indicante il cavallo e poi si aggiungono a questa cifra tutti i voti, che tutti i candidati compresi nella lista *A* hanno ottenuto complessivamente come voti aggiunti nelle altre liste, diviso per dieci.

E quindi, constatato che i voti di lista ottenuti sommando tutti quelli dati alla lista *A* nelle sezioni del collegio siano 97515; che i voti ottenuti dai candidati Caio e Sempronio appartenenti alla lista *A*, ma fuori della lista *A*, come voti aggiunti siano rispettivamente 3750 e 9810, si addizionano $3750 + 9810 = 13560$; si divide 13560 per 10 e si ottiene come risultato 1356.

Ai 97515 voti di lista si aggiungono 1356 e si ottiene come cifra della lista A : $97515 + 1356 = 98871$.

Determinazione dei posti spettanti a ciascuna lista.

Ottenuta la cifra di lista per ciascuna delle liste, prima di passare a determinare le cifre individuali dei vari candidati compresi nelle rispettive liste, si determineranno i posti spettanti a ciascuna lista. Per questo si opererà sulla cifra elettorale di ciascuna delle liste secondo il metodo escogitato dal prof. Vittorio D'Hondt. Tale metodo prende norma dal computo che si usa nei calcoli geometrici per misurare tra loro grandezze della stessa natura, le quali non siano esattamente multiple l'una dell'altra. In tal caso si ricorre alla comparazione dei loro sottomultipli, e cioè si divide l'una e l'altra di tali grandezze per 1, per 2, per 3, per 4, per 5 ecc.

Con metodo analogo si stabilisce la proporzionalità di ciascuna lista rispetto ai seggi assegnati al collegio, dividendo ciascuna cifra di lista per 1, per 2, per 3 ecc. quanti sono i posti assegnati al collegio. (Si badi che nelle divisioni si terrà conto soltanto degli interi e non delle frazioni).

L'ufficio centrale deve tenere presente che le operazioni da compiersi, per determinare *la cifra di lista* e *la cifra individuale*, sono e devono essere assolutamente distinte l'una dall'altra. Esse non hanno di comune che il fatto, che la cifra corrispondente ai voti dati al contrassegno, cioè quelli diremo così puri per la lista, è cifra che vale come elemento per ambedue i computi. Ma null'altro.

La cifra elettorale della lista serve esclusivamente come base per il calcolo del numero dei deputati spettanti a ciascuna lista. La cifra individuale invece serve esclusivamente a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista.

Determinazione delle cifre individuali dei candidati.

La cifra individuale deve essere determinata per ognuno dei candidati. Essa si ottiene nel seguente modo: Ai voti di lista, i quali non sono la cifra elettorale di lista determinata dall'ufficio centrale col calcolo precedente, ma soltanto i voti dati al contrassegno, si aggiungono i voti di preferenza ottenuti dal candidato nella propria lista, più i voti aggiunti che il medesimo candidato ha ottenuto in quelle altre liste che, avendo presentato un numero di candidati inferiore al numero dei deputati da eleggere, lasciano modo agli elettori di aggiungere ai candidati stessi un nome, se i deputati da eleggere sono cinque, due nomi se sono da sei a dieci, tre se sono da undici a quindici, e quattro se sono oltre quindici.

Anche per questa parte crediamo utile dare un esempio:

Supposto che il contrassegno della lista *A* abbia ottenuto complessivamente 87510 voti, per determinare il voto individuale dei candidati *Giorgio*, *Carlo*, *Pietro* e *Mario* compresi nella lista, si procederà anzitutto a determinare la cifra individuale di *Giorgio*. Agli 87510 voti si addizionano 4315 voti preferenziali ottenuti da *Giorgio* nella lista propria, più 7815 voti ottenuti come aggiunta in altre liste incomplete. Quindi $87510 + 4315 + 7815$ daranno come *cifra individuale del candidato Giorgio* 99640.

Si passerà quindi a determinare la cifra individuale di *Carlo*. Tenuto fermo il numero dei voti ottenuti dalla lista, ossia dati al contrassegno che la indica, e cioè 87510, a questo si aggiungono 12963 voti di preferenza ottenuti da *Carlo* nella sua lista e 6975 voti aggiunti in altre liste incomplete ottenuti da *Carlo* fuori della sua lista. Quindi si avrà come risultato $87510 + 12963$

+ 6975 e cioè la cifra individuale di *Carlo* sarà 107448. E così si proseguirà per *Pietro*, per *Mario* e singolarmente per ciascuno dei candidati compresi nelle varie liste a determinare la cifra individuale.

Esempio complessivo.

Ammettiamo un collegio a 18 deputati: si sono presentate tre liste *A*, *B* e *C*; la prima *A* comprendente 18 candidati, ossia lista bloccata, la seconda *B* 15, e cioè con tre candidati meno del massimo, e la terza 14 ossia con quattro meno del massimo.

Prima operazione deve essere quella della determinazione della cifra elettorale di lista.

A tale scopo, l'ufficio centrale, sommati tutti i voti ottenuti nelle varie sezioni del collegio dai contrasegni indicanti le tre liste, ottiene questi risultati:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
voti	163810	96920	75960

A queste tre cifre bisogna aggiungere, per *A*, 18790 voti aggiunti nelle altre liste a candidati compresi nella lista *A*, divisa questa cifra per 18, ossia per il numero dei deputati da eleggersi nel collegio.

Quindi la cifra di lista di *A* sarà

$$\left(163810 + \frac{18790}{18}\right) = 163810 + 1043 \text{ e cioè } 164853.$$

Per la lista *B* bisogna aggiungere 26912 voti aggiunti in altre liste a candidati compresi nella lista *B*, divisa questa cifra per 18, ossia per il numero dei deputati da eleggersi nel collegio.

Quindi la cifra di lista di *B* sarà

$$\left(96920 + \frac{26912}{18}\right) = 96920 + 1495 \text{ e cioè } 98415.$$

Per la lista *C* bisogna aggiungere 13910 voti aggiunti in altre liste a candidati compresi nella lista *C*, divisa questa cifra per 18, cioè per il numero dei deputati da eleggersi nel collegio.

Quindi la cifra di lista di *C* sarà:

$$\left(75960 + \frac{13910}{18} \right) = 75960 + 772 \text{ e cioè } 76732.$$

Determinate così le tre cifre di lista

$$A \ 164853, \ B \ 98415, \ C \ 76732$$

per stabilire come saranno ripartiti i diciotto seggi tra le varie liste, si comincerà ad operare col sistema D'Hondt sulla cifra di lista di *A*, e cioè su 164853, compiendo tante divisioni successive quanti sono i seggi attribuiti al collegio nel seguente modo:

164853 : 1 =	164853
164853 : 2 =	82426
164853 : 3 =	54951
164853 : 4 =	41213
164853 : 5 =	32970
164853 : 6 =	27475
164853 : 7 =	23550
164853 : 8 =	20606
164853 : 9 =	18317
164853 : 10 =	16485
164853 : 11 =	14986
164853 : 12 =	13737
164853 : 13 =	12681
164853 : 14 =	11775
164853 : 15 =	10990
164853 : 16 =	10303
164853 : 17 =	9697
164853 : 18 =	9158

Quindi sulla cifra di lista di *B*, e cioè su 98415, si opererà analogamente in questo modo:

98415 : 1 =	98415
98415 : 2 =	49207
98415 : 3 =	32805
98415 : 4 =	24603
98415 : 5 =	19683
98415 : 6 =	16402
98415 : 7 =	14059
98415 : 8 =	12301
98415 : 9 =	10935
98415 : 10 =	9841
98415 : 11 =	8946
98415 : 12 =	8201
98415 : 13 =	7570
98415 : 14 =	7029
98415 : 15 =	6561
98415 : 16 =	6150
98415 : 17 =	5789
98415 : 18 =	5467

Quindi sulla cifra di lista di *C*, e cioè su 76732, si opererà analogamente in questo modo:

76732 : 1 =	76732
76732 : 2 =	38366
76732 : 3 =	25577
76732 : 4 =	19183
76732 : 5 =	15346
76732 : 6 =	12788
76732 : 7 =	10961
76732 : 8 =	9591
76732 : 9 =	8525
76732 : 10 =	7673
76732 : 11 =	6975

$$\begin{aligned}
 76732 : 12 &= 6394 \\
 76732 : 13 &= 5902 \\
 76732 : 14 &= 5480 \\
 76732 : 15 &= 5115 \\
 76732 : 16 &= 4795 \\
 76732 : 17 &= 4513 \\
 76732 : 18 &= 4262
 \end{aligned}$$

Seggi che spettano a ciascuna lista.

Eseguite così tutte le 18 divisioni per ciascuna delle tre cifre di lista, l'ufficio centrale deve rilevare quali sono i diciotto quozienti più alti disponendoli in una graduatoria decrescente :

1	164853	della lista	<i>A</i>
2	98415	" "	<i>B</i>
3	82426	" "	<i>A</i>
4	76732	" "	<i>C</i>
5	54951	" "	<i>A</i>
6	49207	" "	<i>B</i>
7	41213	" "	<i>A</i>
8	38366	" "	<i>C</i>
9	32970	" "	<i>A</i>
10	32805	" "	<i>B</i>
11	27475	" "	<i>A</i>
12	25577	" "	<i>C</i>
13	24603	" "	<i>B</i>
14	23550	" "	<i>A</i>
15	20606	" "	<i>A</i>
16	19683	" "	<i>B</i>
17	19183	" "	<i>C</i>
18	18317	" "	<i>A</i>

Quindi alle tre liste toccheranno rispettivamente:

alla *A* posti nove
 " *B* " cinque
 " *C* " quattro

È bene ricordare che nel caso di eguaglianza di due quozienti in liste diverse che possono determinare l'assegnazione di un posto, questo deve essere attribuito alla lista che ha la maggior cifra elettorale (art. 84).

Determinato così il numero dei posti da assegnarsi alle tre liste, si prenderanno ora per base le cifre individuali.

I candidati delle tre liste *A*, *B* e *C* sono, come abbiamo detto, 18 per *A*, 15 per *B*, 14 per *C*.

Determinazione degli eletti.

Procediamo a fissare la cifra individuale ottenuta dai candidati delle tre liste:

LISTA A

	Voti dati al contrassegno		Voti di preferenza	Voti aggiunti ottenuti in altre liste	Totale
1	Luigi	163810	10982	13600	188392
2	Giacomo	163810	9715	1045	174570
3	Pietro	163810	102110	1740	267660
4	Ettore	163810	63	—	163873
5	Alberto	163810	915	615	165310
6	Arnaldo	163810	875	645	165330
7	Giovanni	163810	667	—	164477
8	Francesco	163810	295	—	164105
9	Camillo	163810	1010	100	164920
10	Vincenzo	163810	917	80	164807
11	Mario	163810	112	—	163922
12	Carlo	163810	863	65	164738
13	Gastone	163810	980	155	164945
14	Ermanno	163810	136	—	163946
15	Egisto	163810	18	745	164573
16	Paolo	163810	840	—	164650
17	Giuseppe	163810	763	—	164573
18	Arturo	163810	196	—	164006

LISTA B

	Voti dati al contrassegno		Voti di preferenza	Voti aggiunti ottenuti in altre liste	Totale
1	Angelo	96920	17215	10312	124447
2	Alessandro	96920	165	900	97985
3	Vittorio	96920	32	—	96952
4	Ugo	96920	800	1160	98880
5	Enrico	96920	272	730	97922
6	Ernesto	96920	23310	11960	132190
7	Calisto	96920	19	—	96939
8	Quintino	96920	10	75	97005
9	Adolfo	96920	—	—	96920
10	Giorgio	96920	1021	818	98759
11	Filippo	96920	96	—	97016
12	Marcello	96920	100	940	97960
13	Quirico	96920	—	—	96920
14	Arduino	96920	—	17	96937
15	Ercole	96920	—	—	96920

LISTA C

	Voti dati al contrassegno		Voti di preferenza	Voti aggiunti ottenuti in altre liste	Totale
1	Tizio	75960	35118	2914	113992
2	Caio	75960	2917	1360	80237
3	Sempronio	75960	1160	8210	85330
4	Tullio	75960	917	120	76997
5	Marco	75960	12	240	76212
6	Emilio	75960	3276	1001	80237
7	Gino	75960	63	—	76023
8	Giulio	75960	25	—	75985
9	Achille	75960	197	32	76189
10	Guglielmo	75960	7010	—	82970
11	Augusto	75960	615	18	76593
12	Ottavio	75960	—	—	75960
13	Sante	75960	73	—	76033
14	Emanuele	75960	19	15	75994

Ottenuti così tutti i risultati dei voti individuali, ricordiamo che alla lista *A* toccano posti *nove*, che alla *B* toccano posti *cinque*, che alla *C* toccano posti *quattro*.

E quindi, esaminate le cifre individuali, risulteranno eletti nella lista *A*: *Pietro con voti 267660*; *Luigi con voti 188392*; *Giacomo con voti 174570*; *Alberto con voti 165340*; *Arnaldo con voti 165330*; *Gastone con voti 164945*; *Camillo con voti 164920*; *Vincenzo con voti 164807* e *Carlo con voti 164738*.

Nella lista *B* risulteranno eletti: *Ernesto con voti 132190*; *Angelo con voti 124447*; *Ugo con voti 98880*; *Giorgio con voti 98759* e *Alessandro con voti 97985*.

Nella lista *C* risulteranno eletti: *Tizio con voti 113992*; *Sempronio con voti 85330*; *Guglielmo con voti 82970* e quindi seguono *Caio* e *Emilio* ambedue con egual numero di voti, e cioè: *80237*. In questo caso, a norma dell'articolo 84, per cui a parità di voti la precedenza nella graduatoria è data dall'ordine di iscrizione nella propria lista, l'eletto è *Caio*.

Fissati così i nomi dei candidati che hanno ottenuto i voti prevalenti in ciascuna lista, il Presidente dell'ufficio centrale proclama eletti tali candidati, e fa quindi prender nota nel verbale dell'adunanza, redatto dal Cancelliere del Tribunale, dei nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, graduandoli con lo stesso criterio con cui furono graduati gli eletti; e quindi nella lista *A*: *Paolo con voti 164650*, *Egisto con voti 164573*, *Giuseppe con voti 164573*, *Giovanni con voti 164477*, *Francesco con voti 164105*, *Arturo con voti 164006*, *Ermanno con voti 163946*, *Mario con voti 163922* e *Ettore con voti 163873*.

Nella lista *B*: *Marcello con voti 97960*, *Enrico con voti 97922*, *Filippo con voti 97016*, *Quintino con voti 97005*, *Vittorio con voti 96952*, *Calisto con voti 96939*,

Arduino con voti 96937, Adolfo con voti 96920, Quirico con voti 96920 ed Ercole con voti 96920.

Nella lista C: Tullio con voti 76997, Augusto con voti 76593, Marco con voti 76212, Achille con voti 76189, Sante con voti 76033, Gino con voti 76023, Emanuele con voti 75994, Giulio con voti 75985 e Ottavio con voti 75960.

Competenza generale dell'ufficio centrale.

A differenza del seggio delle sezioni, il quale non ha se non funzioni consultive, mentre il solo Presidente è chiamato alla risoluzione provvisoria degli incidenti, l'ufficio centrale pronuncia esso stesso provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, restando riservato alla Camera dei Deputati il giudizio definitivo.

All'ufficio centrale è però vietato, non solo di deliberare, ma anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste avvenute nelle sezioni, come anche di variare in qualsiasi modo i risultati accertati in tutte le varie parti del verbale; ben inteso, quando non abbia il compito di fare lo scrutinio di schede sezionali nel caso previsto dall'art. 84, l'ufficio non può pronunziarsi sulla nullità denunciata di sezioni per dedurne i risultati agli effetti della proclamazione.

L'ufficio centrale non ha alcuna possibilità di discutere o deliberare sulla eleggibilità o ineleggibilità dei proclamandi.

La incompetenza dell'Assemblea non deve essere nemmeno essa esagerata. Se dessa non ha facoltà di variare i risultati, ha però il diritto di leggere bene i verbali; e se in un verbale, nella colonna dei voti assegnati ad una lista o ad un candidato, non sono aggiunti i voti contestati e attribuiti dalla sezione, è nella facoltà dell'Assemblea di cumulare i voti stessi.

Proclamazione.

La proclamazione, la quale non è che la risultante dei computi numerici suindicati, non è effetto di una deliberazione dell'ufficio centrale, ma un atto semplice del Presidente, il quale, in conformità delle deliberazioni dell'ufficio, ha il dovere di fare la proclamazione quale atto suo personale.

Il Presidente dell'ufficio centrale, appena addivenuto alla proclamazione, deve rilasciarne attestato ai deputati proclamati; e quindi ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei Deputati e al Sindaco del Comune capoluogo del Collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto da affiggersi in tutti i Comuni del Collegio.

Come per gli uffici sezionali, così per l'ufficio centrale, le operazioni si concludono definitivamente con la redazione del verbale; questo deve essere firmato seduta stante in ciascun foglio e sottoscritto dai membri dell'ufficio e dal cancelliere. Dei due esemplari, l'uno è depositato nella cancelleria del Tribunale stesso; l'altro, a cui devono essere annessi tutti i verbali delle sezioni e tutti i documenti e gli atti, deve essere spedito in piego raccomandato entro 24 ore alla Segreteria della Camera dei Deputati, la quale entro tre giorni deve inviarne al Presidente dell'ufficio ricevuta. Se l'ufficio centrale abbia fatto in tutto o in parte lo spoglio della votazione di qualche sezione, dovrà soddisfare in questo punto all'obbligo prescritto dall'art. 82, depositando un estratto del verbale nella segreteria del Comune dove era radunata la sezione.

Il verbale dell'ufficio centrale riveste, come i verbali sezionali, la qualità di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. La legge, mentre nell'art. 82 prevede il caso in cui un elettore voglia prendere

conoscenza del verbale sezionale, non contempla affatto questa facoltà per il verbale dell'ufficio centrale.

Sarebbe tanto più necessario riconoscerla, in quanto nel verbale dell'ufficio centrale possono poggiare eventuali proteste da trasmettere alla Camera dei Deputati; e il rilievo è tanto più da considerarsi in quanto che delle liste depositate presso l'autorità giudiziaria non può prendersi presso di essa visione, ed è da evitarsi che uno stesso principio possa essere applicato al verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale, il quale è il solo a disposizione del pubblico, mentre, per la lista, la copia è immediatamente rimessa al Sindaco del Comune per la pubblica visione.

19. Cancelliere del Tribunale.

Nomina a Segretario degli uffici elettorali.

I cancellieri, i vice cancellieri dei Tribunali e gli aggiunti di cancelleria, i segretari e sostituti segretari degli uffici giudiziari della circoscrizione elettorale possono essere nominati segretari dell'ufficio elettorale (art. 51).

Designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale.

Il Cancelliere del Tribunale dove ha sede l'ufficio centrale è tenuto a ricevere, entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene la elezione, la dichiarazione di designazione fatta dai delegati effettivi, o, in difetto, dai supplenti, o da persona autorizzata in forma autentica, dei rappresentanti di lista presso l'ufficio centrale. Tale dichiarazione deve essere trasmessa dal Cancelliere al Presidente dell'ufficio centrale prima

dell'apertura delle operazioni dell'ufficio stesso. Delle dichiarazioni che, presentate in forma autentica e regolare, non possono essere rifiutate, il Cancelliere deve rilasciare ricevuta.

Presentazione della scheda tipo.

Qualsiasi delegato può, prima del mezzogiorno della domenica della elezione, presentare al Cancelliere del Tribunale del capoluogo del Collegio la scheda tipo, autenticata da notaio, con cui intende sia fatta la votazione della lista da lui rappresentata in tutto il Collegio (art. 58).

Il Cancelliere del Tribunale, come tutti gli altri ufficiali delle cancellerie giudiziarie, può essere chiamato ad autenticare le firme degli elettori che presentano le liste.

Consegna dei pieghi elettorali. Assistenza all'ufficio centrale.

Dopo che sia stato compiuto lo scrutinio delle sezioni, il cancelliere riceve il verbale di ogni singola sezione insieme con il piego contenente le buste corrispondenti a voti nulli o contestati, e le carte relative ai reclami e alle proteste che deve custodire per consegnarli chiusi all'ufficio centrale (art. 81).

La Cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il capoluogo del Collegio, resterà aperta fino a che le siano pervenuti gli atti che ad essa spetta di ricevere. Il Cancelliere rilascia ricevuta indicando l'ora in cui gli sono pervenuti i pieghi e la persona o le persone, che glieli abbiano consegnati (art. 83).

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non lo abbia compiuto entro le

ore ventiquattro del lunedì, il Cancelliere del Tribunale, in cui ha luogo l'ufficio centrale, riceve urne, buste e carte chiuse in pieghi; che devono portare la firma del Presidente della sezione e di almeno due scrutatori; e da quel punto ne diviene personalmente responsabile (art. 81, 84).

Il Cancelliere del Tribunale assiste alle operazioni del Tribunale o della sezione del Tribunale, che funge da ufficio centrale (art. 84).

Presso la Cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'ufficio centrale, resta depositata la copia del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale.

La legge nulla disponendo circa la visione di questo verbale, tace naturalmente del tempo entro il quale possa essere consultato, nè alla legge è possibile aggiungere, tanto più che l'art. 82 non mette limiti di tempo per la visione del verbale sezionale nella Segreteria del Comune (art. 87).

20. Pretore.

Tessera elettorale.

Il Pretore o il Vicepretore, ma non il Pretore urbano, è tenuto a rilasciare all'elettore che ne faccia domanda verbale o in carta libera e vi alleggi un certificato del Sindaco, pure in carta libera, comprovante l'iscrizione nella lista di una sezione compresa nella giurisdizione della Pretura e due copie della propria fotografia, una speciale tessera di riconoscimento conforme al modello prescritto dalla legge.

Prima di rilasciare la tessera, il Pretore si accerta, sotto la propria responsabilità, dell'identità personale dell'elettore, richiedendogli, ove lo creda opportuno,

di farsi accompagnare da due testimoni idonei ad accertare la sua identità.

Il Pretore firmerà le due copie della fotografia, di cui una va incollata sulla tessera e l'altra su apposito registro. Per rilasciare la tessera, il Pretore esigerà il pagamento del prezzo di costo.

Quando gli venga restituita una tessera perchè l'elettore è stato cancellato dalle liste elettorali, il Pretore procede all'annullamento della tessera (art. 69).

Ricevimento dei pieghi elettorali.

Il Pretore del mandamento, nella cui giurisdizione sono le sezioni elettorali, riceve dagli uffici di sezione, o eventualmente dall'ufficio centrale, il piego in cui, appena accertato il numero dei votanti, viene chiusa la lista di identificazione, verificando che su di essa siano le firme del Presidente e di almeno due scrutatori. Egli ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta.

Il Pretore riceve separatamente il piego contenente le buste rimaste nella prima urna e quelle rimaste nel pacco consegnato dalla Commissione comunale, il quale piego deve essergli stato consegnato o trasmesso prima che si proceda allo spoglio dei voti, e constata che vi siano apposte le firme del Presidente e di almeno due scrutatori (art. 79).

Il Pretore riceve da due membri almeno dell'ufficio di ciascuna sezione il piego delle buste insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione di esso, che gli viene portato subito da due membri almeno dell'ufficio e, accertata l'integrità dei sigilli e della firma, vi appone il sigillo e la firma propria, e redige verbale della consegna. Inoltre invita gli scrutatori ad assistere, entro tre giorni da quello in cui lo riceve, all'apertura del piego contenente la lista di identificazione ed alla

compilazione per parte del cancelliere di una copia autentica di essa da rimettere al Sindaco, che il Pretore deve vistare in ciascun foglio (art. 82).

Abbruciamento delle buste.

Il Pretore nei venti giorni successivi alla notizia che egli riceve dal Presidente della Camera, per mezzo del Procuratore generale presso la Corte d'Appello, della pronunzia definitiva sulla elezione del Collegio, provvede, alla presenza di due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, ad abbruciare i pieghi delle buste delle varie sezioni in seduta pubblica, dopo avere constatato l'integrità dei sigilli e della firma e ne redige apposito processo verbale (art. 89).

21. Cancelliere della Pretura.

Nomina a Segretario di uffici elettorali.

Il Cancelliere e il vice cancelliere della Pretura della Provincia possono essere scelti a segretari degli uffici elettorali di sezione (art. 51).

Tessere elettorali.

Il Cancelliere della Pretura, appena dall'elettore gli sia presentata l'istanza scritta o verbale per ottenere la tessera elettorale con gli allegati relativi, controlla la regolarità di tutti gli atti, e, questa constatata, li riunisce in apposito fascicolo, contraddistinto con un numero d'ordine progressivo, secondo il numero delle tessere rilasciate nell'anno, numero d'ordine da riportarsi poi sulla tessera e su apposito registro, sul quale è ingommata una copia della fotografia dell'elettore e firmato in ogni foglio dal Pretore e dal Cancelliere.

Avvenuta l'identificazione dell'elettore per parte del Pretore, il Cancelliere provvede a riempire la tessera dal lato dell'attestato di riconoscimento, e attacca dall'altro lato un esemplare della fotografia dell'elettore stesso; egli fa inoltre sul registro le trascrizioni necessarie, e vi attacca l'altro esemplare della fotografia.

Il Cancelliere appone poi il timbro a secco della pretura sui due esemplari della fotografia, e il timbro della Pretura sull'attestato di riconoscimento della tessera.

Quindi il Pretore firma le fotografie attaccate sulla tessera e sul registro, nell'apposita colonna. Il Cancelliere appone la propria firma dopo quella del Pretore sull'attestato di riconoscimento e sul registro. L'elettore, che sappia sottoscrivere, appone la propria firma sul registro nell'apposita colonna.

Il Cancelliere nel rilasciare la tessera esigerà il prezzo di costo di essa in centesimi dieci.

Quando la tessera sia restituita dall'elettore cancellato dalla lista, il Cancelliere scrive sull'attestato di riconoscimento della tessera a carattere grosso la parola *annullata*: tale annotazione viene sottoscritta poi dal Pretore e dallo stesso Cancelliere.

Analoga annotazione è presa sul registro nella colonna a ciò destinata, ed anche essa è sottoscritta dal Pretore e dal cancelliere.

Il Cancelliere provvede all'accurata conservazione di tutti i fascicoli relativi al rilascio delle tessere, nonché delle tessere annullate.

Il provento della distribuzione delle tessere, in ragione di centesimi dieci l'una, a senso dell'art. 10 del regolamento, relativo alle tessere elettorali 24 gennaio 1913, è devoluto al Cancelliere della pretura, il quale deve sostenere le spese per approvvigionare l'ufficio del numero delle tessere necessarie secondo le presumibili richieste degli elettori con le regole stabilite.

Il Cancelliere, per provvedere alla fornitura delle tessere, è autorizzato a rivolgersi alle ditte specializzate in lavori tipografici e simili, le quali offrano garanzie di serietà e di solidità, e siano disposte a fabbricare le tessere per esclusivo conto degli uffici di pretura, con divieto di smerciarle ai privati. Qualsiasi miglioramento di prezzo conseguito in confronto di quello di centesimi 10, per ciascuna tessera da pagarsi dall'elettore a norma dell'art. 10, del regolamento predetto, va a vantaggio del Cancelliere.

Il Cancelliere sotto la propria responsabilità, all'atto di ricevere le tessere fornite dalla ditta, controlla se corrispondano esattamente al modello ufficiale depositato, sia per la solidità del cartoncino adottato, sia per gli altri elementi che contraddistinguono tale modello.

Il Cancelliere è tenuto a rifiutare alla ditta quelle tessere che non rispondano ai requisiti stabiliti.

In ogni caso il Pretore, prima di rilasciare la tessera all'elettore, dovrà verificare se sia identica al modello ufficiale.

Il Cancelliere cura, sotto la propria responsabilità, che l'ufficio abbia sempre disponibile un numero di tessere sufficiente per far fronte alle richieste degli elettori.

Egli dovrà provvedere a tale acquisto sul fondo delle ordinarie spese di ufficio, salvo che la ditta fornitrice consenta a riceverne il pagamento posticipato.

Mensilmente il Cancelliere liquida l'ammontare del profitto che gli spetta, sul numero delle tessere distribuite durante il mese, reintegrando in pari tempo il fondo delle spese d'ufficio della somma che ne abbia eventualmente prelevato per provvedersi delle tessere stesse.

La liquidazione deve essere controllata dal Pretore,

che firma l'atto, dopo essersi assicurato che nell'ufficio è sempre disponibile il numero delle tessere rimanenti, per un importo eguale alla somma, di cui deve essere ancora integrato il fondo delle spese d'ufficio.

Per le eventuali mancanze accertate nell'applicazione del regolamento per le tessere elettorali, i cancellieri degli uffici di pretura sono passibili delle sanzioni disciplinari, stabilite per la negligenza nell'adempimento dei loro doveri, nonchè delle pene stabilite dal Codice penale e dalla legge elettorale politica (art. 69).

Ricevimento dei pieghi e copie delle liste.

Il Cancelliere della Pretura riceve il piego contenente le buste spogliate in ciascuna sezione, verificando che vi siano le firme del Presidente o di almeno due scrutatori (art. 79).

Il Cancelliere della Pretura provvede a compilare la copia della lista di identificazione di ciascuna sezione depositata presso la Pretura, e dopo fattala vistare dal Pretore, a trasmetterla immediatamente al Sindaco del Comune dove si è radunata la sezione (art. 82).

22. Notaio.

Autenticazioni.

Qualsiasi Notaio può essere chiamato ad autenticare la firma di colui che accetti di essere compreso in una lista di candidati, come ad autenticare le firme di coloro che volessero presentare una lista di candidati e attestare della volontà degli analfabeti che intendono di parteciparvi. Tale attestazione deve essere fatta alla presenza di due testimoni.

Le sottoscrizioni per la presentazione delle liste possono essere fatte anche in atti separati (art. 52 e 53).

L'onorario del Notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Per espressa dichiarazione del relatore della nuova legge on. Micheli, non essendo stata modificata la legge, anche per le autenticazioni delle accettazioni di candidature l'onorario dei notai sarà come quello per la sottoscrizione di presentatazione delle liste di candidati, e cioè centesimi dieci per ogni firma autenticata, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto.

Il Notaio può essere chiamato ad autenticare gli atti di designazione di un rappresentante effettivo presso l'ufficio di ciascuna sezione e presso l'ufficio centrale fatti dai delegati delle liste con dichiarazione scritta in carta libera (art. 56).

Il Notaio è chiamato ad autenticare la scheda tipo contenente il contrassegno di lista, con cui gli elettori presentatori della lista intendono che questa sia votata in tutto il Collegio (art. 58).

I Notai esercenti nella provincia possono essere nominati segretari degli uffici elettorali di sezione (art. 51).

L'onorario del Notaio, per ogni caso in cui egli deve attestare autenticità di domande verbali o identità personale di coloro che vogliono iscriversi o autenticare la firma, è fissato in cent. 50 per ogni atto, salvo il caso suaccennato (art. 124).

Esempio

**delle operazioni di scrutinio
da compiersi dall'ufficio di sezione
e dall'ufficio centrale**



Riassumiamo qui con un esempio completo le operazioni che devono compiere gli *Uffici di sezione* e l' *Ufficio centrale*.

Ufficio di sezione.

Prima di iniziare lo scrutinio il Presidente dell'ufficio fa preparare in tanti fogli, divisi ognuno in tre colonne, i nomi dei candidati compresi in ciascuna lista; nel primo foglio i candidati della lista che ha per contrassegno un *cavallo*, nel secondo i candidati della lista che ha per contrassegno una *barca*, nel terzo i candidati della lista che ha per contrassegno una *spiga*, nel quarto i candidati della lista che ha per contrassegno una *croce* e nel quinto i candidati della lista che ha per contrassegno una *stella*.

Le tre colonne devono servire per scrivere i voti ottenuti dal contrassegno della lista e, di fronte a ciascun nome di candidato, i voti di preferenza ottenuti nella lista e i voti aggiunti ottenuti in altre liste.

Facciamo l'esempio dei risultati di scrutinio delle cinque liste di una sezione.

Ammettiamo che le buste valide votate siano 631.

LISTA CHE HA PER CONTRASSEGNO UN CAVALLO

(12 candidati)

Voti dati al contrassegno	Nomi dei candidati	Voti di preferenza	Voti aggiunti in schede con contrassegno diverso	Totale dei voti di lista, di preferenza e aggiunti ⁽¹⁾
263	1. Luigi . . .	67	37	367
	2. Mario . . .	5	2	270
	3. Carlo . . .	12	—	275
	4. Ciro	—	27	290
	5. Stefano . .	—	5	268
	6. Giovanni .	3	—	266
	7. Giacomo .	25	60	348
	8. Giulio . . .	—	18	281
	9. Alberto . .	9	105	377
	10. Decio . . .	15	2	280
	11. Tito	—	12	275
	12. Giorgio . .	—	—	263
			268 ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Questo totale vale agli effetti della determinazione della cifra individuale di ciascun candidato.

⁽²⁾ Questo totale serve per la determinazione della cifra elettorale di lista.

LISTA CHE HA PER CONTRASSEGNO UNA BARCA
(9 candidati)

Voti dati al contrassegno	Nomi dei candidati	Voti di preferenza	Voti aggiunti in schede con contrassegno diverso	Totale dei voti di lista, di preferenza e aggiunti ⁽¹⁾
78	1. Eugenio . .	12	25	115
	2. Pasquale . .	7	5	90
	3. Nino	—	2	80
	4. Enrico . . .	1	—	79
	5. Filippo . . .	8	—	86
	6. Nicola . . .	21	71	170
	7. Michele . . .	3	18	99
	8. Vincenzo . .	—	2	80
	9. Andrea . . .	5	—	83
			123 ⁽²⁾	

(1) Questo totale vale agli effetti della determinazione della cifra individuale di ciascun candidato.

(2) Questo totale serve per la determinazione della cifra elettorale di lista.

LISTA CHE HA PER CONTRASSEGNO UNA SPIGA
(12 candidati)

Voti dati al contrassegno	Nomi dei candidati	Voti di preferenza	Voti aggiunti in schede con contrassegno diverso	Totale dei voti di lista, di preferenza e aggiunti ⁽¹⁾
67	1. Salvatore .	5	12	84
	2. Ettore . . .	—	3	70
	3. Edoardo . .	1	5	73
	4. Pietro . . .	7	—	74
	5. Roberto . .	—	—	67
	6. Orazio . . .	12	10	89
	7. Ovidio . . .	3	—	70
	8. Angelo . . .	—	5	72
	9. Ugo	—	7	74
	10. Tommaso .	—	1	68
	11. Ignazio . .	15	—	82
	12. Gaetano . .	5	3	75
			46 ⁽²⁾	

(1) Questo totale vale agli effetti della determinazione della cifra individuale di ciascun candidato.

(2) Questo totale serve per la determinazione della cifra elettorale di lista.

LISTA CHE HA PER CONTRASSEGNO UNA CROCE
(10 candidati)

Voti dati al contrassegno	Nomi dei candidati	Voti di preferenza	Voti aggiunti in schede con contrassegno diverso	Totale dei voti di lista, di preferenza e aggiunti (1)
110	1. Augusto . .	12	5	127
	2. Fortunato .	1	—	111
	3. Ferdinando	7	2	119
	4. Gennaio . .	5	18	133
	5. Rodolfo . .	2	—	112
	6. Leone . . .	5	—	115
	7. Alfonso . .	—	8	118
	8. Bartolomeo	—	—	110
	9. Umberto . .	3	—	113
	10. Amedeo . .	42	7	159
			40 (2)	

(1) Questo totale vale agli effetti della determinazione della cifra individuale di ciascun candidato.

(2) Questo totale serve per la determinazione della cifra elettorale di lista.

LISTA CHE HA PER CONTRASSEGNO UNA STELLA
(11 candidati)

Voti dati al contrassegno	Nomi dei candidati	Voti di preferenza	Voti aggiunti in schede con contrassegno diverso	Totale dei voti di lista, di preferenza e aggiunti (1)
113	1. Gino. . . .	9	—	122
	2. Rocco. . .	2	—	115
	3. Raffaele. .	18	—	131
	4. Alfredo . .	7	—	120
	5. Gabriele . .	5	—	118
	6. Ercole. . .	9	—	122
	7. Agostino .	1	—	114
	8. Emanuele.	2	—	115
	9. Armando .	—	—	113
	10. Leonardo.	—	—	113
	11. Paolo . . .	8	—	121

(1) Questo totale vale agli effetti della determinazione della cifra individuale di ciascun candidato.

Si sono eseguite in questi prospetti le somme dei voti aggiunti, i risultati delle quali, agli effetti della determinazione della cifra elettorale di lista, vanno divisi per il numero dei seggi assegnati al collegio, affinchè il quoziente possa essere addizionato con la somma dei voti dati al contrassegno. La somma dei voti di lista con quelli di preferenza e aggiunti vale invece per determinare la cifra individuale.

Eguualmente si procederà in tutte le altre sezioni.

Ufficio Centrale.

L'Ufficio centrale, ricevuti i verbali con i risultati numerici della votazione di ciascuna sezione, di cui abbiamo dato un' esempio pratico per una sezione, deve prima di tutto determinare la cifra elettorale di ognuna delle liste e nel caso nostro delle cinque liste col contrassegno del *cavallo*, della *barca*, della *spiga*, della *croce* e della *stella*.

Per determinare la cifra elettorale di lista, l'Ufficio somma insieme prima tutti i voti dati al contrassegno del *cavallo* in tutte le sezioni e ammettiamo abbia per risultato 74764. A questa cifra viene aggiunto il quoziente risultante dalla divisione della somma dei voti aggiunti, ottenuti in altre liste da candidati della lista del cavallo, per il numero dei seggi assegnati al collegio.

Essendo, per ipotesi, la somma dei voti aggiunti 13218, diviso tale numero per 12 si ha per risultato 1101, che aggiunto a 74764 darà 75865.

Quindi la cifra elettorale di lista della *lista del cavallo* è 75865.

Ora l'Ufficio passerà a determinare la cifra elettorale di lista della lista che ha per contrassegno la

barca. Essa ha ottenuto per il contrassegno in tutte le sezioni voti 61212. A questi deve essere aggiunto il risultato della divisione della somma dei voti aggiunti dati in altre liste a candidati compresi nella lista della barca, e cioè 21215, per il numero dei seggi assegnati al collegio e cioè 12. Quindi la cifra elettorale della lista della barca va così calcolata: voti dati al contrassegno $\left(61212 + \frac{21215}{12}\right)$ ossia $61212 + 1767 = 62979$.

Quindi la cifra di lista della *lista della barca* è 62979.

La lista che ha per contrassegno *la spiga* ha ottenuto voti 23458. I candidati in essa compresi hanno inoltre ottenuto nelle altre liste 4318 voti aggiunti, i quali, divisi per 12, danno come quoziente 359 che sommato ai 23458 voti del contrassegno danno come cifra di lista 23817. Quindi la cifra elettorale di lista della *lista della spiga* è 23817.

La lista che ha per contrassegno *la croce* ha ottenuto voti 46871. I candidati in essa compresi hanno inoltre ottenuto nelle altre liste voti aggiunti 32963, i quali, divisi per 12, danno come quoziente 2746, che sommato ai 46871 voti del contrassegno danno come cifra di lista 49617.

Quindi la cifra elettorale di *lista della croce* è 49617.

La lista che ha per contrassegno *la stella* ha ottenuto voti 35098, e nessuno dei candidati in essa compresi ha ottenuto voti aggiunti in altre liste.

Quindi la cifra elettorale di *lista della stella* è 35098.

Fissate così le cinque cifre di lista delle cinque liste votate, l'Ufficio centrale compirà per ognuna di esse, secondo il sistema D'Hondt, le necessarie divisioni per 1, 2, 3... 12, e cioè per il numero dei seggi assegnati al collegio nel modo seguente:

LISTA DEL CAVALLO	LISTA DELLA BARCA	LISTA DELLA SPIGA	LISTA DELLA CROCE	LISTA DELLA STELLA
75865: I = 75865	62979: I = 62979	23817: I = 23817	49617: I = 49617	35098: I = 35098
» ; 2 = 37932	» : 2 = 31489	» : 2 = 11908	» : 2 = 24808	» : 2 = 17549
» : 3 = 25288	» : 3 = 20993	» : 3 = 7939	» : 3 = 16539	» : 3 = 11699
» : 4 = 18966	» : 4 = 15744	» : 4 = 5954	» : 4 = 12404	» : 4 = 8774
» : 5 = 15173	» : 5 = 12595	» : 5 = 4763	» : 5 = 9923	» : 5 = 7019
» : 6 = 12644	» : 6 = 10496	» : 6 = 3969	» : 6 = 8269	» : 6 = 5849
» : 7 = 10837	» : 7 = 8997	» : 7 = 3402	» : 7 = 7088	» : 7 = 5014
» : 8 = 9483	» : 8 = 7872	» : 8 = 2977	» : 8 = 6202	» : 8 = 4387
» : 9 = 8429	» : 9 = 6997	» : 9 = 2646	» : 9 = 5513	» : 9 = 3899
» : 10 = 7586	» : 10 = 6297	» : 10 = 2381	» : 10 = 4961	» : 10 = 3509
» : 11 = 6896	» : 11 = 5725	» : 11 = 2165	» : 11 = 4510	» : 11 = 3190
» : 12 = 6322	» : 12 = 5248	» : 12 = 1984	» : 12 = 4134	» : 12 = 2924

Ora rileverà quali sono i dodici quozienti più alti:

75865 (lista del cavallo)
 62979 (lista della barca)
 49617 (lista della croce)
 37932 (lista del cavallo)
 35098 (lista della stella)
 31489 (lista della barca)
 25288 (lista del cavallo)
 24808 (lista della croce)
 23817 (lista della spiga)
 20993 (lista della barca)
 18966 (lista del cavallo)
 17549 (lista della stella)

Come si vede: alla *lista del cavallo* spettano *quattro*

„ <i>lista della barca</i>	„	„ <i>tre</i>
„ <i>lista della spiga</i>	„	„ <i>uno</i>
„ <i>lista della croce</i>	„	„ <i>due</i>
„ <i>lista della stella</i>	„	„ <i>due</i>

Determinati così i posti rispettivamente spettanti alle liste, l'ufficio centrale passerà a fissare la cifra individuale dei 54 candidati compresi nelle cinque liste. Per compiere questa operazione per ognuno dei candidati sommerà la cifra dei voti ottenuti dal contrassegno a cui appartiene con i voti preferenziali ottenuti dal candidato nella propria lista e con i voti aggiunti ottenuti dallo stesso candidato nelle altre liste,

LISTA DEL CAVALLO

Nomi dei candidati	Voti ottenuti dal contrassegno	Voti di preferenza	Voti aggiunti in altre liste	Totale (cifra individuale)
Luigi	74764	21018	3612	99394
Mario	74764	3639	150	78553
Carlo	74764	350	4217	79331
Ciro	74764	480	135	75379
Stefano	74764	90	3609	78463
Giovanni	74764	1215	—	75979
Giacomo	74764	12	3	74779
Giulio	74764	2065	9	76838
Alberto	74764	—	1255	76019
Decio	74764	283	—	75047
Tito	74764	45	35	74844
Giorgio	74764	6460	193	81417

LISTA DELLA BARCA

Nomi dei candidati	Voti ottenuti dal contrassegno	Voti di preferenza	Voti aggiunti in altre liste	Totale (cifra individuale)
Eugenio	61212	18690	1015	80917
Pasquale	61212	1315	17460	79987
Nino	61212	14218	123	75553
Enrico	61212	25	12	61249
Filippo	61212	797	—	62009
Nicola	61212	1002	475	62689
Michele	61212	1965	96	63273
Vincenzo	61212	970	2	62184
Andrea	61212	115	2022	63349

LISTA DELLA SPIGA

Nomi dei candidati	Voti ottenuti dal contrassegno	Voti di preferenza	Voti aggiunti in altre liste	Totale (cifra individuale)
Salvatore . .	23458	265	1212	24935
Ettore . . .	23458	1393	2023	26874
Edoardo . .	23458	12	65	23535
Pietro . . .	23458	615	83	24156
Roberto . .	23458	7551	1090	32099
Orazio . . .	23458	93	—	23551
Ovidio . . .	23458	—	12	23470
Angelo . . .	23458	112	—	23570
Ugo	23458	29	25	23512
Tommaso . .	23458	36	10	23504
Ignazio . . .	23458	—	—	33458
Gaetano . .	23458	1015	202	24672

LISTA DELLA CROCE

Nomi dei candidati	Voti ottenuti dal contrassegno	Voti di preferenza	Voti aggiunti in altre liste	Totale (cifra individuale)
Augusto . .	46871	1065	16042	63978
Fortunato . .	46871	954	1080	48905
Ferdinando	46871	11617	1025	59513
Gennaro . . .	46871	143	—	47014
Rodolfo . . .	46871	912	490	48273
Leone	46871	—	9860	56731
Alfonso . . .	46871	103	115	47089
Bartolomeo .	46871	2	44	46917
Umberto . . .	46871	3190	2810	52871
Amedeo . . .	46871	95	1497	48463

LISTA DELLA STELLA

Nomi dei candidati	Voti ottenuti dal contrassegno	Voti di preferenza	Voti aggiunti in altre liste	Totale (cifra indivi- duale)
Gino	35098	720	—	35818
Rocco	35098	1093	—	36191
Raffaele . . .	35098	12	—	35110
Alfredo	35098	190	—	35288
Gabriele . . .	35098	8217	—	43315
Ercole	35098	165	—	35263
Agostino . . .	35098	213	—	35311
Emanuelc . . .	35098	—	—	35098
Armando . . .	35098	1857	—	36955
Leonardo . . .	35098	18	—	35116
Paolo	35098	140	—	35238

L'ufficio centrale esaminate tutte le cifre individuali proclamerà eletti nella *lista del cavallo*, alla quale spettano quattro posti: *Luigi* con voti 99394, *Giorgio* con voti 81417, *Carlo* con voti 79331, e *Mario* con voti 78553. Nella *lista della barca* alla quale spettano tre posti saranno proclamati eletti: *Eugenio* con voti 80917, *Pasquale* con voti 79987 e *Nino* con voti 75553. Nella *lista della spiga*, allo quale spetta un posto, sarà eletto *Roberto* con voti 32099. Nella *lista della croce*, alla quale spettano due posti, saranno eletti *Augusto* con voti 63978 e *Ferdinando* con voti 59513. Nella *lista della stella*, alla quale pure spettano due posti, saranno eletti *Gabriele* con voti 43315 e *Armando* con voti 36955.

Provvederà quindi a segnare i risultati dei voti degli altri candidati, classificando i loro nomi per ciascuna lista secondo la quantità dei voti ottenuti da ciascuno, perchè anche dei non eletti deve essere accertata la graduatoria, per sopperire alle eventuali future vacanze di seggi a norma dell'art. 103 del testo unico.



Testo unico della legge elettorale politica

2 settembre 1919 n. 1495.

TITOLO I.

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE

ART. 1.

(T. U. 1913 art. 1).

Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

ART. 2.

(T. U. 1913, art. 2 e legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2).

Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.

ART. 3.

(T. U. 1913, art. 15).

I sottufficiali e soldati del R. Esercito e della R. M. non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

ART. 4.

(T. U. 1913, art. 16).

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi iscritto.

(TITOLO II.

Delle liste elettorali.

ART. 5.

(T. U. 1913, art. 17, e legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2).

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data della nascita, e l'abitazione degli elettori quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3.

ART. 6.

(T. U. 1913, art. 18).

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

ART. 7.

(T. U. 1913, art. 19).

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

ART. 8.

(T. U. 1913, art. 20 e legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2).

Nell'ottobre di ogni anno il sindaco a mezzo del segretario comunale compila :

l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiano al 31 maggio dell'anno successivo il trentesimo anno di età ;

Negli elenchi sono compresi coloro, che hanno titolo alla iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

ART. 9.

(T. U. 1913, art. 21; C. P. P. art. 624; R. D. 5 ottobre 1913, n. 1178, art. 48).

Non più tardi del 1° novembre un estratto dell'elenco, di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dei vari tribunali, è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto, il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, a norma dell'art. 624 del Codice di procedura penale e dell'articolo 48 delle disposizioni regolamentari pel casellario giudiziario, approvate con Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Gli estratti sono restituiti al Comune non più tardi del 15 dicembre.

Entro il 15 dicembre, gli Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carità debbono spedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono ricoverati negli ospizi di carità, o che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza e della Congregazione di carità.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'articolo 17. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia iscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

ART. 10.

(T. U. 1913, art. 22).

Il primo dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita

tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

ART. 11.

(T. U. 1913, art. 23; legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2; legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1).

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1. La paternità, il luogo e la data della nascita;
2. L'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto.

Gli italiani non appartenenti al regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'articolo 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

ART. 12.

(T. U. 1913, art. 24 e legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2).

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente, che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare do-

manda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla iscrizione nelle liste dell'altro Comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del Comune stesso.

Chi, trovandosi iscritto nelle liste elettorali di un Comune, vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro Comune e sia in questo iscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere iscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.

Le domande, di cui ai precedenti comma, possono da chi non sappia sottoscrivere essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'articolo 11 della presente legge.

I documenti, i titoli, le copie degli atti di nascita, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.

ART. 13.

(T. U. 1913, art. 25, e legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2).

E' istituita in ogni Comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati, o abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore, o appartengano ad una delle seguenti categorie :

1° I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2° I delegati e soprintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3° Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4° Coloro che conseguirono il diploma di maturità, la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5° I membri degli ordini equestri del Regno;

6° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice-pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;

7° Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie e dei corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste

elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome d'impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

8° Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 3;

9° I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10° Coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo, e si proclamano eletti coloro, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio, e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'articolo 19.

ART. 14.

(T. U. 1913, art. 26).

Se il Consiglio comunale è sciolto nell'epoca della sessione ordinaria di autunno, la nomina dei membri elettivi della Commissione elettorale comunale ha luogo appena il consiglio è ricostituito, purchè ciò avvenga prima del 15 dicembre.

In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del commissario regio fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso.

ART. 15.

(T. U. 1913, art. 27).

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti le Commissioni elettorali comunali e provinciali, nonchè i rispettivi segretari, sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

ART. 16.

(T. U. 1913, art. 28).

Trascorso il termine, di cui all'articolo 22, la Commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.

ART. 17.

(T. U. 1913, art. 29; legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2; legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1).

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro i quali hanno diritto di essere elettori nel collegio, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'articolo 7, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 11 e 12. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'articolo 9.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nel collegio.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i documenti per i quali la iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, e di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del Comune a norma dell'articolo 12.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni, di cui all'articolo 3.

ART. 18.

(T. U. 1913, art. 30).

A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

ART. 19.

(T. U. 1913, art. 31).

La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non son concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da essi addotte.

ART. 20.

(T. U. 1913, art. 32).

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'articolo 17 firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile, ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista del-

l'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1.º febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

ART. 21.

(T. U. 1913, art. 33).

Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorchè non abbia fondi di cassa.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al Regio Procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune.

ART. 22.

(T. U. 1913, art. 34).

La pubblicazione prescritta dall'articolo 20 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta la iscrizione nella lista elettorale.

ART. 23.

(T. U. 1913, art. 35).

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello, in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 24, 28 e 34, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita che fa fede fino a prova in contrario.

ART. 24.

(T. U. 1913, art. 36).

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 20, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta, e li trasmetterà alla Commissione elettorale della provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l'iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

ART. 25.

(T. U. 1913, art. 37).

La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale, sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura, designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della Provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13, non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei Comuni della Provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato, nè impiegati della

Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di beneficenza, in attività di servizio.

In questa votazione, ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

A parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale o il giudice che ne fa le veci è presidente della Commissione.

La Commissione ha sede nel palazzo della prefettura.

Un consigliere aggiunto di questa farà da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte d'appello con la prova dell'avvenuta notificazione.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

ART. 26.

(T. U. 1913, art. 38, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1).

Spirato il termine, di cui al precedente articolo 20, e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:

1. I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2. La lista definitiva dell'anno precedente;
3. I cinque elenchi, di cui all'articolo 17, con tutti i documenti relativi, ancorchè non vi siano stati reclami;
4. I reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del Comune.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

ART. 27.

(T. U. 1913, art. 39).

La Commissione elettorale provinciale :

1. Esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;
2. Decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione, che possono esserle direttamente pervenute;
3. Cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'articolo 9.

Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate, e quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

ART. 28.

(T. U. 1913, art. 40, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1).

Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del Comune, insieme a tutti i documenti.

Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'articolo 23, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia.

La lista permanente rettificata del Comune sarà depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio, ed ogni cittadino avrà il diritto di prenderne cognizione.

ART. 29.

(T. U. 1913, art. 41).

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni, in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, nè inferiore a 100 iscritti.

Quando gli elettori iscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costitui-

scono sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, sono fatte con decreto reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

ART. 30.

(T. U. 1913, art. 42).

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'articolo 29; determina la circoscrizione delle singole sezioni, nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse, e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio Comune.

Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 68 e 71, le firme di identificazione degli elettori, il numero della busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori che non hanno abitazione nel Comune, o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'articolo 11, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico e iscritti in fogli susseguenti a quelli in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'articolo 17.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'articolo 11.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio, la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della Provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'articolo 27, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto reale alla Commissione provinciale, la quale ne dà immediato avviso ai singoli Comuni.

Quando, con decreto reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

ART. 31.

(T. U. 1913, art. 43).

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'articolo 123, nonchè delle sentenze, di cui all'articolo 33. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti, e trasmette il verbale al Regio Procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

La Commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 5, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 3, come per iscrivervi altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'articolo 30.

ART. 32.

(T. U. 1913, art. 44).

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'articolo 28, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere, entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'articolo 28, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale, quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

ART. 33.

(T. U. 1913, art. 45).

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

ART. 34.

(T. U. 1913, art. 46).

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa.

ART. 35.

(T. U. 1913, art. 47).

In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, può, in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

ART. 36.

(T. U. 1913, art. 48, e legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2.)

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

ART. 37.

(T. U. 1913, art. 49 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1).

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista del comune deve essere riunita in un registro e conservata negli archivi del comune.

I comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 30.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

ART. 38.

(T. U. 1913, art. 50).

L'elezione del deputato, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità degli articoli 28 e 31.

ART. 39.

(T. U. 1913, art. 51).

Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori a partire dal giovedì precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inseribile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedì antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

TITOLO III.

DEI COLLEGI ELETTORALI

ART. 40.

(T. U. 1913, art. 52 e 53; legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1 e 17).

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 508.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Ciascun collegio è costituito da una provincia, o da più province contigue, in guisa da eleggere almeno dieci deputati, secondo le circoscrizioni risultanti dalla tabella da stabilirsi a norma dell'articolo 126, e che formerà parte integrante della presente legge.

ART. 41.

(T. U. 1913, art. 54 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, articoli 1 e 17).

Il reparto del numero dei deputati per ogni collegio e la circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il reparto è fatto in proporzione della popolazione dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Province, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

ART. 42.

(T. U. 1913, art. 55; legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1, 5 e 16).

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato, sarà convocato il collegio per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura.

Il termine entro il quale si deve procedere all'elezione è di due mesi dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al Ministro dell'Interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regio decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno trenta giorni.

I Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizii con appositi manifesti.

I Sindaci di tutti i comuni del collegio devono curare la pubblicazione, nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati, trasmesso a norma dell'art. 55.

ART. 43.

(T. U. 1913, art. 56).

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Com-

missione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

ART. 44.

(T. U. 1913, art. 57).

La Commissione provinciale trasmette le liste elettorali, di cui all'articolo 30, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

ART. 45.

(T. U. 1913, art. 58 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 5).

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente d'ogni ufficio elettorale:

1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'articolo 67;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 30, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 64, ed una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'articolo 3, ugualmente autenticata;

3° due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, di cui all'art. 55 num. 7, delle quali una copia deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e l'altra deve essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'articolo 64;

4° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49;

5° il pacco delle buste, che al presidente della Commissione stessa sarà stato trasmesso sigillato dal Ministero

dell'interno o per sua delegazione dalla Prefettura, e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle buste contenute;

6° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

ART. 46.

(T. U. 1913, art. 59).

La busta è di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, dalla officina governativa carte-valori con le caratteristiche essenziali del modello allegato A.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C, e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

ART. 47.

(T. U. 1913, art. 60).

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'articolo 62, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'articolo 21.

ART. 48.

(T. U. 1913, art. 61 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1).

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e il vicepresidente sono designati dal primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio, di accordo col Primo Presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione si trovino una o più sezioni del collegio medesimo, fra i magistrati anche del pubblico ministero, compresi nei distretti delle Corti stesse.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della

Corte d'appello e, ove occorra, nel modo stabilito dalla prima parte di questo articolo, all'ufficio di presidente e di vice-presidente delle sezioni di un collegio, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del regio esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonchè i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, o anche nel collegio, se questo comprenda province appartenenti a distretti diversi.

La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti di appello devono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da lui dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie.

Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici, ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1^a categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2^a categoria.

ART. 49.

(T. U. 1913, art. 62 e legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 2).

Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati, ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13. Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i

quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennità di lire cinque.

ART. 50.

(T. U. 1913, art. 63).

L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente, egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vicepresidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità.

ART. 51.

(T. U. 1913, art. 64).

Il segretario del seggio è scelto, in precedenza nell'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vicecancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari del collegio;

2° i notai aventi residenza nel Collegio;

3° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni del Collegio;

4° gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere remunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai vicecancellieri di tribunale di prima classe.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari, e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

ART. 52.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 2).

Le liste dei candidati per ogni collegio debbono essere presentate da almeno 300 e non più di 500 elettori nelle liste elettorali del collegio. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata dal Sindaco del comune capoluogo del collegio o da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio, e deve indicare il cognome e nome, la paternità ed il luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi.

ART. 53.

(T. U. 1913, art. 66, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 3).

Le liste dei candidati devono essere presentate alla prefettura, che ha sede nel capoluogo del collegio, non più tardi delle ore 16 del ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature ed alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni a cui appar-

tengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica del collegio.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con multa di lire mille. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà.

La firma degli elettori indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi appone anche l'indicazione del Comune nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 500 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'art. 11, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un supplente, autorizzati a designare due rappresentanti della lista medesima presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale e presso l'ufficio centrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, primo e secondo comma.

ART. 54.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 4).

La Prefettura rilascia immediatamente ricevuta della lista dei candidati e degli atti relativi, e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un lettera d'ordine, facendone cenno nella ricevuta.

Della lista e dei documenti la Prefettura dà subito comunicazione alla Commissione elettorale provinciale.

ART. 55.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 5).

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 53 la Commissione elettorale provinciale procede alle seguenti operazioni ;

1° verifica che le liste dei candidati siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto, eliminando quelle che non lo siano;

2° toglie dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manchi la prescritta accettazione;

3° ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate;

4° cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in precedenza;

5° riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente quello dei deputati assegnato al collegio, cancellando gli ultimi nomi;

6° assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano iscritti;

7° provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste col relativo contrassegno in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei Comuni del collegio, i quali ne curano la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Due copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al Presidente di ciascun ufficio elettorale, ai termini dell'articolo 45, una per restare a disposizione dell'ufficio e l'altra per essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'articolo 64.

ART. 56.

(T. U. 1913, art. 65, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 3).

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata dal sindaco del capoluogo del collegio, o da un notaio, i delegati di cui all'articolo 53, ovvero in loro luogo persone da essi all'uopo autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due rappresentanti della lista dei candidati, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate nell'articolo 13. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la di-

chiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio, sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza, o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

ART. 57.

(T. U. 1913, art. 79 e legge 15 agosto 1919 n. 1401, art. 6).

La scheda deve essere di carta consistente, bianca, non ripiegata, delle dimensioni di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformità al modello allegato B, e presentare tracciato sulle due facce un cerchio di centimetri sei di diametro, diviso in due segmenti.

Nel primo segmento di centimetri due deve essere stampato sulle due facce con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno, anche figurato.

Nell'altro segmento vi saranno sulle due facce tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'art. 72.

È vietato ogni altro segno o indicazione.

ART. 58.

(T. U. 1913, art. 65, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 6).

La scheda tipo, autenticata da notaio, deve essere presentata dai delegati indicati nell'art. 53, o da persone da essi autorizzate in forma autentica, in un numero di esemplari corrispondente al numero delle sezioni del comune, a ciascun segretario comunale del collegio, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione; al presidente dell'Ufficio della sezione.

La scheda tipo dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione, per essere consegnata all'Ufficio centrale.

La scheda tipo, che deve essere unica per tutto il collegio, sarà annessa al verbale degli uffici delle sezioni e dell'Ufficio centrale.

Il segretario comunale, a cui sia stata presentata la dichiarazione dei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni, o la scheda tipo, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della multa da 100 a 1000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione.

ART. 59.

(T. U. 1913, art. 67).

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 119 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

ART. 60.

(T. U. 1913, art. 68 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1).

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè, quando siano elettori del collegio, il presidente, il vice-presidente, il segretario del seggio, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 50, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

ART. 61.

(T. U. 1913, art. 69 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 8).

Alle ore otto della domenica, per la quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne

parte il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 56.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere, e che non siano stati designati a rappresentanti di liste di candidati.

ART. 62.

(T. U. 1913, art. 70 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 3).

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare, e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato *D*, e collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'articolo 45, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato *D* ed esser sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato, dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete, e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

ART. 63.

(T. U. 1913, art. 71).

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 39.

Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

ART. 64.

(T. U. 1913, art. 72 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 5).

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista, l'elenco di coloro, che sono contemplati all'articolo 3, ed una copia del manifesto contenente le liste dei candidati, di cui all'articolo 55 numero 7, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali, e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del collegio, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 32, o che provino essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 3.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale, e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di ufficiale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

ART. 65.

(T. U. 1913, art. 73).

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza, ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini, o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri, e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala, e non vi rientrano se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto, o non rispondono all'invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della busta, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 75, 3° comma, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Questo articolo, in uno agli articoli 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80 e 81, e agli articoli dal 106 al 121 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

ART. 66.

(T. U. 1913, art. 74).

Nella sala dove ha luogo la votazione, e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

ART. 67.

(T. U. 1913, art. 75).

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bõllo, di cui all'articolo 45, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 5 dell'articolo 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta, ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

Il presidente imprime il bollo, di cui all'articolo 45, sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vicepresidente.

Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'articolo 45.

ART. 68.

(T. U. 1913, art. 76).

Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione dei deputati o del deputato, e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di una lista di candidati, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti delle liste dei candidati può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 119.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 77.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si pre-

senti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'articolo 17, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente o nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

ART. 69.

(T. U. 1913, art. 77).

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno.

La tessera deve essere conforme al modulo allegato *F*, della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'articolo 119.

ART. 70.

(T. U. 1913 art. 78).

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

ART. 71.

(T. U. 1913, art. 79, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 7).

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede della rispettiva lista dei candidati: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati e vota introducendo nella busta, consegnatagli dal presidente, una delle schede di cui all'articolo 57, non ripiegata.

Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire cento.

ART. 72.

(*T. U. 1913, art. 66, e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 7.*)

Una scheda valida, introdotta nella busta, rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa, oppure può aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta è incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere.

Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e il diritto di aggiunta.

Le preferenze o le aggiunte si esprimono, scrivendo con inchiostro nero nelle apposite linee del segmento inferiore sulle due facce della scheda i cognomi, ed in caso di omonimia fra i candidati anche i nomi, ed ove occorra, la paternità dei candidati stessi.

Però il numero delle preferenze o delle aggiunte che l'elettore può esprimere non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono fino a cinque; di due se sono da sei a dieci; di tre se sono da undici a quindici; di quattro se sono oltre quindici.

Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo, si hanno per non scritte le preferenze o aggiunte. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista, salvo quanto dispone l'articolo 80.

Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portino indicazioni di preferenza o di aggiunzione, le quali siano fatte a stampa.

In tutti i casi di omonimia tra un candidato, compreso in una delle liste, ammesse a norma dell'articolo 55, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel cognome e nome dovranno presumersi dati al candidato sopraddetto.

ART. 73.

(T. U. 1913, art. 80).

Soltanto per impedimento fisico evidente, o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore, che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

ART. 74.

(T. U. 1913, art. 81).

Se un elettore riscontra che è deteriorata la busta consegnatagli, ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « busta deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'articolo 67. Nella colonna della lista di cui al primo comma dell'articolo 71, è annotata la consegna della nuova busta.

In egual modo si procede nel caso il cui ufficio verifichi che una busta è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza busta.

ART. 75.

(T. U. 1913, art. 82 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 8).

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore undici. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende, e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta, e votano nel modo indicato negli articoli precedenti.

La votazione deve restare aperta fino alle ore diciassette,

Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventidue. Dopo le ore ventidue nessun elettore può più votare.

ART. 76.

(T. U. 1913, art. 83).

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto, quali sono prescritti dagli articoli 45 e 62, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne, e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullità di queste, o norma dell'articolo 88.

ART. 77.

(T. U. 1913, art. 84).

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 88, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART. 78.

(T. U. 1913, art. 85, e legge 15 agosto 1919, n. 1401 art. 11).

Adempiuto a quanto è prescritto dall'articolo 75, e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'articolo 30. Questa lista deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente, ed esser chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'articolo 67. Sul piego appongono la

firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati, che lo vogliano, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4° provvede alla chiusura dell'urna contenente le buste non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna ed al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all'articolo 67, e quello di qualsiasi elettore che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Indi il presidente rinvia lo scrutinio al lunedì, e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale, nel quale deve farsi altresì menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni prese dal presidente, nonchè delle firme e dei sigilli di cui al numero 4°.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1°, 2° e 3°, il presidente deve, alle ore ventiquattro, chiudere l'urna contenente le buste non spogliate, ed eventualmente quella contenente le buste non distribuite, e riporre in un piego, secondo i casi, la lista di cui al numero 2°, le buste rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla commissione comunale, le buste che si trovassero fuori delle urne, e tutte le altre carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle che rimangono a compiere. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si procede colle norme indicate al numero 4°, facendone menzione nel processo verbale. Poscia il presidente rinvia

le operazioni al lunedì, e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

ART. 79.

(T. U. 1913, art. 85, legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 9 ed 11).

Alle ore sette del lunedì il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati, a norma dell'articolo 61. Indi, constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti a norma del numero 4°, ovvero del penultimo comma, dell'articolo precedente:

1° procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nella domenica, riprendendole al punto in cui rimasero interrotte ed osservando per ciascuna di esse le prescrizioni dell'articolo 78;

2° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi, nel modo indicato nell'allegato A, stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è espresso il voto ed i cognomi dei candidati pei quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti secondo le distinzioni dell'articolo 72, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

3° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al nu-

mero dei voti di lista riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

4° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti, e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'articolo 67, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 67, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati, che vogliono apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 83.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 82.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, di voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 82 debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del lunedì.

ART. 80.

(T. U. 1913, art. 86 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 10).

Oltre il caso previsto nel penultimo comma dell'articolo 72, sono nulli i voti di lista quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 45 ov-

vero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 67, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possono ritenersi fatti artificialmente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 79, numero 2°;

3° le schede non esprimano il voot per alcuna lista, o lo esprimano per una lista non ammessa nelle forme prescritte dall'articolo 55, o non siano uguali alla scheda-tipo rimessa al presidente dell'ufficio a norma dell'articolo 58, o contengano indicazioni di qualsiasi natura, diverse da quelle consentite dagli articoli 57 e 72, o presentino cancellazioni, segni o indicazioni, anche se consistenti in cognomi non compresi in alcuna lista, che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nell'articolo 57 e nel terzo comma dell'articolo 71, non possa identificarsi il contrassegno della lista staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

ART. 81.

(T. U. 1913, art. 87).

Nel caso che, per contestazioni insorte per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia condotto a termine le operazioni rinviate dalla domenica al lunedì, a norma del penultimo comma, dell'art. 78, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente, deve, alle ore ventiquattro del lunedì, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna contenente le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 78. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni del citato articolo.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 83, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione tro-

vasi il Comune capoluogo del collegio, e consegnato al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 83.

ART. 82.

(T. U. 1913, art. 88 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 11).

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare di questo verbale e di quello redatto a norma dell'art. 78 viene, entro il martedì susseguente all'elezione, depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego dellè buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 78, numero 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

ART. 83.

(T. U. 1913, art. 89 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 11).

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'articolo 79, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

ART. 84.

(T. U. 1913, art. 90 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 12).

Il tribunale o la sezione del tribunale, designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovansi il Comune capoluogo del collegio, funge, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale, e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'art. 81 osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 78, 79, 80 e 82;

2° facendosi assistere, ove creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali, tenendo distinti i voti di preferenza dai voti aggiunti, e provvede a determinare:

a) la cifra elettorale di ogni lista;

b) le cifre individuali di ogni candidato.

La cifra elettorale di ciascuna lista si ha cumulando la somma dei voti di lista con la somma dei voti aggiunti, che i singoli candidati hanno riportato fuori della propria lista, divisa quest'ultima somma per il numero dei deputati da eleggere nel collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.

La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei deputati spettante a ciascuna lista.

La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista. A parità di voti la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella propria lista.

L'assegnazione del numero dei deputati eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4...., sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti, quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

ART. 85.

(T. U. 1913, art. 90 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 12).

L'ufficio centrale pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 88.

È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli specificati nel precedente articolo.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio, di cui all'art. 39. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 56.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'articolo 65. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'articolo 56, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti delle liste dei candidati.

ART. 86.

(T. U. 1913, art. 91 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 13).

Stabilito il numero totale dei seggi che spetta a ciascuna lista, il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, secondo l'ordine di precedenza indicato all'art. 84.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti, ad eccezione di quelli, di cui è dichiarata la nullità a termini degli articoli 72 e 80.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato, e dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

ART. 87.

(T. U. 1913, art. 91 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 14).

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 84.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche l'ordine di precedenza dei candidati non eletti, e si pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

ART. 88.

(T. U. 1913, art. 95 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 13).

E' riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 75 e del numero 2° dell'articolo 78.

Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa Segreteria, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

ART. 89.

(T. U. 1913, art. 96).

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunziato definitivamente sull'elezione di un collegio, il presidente della Camera ne dà notizia, per mezzo del pro-

curatore generale presso la Corte di appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, a' termini dell'articolo 82, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione alla autorità giudiziaria, o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

TITOLO IV.

Dei deputati.

ART. 90.

(T. U. 1913, art. 97).

Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, e salvo quanto è disposto dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

ART. 91.

(T. U. 1913, art. 98).

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione :

a) dei ministri segretari di Stato, dei sotto-segretari di Stato, del ministro della Casa Reale, e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale;

c) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;

d) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;

e) degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;

g) dei professori ordinari delle Regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

ART. 92.

(T. U. 1913, art. 99).

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei d'uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

ART. 93.

(T. U. 1913, art. 100).

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

ART. 94.

(T. U. 1913, art. 101).

Non solo eleggibili coloro, i quali siano personalmente vincolati allo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

ART. 95.

(T. U. 1913, art. 102).

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni o consolari esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

ART. 96.

(T. U. 1913, art. 103).

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli.

ART. 97.

(T. U. 1913, art. 104).

I funzionari ed impiegati eleggibili a' sensi dell'articolo 91 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato e i sotto-segretari di Stato, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie c), d), g), sopra indicate nell'articolo 91, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, quand'anche appartengano ad uno dei Consigli designati nella lettera f) dell'articolo stesso, tanto per le due prime, che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie c), d), g), supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

Quando in talune delle categorie, sia generale, sia speciale, di funzionari eleggibili all'ufficio di deputato, il numero degli eletti sia inferiore a quello prescritto dal presente articolo, i posti vacanti saranno assegnati ai funzionari eleggibili delle altre categorie, che fossero in eccedenza, proporzionalmente al numero attribuito dalla legge, sia alla categoria generale, sia alle speciali.

Si procederà al sorteggio, quando fosse superato il numero complessivo prescritto dal primo comma.

Le elezioni di coloro, ai quali non riesca favorevole il sorteggio, saranno annullate, se gli eletti entro otto giorni dall'avvenuto sorteggio non avranno presentato alla Presidenza della Camera le loro dimissioni dall'impiego. Tali dimissioni, che prendono data ed hanno effetto dal giorno stesso del sorteggio, saranno trasmesse dal Presidente della Camera ai competenti Ministeri per ogni effetto di legge.

Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

Sarà nulla parimenti l'elezione degli impiegati designati nell'articolo 91, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi.

Il deputato, che abbia rinunciato al posto di professore per tenere l'ufficio di deputato, deve, quando cessa da questo ufficio, essere richiamato al precedente suo posto, al quale il ministro è in facoltà di provvedere interinalmente per supplenza.

ART. 98.

(T. U. 1913, art. 105, legge 15 agosto 1919 n. 1401 art. 19).

Le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

I deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento, se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno venticinque giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti le funzioni di sindaco non è eleggibile

a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però egli può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non si rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella provincia, in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della Giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio di deputato.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

ART. 99.

(T. U. 1913, art. 106).

I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.

Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni di inleggibilità, di cui agli art. 93, 94, 95 della legge presente.

ART. 100.

(T. U. 1913, art. 107).

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli istituti di emissione.

ART. 101.

(T. U. 1913, art. 108).

I deputati al Parlamento che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.

ART. 102.

(T. U. 1913, art. 109).

I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

ART. 103.

(T. U. 1913, art. 110, e legge 15 agosto 1919 n. 1401, art. 15).

Le elezioni di chi ha accettato la candidatura in più di due collegi sono nulle.

Il deputato eletto da due collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

Il posto di deputato, che rimane vacante per effetto della opzione o del sorteggio, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista del deputato eletto lo segue immediatamente nell'ordine accertato a norma del quarto comma dell'articolo 7. In mancanza di candidati della medesima lista, il posto è attribuito a quella fra le altre liste che, dopo gli eletti, presenti il maggior quoziente.

La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

Quando la elezione di un deputato venga annullata per aver accettato candidature in più di due collegi, o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione, si provvede al posto vacante secondo le norme stabilite nel quarto comma del presente articolo.

ART. 104.

(T. U. 1913, art. 111).

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

ART. 105.

(T. U. 1913, art. 112).

Ad ogni deputato è corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue lire duemila per compenso di spese di corrispondenza. A compenso per altri titoli, ai deputati, che non godono stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione sul bilancio dello Stato o su bilanci ad esso allegati, su quello della Lista civile o del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, su quello di Province, di Comuni, di Camere di commercio, di Istituzioni pubbliche di beneficenza oppure di altri enti morali mantenuti col concorso dello Stato, delle Province, dei Comuni o delle Camere di commercio è corrisposta la somma di annue lire quattromila a decorrere dal giorno, in cui entrano in funzione.

I deputati, che godono sui bilanci sopraindicati stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione inferiore alle lire quattromila hanno diritto alla differenza.

È iscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare degli anzidetti compensi, dei quali non è ammessa nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Con apposito regolamento la Camera stabilisce le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente articolo.

TITOLO V.

Disposizioni generali e penali

ART. 106.

(T. U. 1913, art. 113).

Oltre quanto è stabilito negli articoli 108, 112 e 121, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti, finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data, in cui sono con-

siderati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di Carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere, prevista dall'articolo 248 del codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'articolo 372 del codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede di ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Sono eccezzuati i condannati riabilitati.

ART. 107.

(T. U. 1913 art. 114).

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3.000.

ART. 108.

(T. U. 1913, art. 115).

Chiunque eseguisce la iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1.000, e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

ART. 109.

(T. U. 1913, art. 116).

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni o con multa sino a lire 3.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

ART. 110.

(T. U. 1913, art. 117).

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2.000.

Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale pei reati di falso.

ART. 111.

(T. U. 1913, art. 118).

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'amenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1.000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

ART. 112.

(T. U. 1913, art. 119).

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1.000 e sempre con la interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

ART. 113.

(T. U. 1913, art. 120, e legge 15 agosto 1919 n. 1401 articoli 2 e 3).

Chiunque, per ottenere, a proprio o ad altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1.000,

anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

ART. 114.

(T. U. 1913, art. 121, e legge 15 agosto 1919 n. 1401 articoli 2 e 3).

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati, o dall'esercitare il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizii, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o dallo esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

ART. 115).

(T. U. 1913, art. 122, e legge 15 agosto 1919, n. 1401 articoli 2 e 3).

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presenta-

zione di lista di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2.000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri in un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione.

ART. 116.

(T. U. 1913, art. 123, e legge 15 agosto 1919, n. 1401 articoli 2 e 3).

Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con atterramenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte liste di candidati, buste, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da un anno a cinque anni e quella della multa da lire 1000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

ART. 117.

(T. U. 1913, art. 124).

Chiunque senza diritto, durante le operazioni elettorali, si introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

ART. 118.

(T. U. 1913, art. 125, e legge 15 agosto 1919 n. 1401 art. 9).

Chi ottiene di essere iscritto nelle liste di più di un collegio elettorale, o in più di una sezione dello stesso collegio e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un contrassegno di lista od un cognome diversi da quelli della lista o del candidato, per cui fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o quello indicatogli, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2.000.

ART. 119.

(T. U. 1913, art. 126, e legge 15 agosto 1919, n. 1401 art. 3).

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che

appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagione la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste di elettori, di liste di candidati, di carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5.000.

In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'articolo 69, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa fino a 100 lire, e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1.000.

ART. 120.

(T. U. 1913, art. 127).

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 116 e dal comma terzo dell'articolo 119, l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non dà luogo al giudizio finchè la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla

data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico, legge comunale e provinciale.

ART. 121.

(T. U. 1913, art. 128).

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 423 e seguenti del codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna.

ART. 122.

(T. U. 113, art. 129).

La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118 e 119 è devoluta ai tribunali penali.

L'autorità giudiziaria cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate,

dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi, o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

ART. 123.

(T. U. 1913, art. 130).

Quando la votazione di una sezione di un collegio elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori iscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministero dell'interno.

ART. 124.

(T. U. 1913, art. 131).

Salvo quanto è disposto dall'articolo 53, in ogni altro caso in cui è dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie e finali.

ART. 125.

(Legge 16 dicembre 1918, n. 1985, art. 1).

I cittadini, i quali avranno prestato servizio militare nell'Esercito e nella Marina mobilitati, saranno iscritti nelle liste elettorali, anche se non hanno compiuto gli anni 21, ferme restando le condizioni dagli altri articoli dalla legge stessa stabilite.

Le iscrizioni saranno fatte d'ufficio, quando ricorrano le condizioni previste nell'articolo 7, in base agli elenchi formati dai distretti militari e dalle capitanerie di porto,

attestanti il prestato servizio militare nell'esercito e nella marina mobilitati.

Quando non vi siano gli estremi per l'iscrizione di ufficio, a norma dell'articolo 7, la iscrizione può avvenire su domanda corredata del congedo militare o di un certificato del distretto militare o della capitaneria di porto, che comprovi il servizio anzidetto.

Del titolo di iscrizione sarà presa annotazione nella lista elettorale.

ART. 126.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 17).

Per la prima attuazione della legge 15 agosto 1919, n. 1401, la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali e la designazione dei rispettivi capoluoghi saranno stabilite con decreto reale promosso dal ministro dell'interno, udita una Commissione presieduta dallo stesso ministro e composta di quattordici deputati eletti dalla Camera. In tale elezione ciascun deputato potrà votare soltanto per dieci nomi.

ART. 127.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 1).

Per le prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della legge 15 agosto 1919, n. 1401, potranno essere costituite in collegi, col procedimento indicato nell'articolo precedente, province che abbiano non meno di cinque deputati.

ART. 128.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 18).

Nelle prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della legge 15 agosto 1919, n. 1401, saranno adoperati i bolli portanti la indicazione dei collegi elencati nella tabella annessa al testo unico 26 giugno 1913, n. 821, a norma dell'articolo 59 (comma secondo) del testo unico medesimo e del relativo allegato C.

ART. 129.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 19).

Nelle prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della legge 15 agosto 1919, n. 1401, la disposizione del secondo comma dell'articolo 98 sarà applicabile anche ai sindaci che accettino la candidatura nel collegio elettorale in cui esercitano le loro funzioni.

ART. 130.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 20).

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire il numero e la ripartizione dei deputati da eleggere nelle province che saranno annesse in virtù del trattato di pace, a determinare le circoscrizioni dei relativi collegi, a fissare la data di convocazione dei collegi stessi e ad estendere alle dette province le disposizioni delle leggi 16 dicembre 1918, n. 1985, 15 agosto 1919, n. 1401, e del presente testo unico, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti reali.

ART. 131.

(Legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 21).

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per garantire e facilitare in tutti i collegi elettorali il libero e regolare svolgimento delle operazioni preparatorie delle elezioni, comprese particolarmente la fornitura della carta, la stampa e la distribuzione delle schede ai sensi degli articoli 57, 58 e 72.

ART. 132.

(T. U. 1913, art. 132 e legge 15 agosto 1919, n. 1401, art. 22).

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quella del presente testo unico.

Le circoscrizioni elettorali

Con R. D. 10 settembre 1919, n. 1576 così venivano stabilite le nuove circoscrizioni elettorali:

TABELLA delle circoscrizioni dei collegi elettorali e designazione dei rispettivi Capoluoghi per le prossime elezioni generali politiche (art. 127 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495).

Circoscrizione del collegio.

1. Provincia di Alessandria, capoluogo Alessandria, numero dei deputati 13.

2. Province di Ancona e di Pesaro Urbino, capoluogo Ancona, numero dei deputati 9.

3. Provincia di Aquila, capoluogo Aquila, numero dei deputati 7.

4. Provincia di Avellino, capoluogo Avellino, numero dei deputati 7.

5. Provincia di Bari, capoluogo Bari, numero dei deputati 12.

6. Provincia di Bergamo, capoluogo Bergamo, numero dei deputati 7.

7. Provincia di Bologna, capoluogo Bologna, numero dei deputati 8.

8. Provincia di Brescia, capoluogo Brescia, numero dei deputati 8.

9. Provincia di Cagliari, capoluogo Cagliari, numero dei deputati 7.

10. Provincia di Caltanissetta, capoluogo Caltanissetta, numero dei deputati 5.

11. Province di Campobasso e di Benevento, capoluogo Campobasso, numero dei deputati 11.

12. Provincia di Caserta, capoluogo Caserta, numero dei deputati 13.

13. Provincia di Catania, capoluogo Catania, numero dei deputati 10.

14. Provincia di Catanzaro, capoluogo Catanzaro, numero dei deputati 8.

15. Provincia di Chieti, capoluogo Chieti, numero dei deputati 6.
16. Province di Como e di Sondrio, capoluogo Como, numero dei deputati 11.
17. Provincia di Cosenza, capoluogo Cosenza, numero dei deputati 8.
18. Provincia di Cremona, capoluogo Cremona, numero dei deputati 5.
19. Provincia di Cuneo, capoluogo Cuneo, numero dei deputati 12.
20. Province di Ferrara e di Rovigo, capoluogo Ferrara, numero dei deputati 8.
21. Provincia di Firenze, capoluogo Firenze, numero dei deputati 14.
22. Provincia di Foggia, capoluogo Foggia, numero dei deputati 6.
23. Province di Genova e di Porto Maurizio, capoluogo Genova, numero dei deputati 17.
24. Provincia di Girgenti, capoluogo Girgenti, numero dei deputati 6.
25. Provincia di Lecce, capoluogo Lecce, numero dei deputati 10.
26. Province di Lucca e di Massa Carrara, capoluogo Lucca, numero dei deputati 8.
27. Province di Macerata e di Ascoli Piceno, capoluogo Macerata, numero dei deputati 8.
28. Provincia di Mantova, capoluogo Mantova, numero dei deputati 5.
29. Provincia di Messina, capoluogo Messina, numero dei deputati 8.
30. Provincia di Milano, capoluogo Milano, numero dei deputati 20.
31. Provincia di Napoli, capoluogo Napoli, numero dei deputati 17.
32. Provincia di Novara, capoluogo Novara, numero dei deputati 12.
33. Provincia di Padova, capoluogo Padova, numero dei deputati 7.
34. Provincia di Palermo, capoluogo Palermo, numero dei deputati 12.
35. Province di Parma, di Modena, di Piacenza e di Reggio Emilia, capoluogo Parma, numero dei deputati 19.
36. Provincia di Pavia, capoluogo Pavia, numero dei deputati 8.

37. Provincia di Perugia, capoluogo Perugia, numero dei deputati 10.

38. Province di Pisa e di Livorno, capoluogo Pisa, numero dei deputati 7.

39. Provincia di Potenza, capoluogo Potenza, numero dei deputati 10.

40. Province di Ravenna e di Forlì, capoluogo Ravenna, numero dei deputati 8.

41. Provincia di Reggio Calabria, capoluogo Reggio Calabria, numero dei deputati 7.

42. Provincia di Roma, capoluogo Roma, numero dei deputati 15.

43. Provincia di Salerno, capoluogo Salerno, numero dei deputati 10.

44. Provincia di Sassari, capoluogo Sassari, numero dei deputati 5.

45. Province di Siena, di Arezzo, di Grosseto, capoluogo Siena, numero dei deputati 10.

46. Provincia di Siracusa, capoluogo Siracusa, numero dei deputati 6.

47. Provincia di Teramo, capoluogo Teramo, numero dei deputati 5.

48. Provincia di Torino, capoluogo Torino, numero dei deputati 19.

49. Provincia di Trapani, capoluogo Trapani, numero dei deputati 5.

50. Provincia di Treviso, capoluogo Treviso, numero dei deputati 7.

51. Province di Udine e di Belluno, capoluogo Udine, numero dei deputati 12.

52. Provincia di Venezia, capoluogo Venezia, numero dei deputati 6.

53. Provincia di Verona, capoluogo Verona, numero dei deputati 7.

54. Provincia di Vicenza, capoluogo Vicenza, numero dei deputati 7.

Numero totale dei collegi 54.


Numero totale dei deputati 508.

Allegati.

ALLEGATO A.

BUSTA

(testo unico art. 46)




- a) Appendice, sulla quale deve essere scritto il numero progressivo della busta da consegnarsi all'elettore (testo unico art. 67, comma terzo).
- b) Spazio per la firma dello scrutatore (testo unico art. 67, comma terzo).
- c) Spazio, sul quale il presidente imprime il bollo prescritto dal comma quarto dell'art. 67 del testo unico.
- d) Lembo da sollevare dal presidente per la lettura del voto (testo unico, art. 79, n. 2).
- e) Parte gommata, che l'elettore deve inumidire per chiudere la busta.

N. B. — L'ampiezza interna della busta è di cm. 14

PARTE LATERALE DESTRA DELLA BUSTA

(testo unico art. 46)




- a) Parte rettangolare della busta che viene sollevata per la lettura del voto (testo unico, art. 79, n. 2).

ALLEGATO B.


SCHEMA

(testo unico articolo 57)



- a) Cerchio di cm. 6 di diametro, tracciato sulle due faccie della scheda e diviso in due segmenti.
- b) Primo segmento di cm. 2, nel quale deve essere stampato sulle due faccie, con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune, il contrassegno della lista, anche figurato.
- c) Secondo segmento nel quale debbono essere tracciate sulle due faccie tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'articolo 72.


Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia fino a cinque.



Segmento riservato al contrassegno

A circular ballot form divided into three horizontal sections. The top section is labeled "Segmento riservato al contrassegno". The middle section is a solid horizontal line. The bottom section is a dashed horizontal line.


Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia da 6 a 10.



Segmento riservato al contrassegno


A circular ballot form divided into three horizontal sections. The top section is labeled "Segmento riservato al contrassegno". The middle section is a solid horizontal line. The bottom section is a dashed horizontal line.

ALLEGATO B-3



Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia da 11 a 15.

ALLEGATO B-4




Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia di oltre 15.

ALLEGATO C.

BOLLO E URNE

(testo unico art. 46, comma secondo)


BOLLO



- a) Indicazione del Collegio e della Sezione.
 b) Cinque serie mobili di cifre (da 0 a 9) che, secondo l'ordine dell'estrazione a sorte fatta dal presidente, concorrono a formare il bollo (testo unico art. 67, comma primo).

URNA


(testo unico art. 45, n. 6 e art. 46)



a) Corpo dell'urna in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica. — b) e c) Supporti che vanno fissati nel tavolo: il supporto b) consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, che sia adibita, come prima urna, a contenere le buste da consegnarsi agli elettori (testo unico art. 45, n. 6), allo scopo di agevolare al presidente l'estrazione graduale delle buste. — Il supporto c) consente di sollevare dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle buste nell'interno dell'urna che sia adibita, come seconda urna, a contenere le buste restituite dagli elettori (testo unico art. 45 n. 6). L'urna è di tipo unico di costruzione in modo da servire tanto come prima quanto come seconda urna e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la seconda urna. — d) Lato apribile dell'urna. — e) Fondo per la chiusura del lato d) dell'urna. — f) Fessura per la introduzione delle buste. — g) Punto di chiusura dell'urna con lucchetto. — h) Piano del tavolo.

GRAFICI INDICATIVI DELLE DISPOSIZIONI DELLA SALA
PER GLI UFFICI DI SEZIONE


(testo unico art. 62).



1. Tramezzo. — 2. Compartimento destinato all'Ufficio elettorale.
— 3. Compartimento destinato agli elettori 4. Tavolo dell'Ufficio. —
5 e 6. Tavoli per l'espressione del voto che possono essere collo-
cati nel compartimento n. 2, anteriormente ovvero posteriormente
al tavolo dell'Ufficio, secondo che le dimensioni della sala e la
ubicazione delle finestre o delle porte lo rendano opportuno.


GRAFICI INDICATIVI DELLE DISPOSIZIONI DELLA SALA PER GLI UFFICI DI SEZIONE

(testo unico art. 62).



1. Tramezzo. — 2. Compartimento destinato all'Ufficio elettorale. — 3. Compartimento destinato agli elettori 4. Tavolo dell'Ufficio. — 5 e 6. Tavoli per l'espressione del voto che possono essere collocati nel compartimento n. 2, anteriormente ovvero posteriormente al tavolo dell'Ufficio, secondo che le dimensioni della sala e la ubicazione delle finestre o delle porte lo rendano opportuno.

TAVOLO PER L'UFFICIO DI SEZIONE
(testo unico art. 62)



1. Punto di collocazione della prima urna.
2. Punto di collocazione della seconda urna.

N.B. — Per speciale conformazione o ristrettezza della sala le dimensioni *a) b) c) d)* possono esse ridotte rispettivamente


a) da metri 3,50 a 2,60

c) da metri 1 a 0,60

b) da metri 1 a 0,50

d) da metri 0,80 a 0,60

Il tavolo può essere formato da tre tavoli riuniti lungo le linee *e) f)*.




ALLEGATO E.

TAVOLO PER L'ESPRESIONE DEL VOTO


1

(testo unico art. 62)



1. Prospetto del tavolo senza schermo verso l'Ufficio.


- a) Piano del tavolo. — b) Cesto dove l'elettore depone le schede che non adoperi ovvero che non lasci giacenti sul piano del tavolo. — c) Pianta del piano a).



2. Prospetto completo del tavolo visto dall'Ufficio.


- d) Sportello girevole che è fissato su due perni e la cui formazione obliqua dal lato dell'attacco consente per ragione di gravità, quando è mosso, di riprendere la posizione normale.

ALLEGATO E.



3. Prospetto dello schermo del tavolo verso il compartimento riservato agli elettori.

4



4. Prospetto dello schermo del tavolo verso il passaggio degli elettori.

Numero (della tessera)

PRETURA

del Mandamento di

Tessera personale di riconoscimento
dell'elettore: (nome, cognome,
paternità, età, luogo di nascita).
.....
.....

Inscritto nella lista elettorale (1).....
del Comune di

IL PRETORE

(Firma)

IL CANCELLIERE DELLA PRETURA

(Firma)

(1) Politica o amministrativa.

Fotografia


Timbro
a secco
della
Pretura

IL PRETORE

(Firma)

Come si vota





Il Presidente dell'Ufficio elettorale consegna la busta all'elettore,



L'elettore nella cabina scrive i nomi preferiti
o quelli aggiunti.



L'elettore introduce la scheda nella busta.


TAVOLA IV.




L'elettore chiude la busta.




L'elettore si assicura che la busta è chiusa.




L'elettore, dopo aver introdotto la scheda nella busta, la riconsegna al Presidente.



Il Presidente strappa l'appendice.



Il Presidente immette la busta votata nell'urna.




Il Presidente, per procedere allo scrutinio, strappa la striscia bollata
che sta nella faccia posteriore della busta.



Il Presidente, lacerato secondo le linee perforate, la striscia centrale della busta, scopre il voto.

Indice



Prospetto cronologico delle operazioni elettorali Pag. 7

Attribuzioni delle Autorità e dei cittadini

1. Elettori pag. 13

Presentazione delle liste dei candidati - Scelta dei candidati - Come possono essere le liste - Lista bloccata - Lista incompleta - Certificati elettorali - Sezione in cui si vota - Eventuale nomina a scrutatore - Ingresso nella sala elettorale - Ammissione al voto - Allontanamento degli elettori dalla sala - Indugio artificioso nella cabina - Appello e identificazione degli elettori - Tessera elettorale - Votazione - Voti aggiunti e voti di preferenza - Chiusura della busta - Elettori fisicamente impediti - Buste deteriorate - Votazione dopo l'appello - Chiusura della votazione - Verbali della Sezione e copia della lista - Ingresso all' Ufficio centrale - Proteste - Azione penale.

2. Prefetto " 28

Manifesto di convocazione - Certificati elettorali - Liste dei candidati - Manifesto elettorale - Locali delle sezioni - Oggetti per la votazione - Pacchi delle buste.

3. Commissione elettorale comunale " 32

Composizione - Variazioni dei locali delle sezioni - Sala elettorale - Strumenti tecnici per la votazione - Nomina degli scrutatori - Consegnà al Presidente degli oggetti per la votazione.

- | | | |
|-----|---|---------|
| 4. | Commissione elettorale provinciale . . . | pag. 40 |
| | Variazioni nei locali delle sezioni - Liste delle Sezioni. | |
| 5. | Consiglio elettorale provinciale del Capoluogo del Collegio | " 41 |
| | Verificazione delle liste dei candidati e pubblicazione del manifesto elettorale - Operazioni relative alle liste dei candidati. | |
| 6. | Sindaco del Comune | " 44 |
| | Avviso della convocazione del Collegio - Certificati per i sottoscrittori delle liste - Manifesto elettorale - Oggetti per la votazione - Certificati elettorali e loro distribuzione - Duplicato del certificato elettorale - Variazioni dei locali delle Sezioni - Notificazione agli scrutatori della loro nomina - Certificati per le tessere elettorali - Eventuale presidenza di uffici elettorali - Indennità ai componenti del seggio - Lista di identificazione - Abbruciamento dei pieghi delle buste votate - Incompatibilità. | |
| 7. | Sindaco del Comune Capoluogo di Provincia | " 52 |
| | Manifesto elettorale. | |
| 8. | Sindaco del Capoluogo del Collegio . . . | " 52 |
| 9. | Segretario Comunale | " 53 |
| | Segretario della Commissione elettorale comunale - Designazione dei rappresentanti - Scheda tipo - Analfabeti - Verbale delle Sezioni. | |
| 10. | Primo Presidente della Corte d' Appello | " 54 |
| | Disposizione dei Presidenti e Vicepresidenti degli uffici elettorali - Ufficio centrale. | |
| 11. | Candidati | " 57 |
| | Presentazione delle candidature - Documenti da allegarsi - Ingresso nelle sezioni - Candidature o elezioni multiple - Proclamazione. | |
| 12. | Delegati delle liste | " 61 |
| | Nomina - Facoltà di designare i rappresentanti - Presentazione della scheda tipo - Attribuzioni generali dei delegati. | |

13. Presidente dell'ufficio elettorale . . .	pag. 67
Obblighi del Presidente - Sostituzioni - Penalità - Oggetti per la votazione - Disposizione della sala elettorale - Scelta del Segretario dell'Ufficio - Designazione dei rappresentanti di lista - Costi- tuzione dell'Ufficio - Polizia dell'adunanza - Poteri del Presidente - Operazione preliminare alla votazione - Composizione del bollo - Nu- mero da imprimersi sulle buste - Firma delle buste - Apertura della votazione - Appello degli elettori - Emigrati - Militari e assimilati - Elettori da ammettere al voto per sentenza giu- diziaria - Voto del Presidente - Identificazione degli elettori - Posizione delle urne al momento della votazione - Votazione - Elettori fisicamente impediti - Busta deteriorata - Chiusura della votazione - Firma della lista di identificazione - Computo numerico delle buste - Scrutinio - Apertura delle buste - Enunciazione dei voti - Voti di lista, di preferenza e aggiunti - Forma- zione dei pieghi - Termine improrogabile delle operazioni - Nullità dei voti - Operazioni non compiute nel termine - Proclamazione dei risul- tati dello scrutinio - Verbale - Invio del piego delle buste scrutinate al Pretore - Invio del verbale coi documenti annessi all'Ufficio cen- trale - Indennità.	
14. Vicepresidente dell'ufficio elettorale . .	„ 120
15. Scrutatori	„ 122
Nomina e indennità - Rifiuto di assumere lo Ufficio - Attribuzioni durante le operazioni elet- torali.	
16. Segretario dell'Ufficio elettorale . . .	„ 126
Scelta del Segretario - Indennità - Redazione del verbale - Assistenza alle operazioni.	
17. Rappresentanti di lista	„ 130
Assistenza alle operazioni elettorali - Loro fa- coltà - Vigilanza nell'ufficio centrale.	
18. Presidente dell'Ufficio centrale	„ 133
Competenze - Costituzione - Esperti - Poteri del Presidente - Sequestro di documenti elettorali - Eventuale scrutinio di Sezioni - Determinazione della cifra elettorale di lista - Determinazione dei posti spettanti a ciascuna lista - Determi- nazione della cifra individuale dei candidati -	

Esempio complessivo - Seggi che spettano a ciascuna lista - Determinazione degli eletti - Competenza generale dell'Ufficio centrale - Proclamazione.

19. Cancelliere del Tribunale	pag. 150
Nomina a Segretari degli uffici elettorali - Designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale - Presentazione della scheda tipo - Consegna dei pieghi elettorali - Assistenza all'ufficio centrale.	
20. Pretore	" 152
Tessera elettorale - Ricevimento dei pieghi elettorali - Abbruciamento delle buste.	
21. Cancelliere della Pretura	" 154
Nomina a Segretario di uffici elettorali - Tessere elettorali. - Ricevimento dei pieghi e copie delle liste.	
22. Notaio	" 157
Autenticazioni.	
Esempio delle operazioni di scrutinio da compiersi dall'ufficio di sezione e dall'ufficio centrale	" 159
Testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1919 n. 1495	" 173
Le circoscrizioni elettorali	" 240
Allegati	" 243
Come si vota	" 257

N. B. - Nella compilazione di questa Guida, per rendere rapida ed agevole la conoscenza della legge a ciascuno di coloro che devono comunque partecipare alle elezioni, si è ritenuto conveniente suddividere la materia in guisa che ognuno di essi trovi riunite e chiarite le funzioni cui deve attendere.

Oltre che del testo unico, si è tenuto conto di tutte le circolari istruzioni e moduli providamente compilati dal Ministero dell'Interno per l'applicazione della nuova legge.